Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 25 del 31 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello di istanza da presentare per la definizione delle controversie pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonché del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega alle aziende di credito.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1992.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante, tra le altre, disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

Visto il decreto del Presidente della Pepubblica 20 gennaio 1992, n. 23, concernente la concessione di amnistia per reati tributari;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzarsi per le dichiarazioni integrative per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e per l'istanza delle persone fisiche che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e stabilire le relative modalità di presentazione e le istruzioni per la compilazione di detti modelli, nonché le modalità per l'attuazione delle relative norme;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei redditi e di istanza di coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente da presentare da parte delle persone fisiche (allegato *A*), nonché gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei redditi da presentare, rispettivamente, dalle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (allegato *B*) e dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (allegato *C*) e le istruzioni per la compilazione dei modelli medesimi (allegato *D*).

2. Sono altresì approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei sostituti di imposta da presentare, rispettivamente, in relazione a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte che dovevano essere dichiarati con il modello 770 (allegato *E*), agli interessi ed altri redditi di capitale che dovevano essere dichiarati con il modello 770-*bis* (allegato *F*) e ai proventi di ogni genere dei titoli e dei certificati che dovevano essere dichiarati nel modello 770-*ter* (allegato *G*), nonché le istruzioni per la compilazione dei modelli medesimi (allegato *H*).

3. I modelli di cui ai commi precedenti devono essere prodotti in tre esemplari identici (esemplare per l'ufficio, esemplare per l'elaborazione meccanografica e copia per il contribuente).

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa di speciali modelli di dichiarazione integrativa e di istanza di cui all'articolo precedente, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

— stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando:

• il colore blu di quadricromia, per le dichiarazioni integrative delle persone fisiche;

• il colore rosso medio per le dichiarazioni integrative delle società o associazioni di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

• il colore blu bronzo per le dichiarazioni integrative delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

• il colore verde per le dichiarazioni integrative dei sostituti di imposta;

— conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

— dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4. I modelli meccanografici composti da quattro facciate e predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

— nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
— nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

5. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni integrative e l'istanza di cui all'art. 1 devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno per l'elaborazione meccanografica, i quali, debitamente compilati, devono essere presentati, esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio o al centro di servizio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto interessato al momento della presentazione della dichiarazione integrativa e dell'istanza.

2. Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati identificativi e il codice fiscale del dichiarante.

Art. 4.

1. Le dichiarazioni integrative e l'istanza di cui all'art. 1 producono effetti a condizione che il soggetto interessato esegua regolarmente i versamenti delle imposte, delle ritenute e delle sanzioni in base ad esse dovute, nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteriormente all'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 413 del 1991, se viene chiesta la rateizzazione in un numero massimo di cinque anni ai sensi dell'art. 59, comma 1, della stessa legge, devono essere versati in rate semestrali di eguale importo con scadenza nei mesi di aprile ed ottobre di ciascuno degli anni per i quali è chiesta la rateazione.

3. Nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1992 è sospesa la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio, ai sensi degli articoli 15 e 20 del citato decreto n. 602 del 1973, nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1992. I contribuenti che presentano dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione ai sensi del comma 7 dell'art. 34 della legge n. 413 del 1991.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 38, comma 2, quarto periodo, della legge n. 413 del 1991, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono calcolare i ricavi presunti in relazione al periodo d'imposta chiuso nel 1991, sempre che il termine della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi sia scaduto anteriormente al 30 novembre 1991. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al detto periodo d'imposta i ricavi presunti debbono essere calcolati con riferimento al primo periodo precedente in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo d'imposta.

2. Ai fini della determinazione dei ricavi o compensi presunti da calcolare sulla base dei coefficienti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990. Qualora l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati risulti inferiore agli ammontari determinati induttivamente, entro il limite di 18 milioni di lire, sulla base di due o più coefficienti, deve farsi riferimento all'importo risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari.

3. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti congruo sulla base dei coefficienti di cui alle tabelle *A, B, C, D* ed *E* allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, restano in ogni caso dovuti, per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è chiesta la definizione automatica, gli importi minimi di cui al comma 3 del citato art. 38 della legge n. 413 del 1991.

Art. 6.

1. Ai fini della determinazione delle ritenute o delle maggiori ritenute relative all'importo o al maggiore importo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta da indicare nella dichiarazione integrativa, il sostituto d'imposta deve applicare, per ogni tipo di reddito soggetto a ritenuta, le aliquote vigenti per ciascun periodo d'imposta.

2. Nel caso di pagamenti di somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute ai sensi del comma precedente, il sostituto d'imposta dovrà indicare nella dichiarazione integrativa, distintamente per ciascun periodo d'imposta, l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO A

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

(Titolo VI, capi I, III e VI della legge 30-12-1991, n. 413)

ISTANZA DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO PERSO LA RAPPRESENTANZA DEL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE
(art. 57, comma 6, della legge 30-12-1991, n. 413)

QUADRO A - DICHIARANTE

Codice fiscale			
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)			
Nome	Sesso	Data di nascita 1	
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.	Prefisso Telefono
	Via e numero civico		C.A.P.

QUADRO B - RAPPRESENTANTE

Codice fiscale			Codice Stato
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)			
Nome	Sesso	Data di nascita 1	
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.
Comune di residenza	Prov.	Prefisso Telefono	
Via e numero civico			C.A.P.

QUADRO C - IRPEF ED ILOR

N. Ord.	Anno 1	Situazione tributaria 2	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO: Stato del contenz. 3	Data del ricorso 4 (gg mm aa)	Numero di riferimento 5	Tipo 6	UFFICIO O CENTRO DI SERVIZIO PRESSO IL QUALE È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE 7
C1							
C2							
C3							
C4	83						
C5	84						
C6	85						
C7	86						
C8	87						
C9	88						
C10	89						
C11	90						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord.	Mod. di integr. 8	IRPEF: Nuovo imponibile 9	Ritenute e crediti d'imposta non dichiarati 10	Iscrizioni a ruolo [illegible] 11	Imposta da versare 12	ILOR: Nuovo imponibile 13	Iscrizioni a ruolo [illegible] 14	Imposta da versare 15
C1		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
C11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano N. . . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate e fotocopie di N. . . . . cartelle esattoriali e di N. . . . ricevute di versamento.

QUADRO D - Dati e notizie rilevanti per la definizione automatica delle imposte relative ai periodi d'imposta non accertati

D1

Anno base [1] 1 9 | Redditi d'impresa | Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni | Redditi di partecipazione

D2

Descrizione dell'attività [1]

Codice di attività [2] | subcodice [3] | Artigiani [4] | Anno di inizio attività [5] 1 9 | Anzianità [6]

D3

Luogo di esercizio dell'attività [1] COMUNE | [2] PROV (sigla) | [3] C.A.P.

[4] INDIRIZZO

D4

Barrare la casella nei casi di non applicabilità del correttivo territoriale [1]

Negli altri casi e per i comuni con più di 50.000 abitanti, indicare la zona: centrale | semiperiferica | periferica

D5

PERSONE FISICHE — Svolgimento di attività di lavoro dipendente [1]

ASSOCIAZIONI TRA ARTISTI O PROFESSIONISTI — Numero degli associati [2] | di cui con attività di lavoro dipendente [3]

SOCIETÀ DI PERSONE — Numero dei soci [4] | di cui: con occupazione prevalente [5] | con attività di lavoro dipendente [6]

D6

[1] .000 Retribuzioni	[2] .000 Salari figurativi	[3] .000 TOTALE
[4] .000 Beni strumentali	[5] .000 Costo del venduto o delle materie impiegate	[6] .000 Consistenza media del magazzino
[7] .000 Consumi	[8] .000 Acquisti	[9] .000 Altri costi

[10] mq Locali

SEZIONE II - [illegible]

D7

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1990		.000	.000	, %
1989		.000	.000	, %
1988		.000	.000	, %
1987		.000	.000	, %
1986		.000	.000	, %
1985		.000	.000	, %
		.000	.000	, %
		.000	.000	, %

SEZIONE III - Dati identificativi del soggetto [illegible] della Sezione I si riferiscono a redditi di partecipazione)

D8

[1] CODICE FISCALE

[2] COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | [3] | [4]

[5] Giorno Mese Anno 1 DATA DI NASCITA | [6] COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | [7] PROV (sigla)

Domicilio fiscale [8] COMUNE | [9] PROV (sigla)

SEZIONE IV - Da compilarsi esclusivamente se si utilizzano più quadri D

D9

[1] Num. progr. | [2] CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE | FIRMA

QUADRO E - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

N. Ord	Anno 1	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO Stato del contenzioso 2	Data del ricorso 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	[illegible] 6
E1			gg mm aa			
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord	Mod. di rilieg. 7	ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE		INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO			ALTRI REDDITI		
		Nuovo imponibile 8	Ritenute non dichiarate 9	Anno di [illegible] 10	Nuovo imponibile 11	Ritenute non dichiarate 12	[illegible] 13	Nuovo imponibile 14	Ritenute non dichiarate 15
E1		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E2		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E3		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E4		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E5		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E6		.000	.000		.000	.000		.000	.000

Si allegano N. . . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

QUADRO F - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

N. Ord	Anno 1	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO Stato del contenzioso 2	Data del ricorso 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	UFFICIO CHE HA IRROGATO LE SANZIONI 6	Importo delle sanzioni 7	Importo da versare 8
F1			gg mm aa				.000	.000
F2							.000	.000
F3							.000	.000
F4							.000	.000
F5							.000	.000
F6							.000	.000

QUADRO G - CONTROVERSIE RELATIVE AD ACCERTAMENTI PARZIALI (art. 41-bis DPR 600/73)

N. Ord	Anno 1	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO Stato del contenzioso 2	Data del ricorso 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	UFFICIO CHE HA EMESSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO 6
G1			gg mm aa			
G2						
G3						
G4						
G5						
G6						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord.	IRPEF			ILOR	
	Nuovo imponibile 7	Ritenute non dichiarate 8	Imposta da versare 9	Nuovo imponibile 10	Imposta da versare 11
G1	.000	.000	.000	.000	.000
G2	.000	.000	.000	.000	.000
G3	.000	.000	.000	.000	.000
G4	.000	.000	.000	.000	.000
G5	.000	.000	.000	.000	.000
G6	.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano N. . . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

QUADRO D - Dati e notizie rilevanti per la definizione automatica delle imposte relative ai periodi d'imposta non accertati

Anno base 1 9 | Redditi d'impresa | Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni | Redditi di partecipazione

Descrizione dell'attività

Codice di attività | Subcodice | Artigiani | Anno di inizio attività 1 9

Luogo di esercizio dell'attività: COMUNE | PROV. (sigla) | C.A.P. | INDIRIZZO

Barrare la casella nei casi di non applicabilità del correttivo territoriale

Negli altri casi e per i comuni con più di 50.000 abitanti, indicare la zona: centrale | semiperiferica | periferica

ASSOCIAZIONI TRA ARTISTI O PROFESSIONISTI: Numero degli associati | di cui con attività di lavoro dipendente | anzianità media degli associati

SOCIETÀ DI PERSONE: Numero dei soci | di cui: con occupazione prevalente | con attività di lavoro dipendente

.000 Retribuzioni	.000 Salari figurativi	.000 TOTALE
.000 Beni strumentali	.000 Costo del venduto o delle materie impiegate	.000 Consistenza media del magazzino
.000 Consumi	.000 Acquisti	.000 Altri costi
mq Locali		

Anno				
1990		.000	.000	, %
1989		.000	.000	, %
1988		.000	.000	, %
1987		.000	.000	, %
1986		.000	.000	, %
1985		.000	.000	, %
		.000	.000	, %
		.000	.000	, %

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE | PROV. (sigla)

INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE | C.A.P.

Num. progr | CODICE FISCALE | FIRMA

QUADRO H - VERSAMENTO

Rateazione ordinaria	.000	.000
Rateazione straordinaria	.000	
Estremi versamento prima rata	DATA gg mm aa	CODICE	IMPORTO VERSATO .000

Si allegano N. . . . . attestati o distinte di versamento.

QUADRO I - DATI RELATIVI AGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Codice INPS 1	Categoria 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione dei contributi dovuti 3 SI 4 NO
Numero posizione assicurativa 1	Barrare la casella se non è in corso posizione assicurativa 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti 3 SI 4 NO
Sigla o denominazione dell'Ente 1	Numero posizione 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione della posizione 3 SI 4 NO

QUADRO L - ANNOTAZIONI

Allegati N. . . . .

DATA ....

QUADRO H - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI DA VERSARE

IRPEG	.000	.000	.000	.000
ILOR	.000	.000	.000	.000
PENE PECUNIARIE			.000	

QUADRO I - VERSAMENTO

Rateazione ordinaria	.000	.000	.000
Rateazione straordinaria	.000	.000	
Estremi versamento prima rata	DATA gg mm aa	CODICE	IMPORTO VERSATO .000

Si allegano N. . . . . . attestati o distinte di versamento.

QUADRO L - DATI RELATIVI AGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Codice INPS 1	Categoria 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione dei contributi dovuti 3 SI 4 NO
Numero posizione assicurativa	Barrare la casella se non è in corso posizione assicurativa 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti 3 SI 4 NO
Sigla o denominazione dell'Ente 1	Numero posizione 2	Presentazione della domanda per la regolarizzazione della posizione 3 SI 4 NO

QUADRO M - ANNOTAZIONI

Allegati N. . . . .

DATA ....

ALLEGATO D

ISTRUZIONI GENERALI

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 32, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che agli effetti dell'IRPEF e dell'ILOR i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese.

Sono pertanto ammessi a fruire del condono tutti i contribuenti persone fisiche soggetti passivi dell'IRPEF e dell'ILOR.

I detti soggetti possono presentare la dichiarazione integrativa in riferimento a qualsiasi tipo di reddito, anche se assoggettato a tassazione separata, nel rispetto delle modalità di integrazione più avanti illustrate.

La dichiarazione integrativa può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti deceduti relativamente alle imposte da questi ultimi dovute.

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate congiuntamente dai coniugi la presentazione delle dichiarazioni integrative deve avvenire separatamente da parte di ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

I soci e gli associati di società di persone e di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR - nonché il coniuge, in caso di azienda gestita in comunione tra coniugi, possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge.

Pertanto la dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante e, qualora i soci o gli associati o il coniuge presentino dichiarazioni integrative, le stesse hanno effetto solo nei confronti di questi ultimi soggetti.

Possono presentare dichiarazioni integrative anche i seguenti soggetti:

— il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato;

— il curatore di eredità giacente;

— gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

2. PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative possono riguardare le imposte dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è scaduto al 30 novembre 1991 e semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo. Le dette dichiarazioni possono riguardare:

a) tutti i periodi d'imposta dal 1974 al 1990 per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento non divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991;

b) tutti i periodi d'imposta non accertati per i quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento.

A tale proposito si ricorda che, i termini per l'accertamento che non siano scaduti alla detta data del 31 dicembre 1991 sono prorogati di due anni nei riguardi dei periodi d'imposta che non formano oggetto della dichiarazione integrativa. Quindi i periodi di imposta non accertati che possono, di regola, formare oggetto di dichiarazione integrativa sono quelli compresi nel periodo dal 1985 (ovvero dal 1984 in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) al 1990.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che non si sono avvalsi del differimento dei termini previsto dagli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono presentare dichiarazioni integrative anche in riferimento agli anni 1983 e 1984 per i quali l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 ha prorogato i termini per l'accertamento, rispettivamente, al 31 dicembre 1992 ed al 31 dicembre 1993.

I soggetti residenti nei comuni della Sicilia Orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 possono fruire del condono anche per gli anni 1983 (in caso di omessa presentazione delle relative dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Tali soggetti possono presentare la dichiarazione integrativa anche relativamente all'anno 1990 (per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1° gennaio 1992 per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga) a condizione che la detta dichiarazione dei redditi sia stata presentata entro il 31 dicembre 1991. Qualora tale condizione non ricorra i detti soggetti possono, comunque, presentare la dichiarazione integrativa relativamente agli altri periodi di imposta.

3. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e le imposte e le maggiori imposte che da esse risultano sono acquisite a titolo definitivo.

Le definizioni intervenute sulla base delle dette dichiarazioni possono essere modificate soltanto per tenere conto di errori materiali o di violazioni della normativa che disciplina il condono nonché al fine di accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire.

Nei riguardi dei contribuenti che presentano dichiarazioni integrative non si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

— le pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei redditi e di deduzioni e detrazioni indebite. La inapplicabilità delle dette pene pecuniarie è subordinata alla condizione che l'imposta resti definita per l'importo risultante dalla dichiarazione integrativa. Per i periodi di imposta per i quali dalla dichiarazione integrativa non consegue la definizione automatica delle imposte ovvero la estinzione della controversia pendente restano applicabili le pene pecuniarie commisurate alle maggiori imposte definitivamente accertate;

— le pene pecuniarie previste in riferimento alle altre violazioni formali e non formali, relative alle imposte sui redditi, comprese quelle previste per le ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, commesse nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa;

— gli interessi e le soprattasse relative alle imposte che formano oggetto delle dichiarazioni integrative.

Restano in ogni caso escluse dal condono le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (casi di: errori materiali e di calcolo; ritenute, detrazioni, crediti di imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti; versamenti omessi o carenti; ecc.). Tali imposte, nonché i relativi interessi e soprattasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, a prescindere dalla modalità di integrazione adottata.

Eventuali rimborsi di ritenute d'acconto, crediti di imposta ed acconti versati risultanti dalla predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi continuano, pertanto, a seguire il loro corso e i relativi importi non possono essere in alcun caso compensati con gli importi da versare sulla base delle dichiarazioni integrative.

La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per:

— il rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati;

— il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza;

— il riconoscimento di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di quelle precedentemente dichiarate;

— l'esercizio di opzioni.

Si ricorda, altresì che, in caso di integrazione con definizione automatica delle imposte dovute per i periodi non accertati, le detrazioni di imposta, le ritenute ed i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa semplice, i contribuenti possono:

a) indicare nella dichiarazione stessa, o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite (tali elementi, sia per le quantità che per i valori, si considerano riconosciuti per i periodi di imposta successivi, con esclusione di quelli definibili ai sensi delle disposizioni di condono per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento);

b) regolarizzare le scritture contabili relative all'esercizio 1991 sulla base delle quantità e valori di cui al precedente punto *a)*, anche eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva della controversia possono essere effettuate le regolarizzazioni di cui alla precedente lettera *b)*.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva ovvero con definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati possono essere eliminate le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi e possono essere iscritte in bilancio attività precedentemente omesse (in quest'ultimo caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 20% nel periodo d'imposta ed il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo che concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato).

Le imprese minori possono indicare in apposito prospetto da allegare alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 1991 nuovi quantità e valori delle esistenze iniziali, di cui all'art. 59 del TUIR, al 1° gennaio 1991, apportando variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto al valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1990.

In caso di variazioni in aumento, i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del *reddito di impresa nel periodo di imposta* in cui le variazioni sono apportate e per il residuo importo in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

Le dichiarazioni integrative esplicano effetti anche ai fini:

— della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario;

— dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte o maggiori imposte accertate;

— dell'attività di accertamento da parte degli uffici delle imposte.

Alla regolarizzazione amministrativa è strettamente collegato il provvedimento di concessione di amnistia per i reati previsti in materia di imposte sui redditi (oltreché di IVA), temporalmente *riferibili ai periodi* d'imposta per i quali è consentita la presentazione della dichiarazione integrativa. Il riferimento, ovviamente, è anche per quei reati, concernenti i tributi indicati, contemplati da leggi diverse dalla legge n. 516 del 1982.

Il decreto di amnistia si articola nella previsione delle seguenti condizioni:

1) se è presentata dichiarazione integrativa per la definizione automatica del periodo d'imposta o se è definita l'intera controversia con *i criteri previsti, tutti i reati in materia di imposte sui redditi riferibili* a tale periodo, sono estinti per l'amnistia salvo quanto specificamente previsto per i reati propri del sostituto d'imposta;

2) se è presentata dichiarazione integrativa «semplice», l'amnistia opera solo in relazione ad alcune ipotesi di reato, e occorre distinguere:

a) per i reati di natura sostanziale, che si configurano con soglie di punibilità definite (contravvenzioni di omessa dichiarazione, omessa fatturazione, omessa annotazione di ricavi e compensi, e la previgente ipotesi di reato di evasione d'imposta superiore a 5 milioni di lire) o indefinite (frode fiscale in relazione ai componenti positivi o negativi di reddito esposti in dichiarazione), l'amnistia opera nei limiti degli importi «integrativamente dichiarati», che risultano cioè compresi nella dichiarazione integrativa;

b) per le contravvenzioni diverse da quelle indicate nella lettera *a)* l'amnistia si applica con il versamento o con l'impegno a versare gli importi minimi previsti per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi. Ovviamente, il riferimento a tale tipo di definizione è solo per stabilire l'importo da pagare, non occorrendo una dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica.

Da rilevare che gli «importi integrativamente dichiarati» di cui alla precedente lettera *a)*, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, non sempre possono desumersi agevolmente dalla semplice lettura dei dati richiesti per la compilazione della dichiarazione integrativa, ancorchè in essa «compresi». In tali casi, può essere utile per il contribuente, soprattutto in pendenza di un procedimento penale, utilizzare l'apposito riquadro delle «Annotazioni» per specificare i maggiori importi dichiarati rilevanti ai fini delle soglie di punibilità dei reati già indicati alla precedente lettera *a)*, e gli anni di riferimento. Poiché è l'Ufficio che deve *riferire all'autorità giudiziaria* gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia, la specificazione di detti importi nelle «Annotazioni» può valere ad evitare che l'ufficio stesso si trovi nella necessità di dover nuovamente richiedere la collaborazione del contribuente per la raccolta degli opportuni elementi di valutazione.

Nei confronti di coloro che, alla data del 30 settembre 1991, hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo, infine, per l'applicazione dell'amnistia è sufficiente che sia presentata l'apposita istanza, con la compilazione del quadro «H», prevista dal comma 6 dell'art. 57 della legge n. 413 del 1991 in relazione a ciascun periodo d'imposta cui i reati si riferiscono. In tali casi, pertanto, non è necessario che sia il soggetto di imposta a presentare la dichiarazione integrativa, come previsto in via generale.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Modello occorrente

Il modello di dichiarazione è costituito da un «Esemplare per l'Ufficio», da un «Esemplare per l'elaborazione meccanografica» e dalla «Copia ad uso del contribuente».

Ciascun esemplare va compilato con i medesimi dati e con la massima chiarezza in *stampatello o dattiloscritto*.

Si consiglia di compilare per prima la «Copia ad uso del contribuente» e di conservarla per propria documentazione.

Se la dichiarazione è compilata a ricalco inserire la carta carbone tra l'«Esemplare per la elaborazione meccanografica» e l'«Esemplare per l'Ufficio» e verificare che i due esemplari siano ben allineati.

Modalità di invio

L'«Esemplare per l'Ufficio» e l'«Esemplare per l'elaborazione meccanografica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, esclusivamente per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio delle imposte dirette o al Centro di servizio competente.

Sulla busta va compilata la parte relativa al mittente specificando il codice fiscale e va indicato l'ufficio destinatario.

Ufficio competente

La dichiarazione va presentata all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte dirette competente in base al domicilio fiscale del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Gli eredi devono presentare la dichiarazione integrativa all'Ufficio o al Centro di servizio competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente deceduto.

Si ricorda che, per i contribuenti con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Le dichiarazioni integrative non devono essere presentate ai Centri di servizio di Torino, Salerno e Palermo, competenti per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Calabria e Sicilia, ma vanno inviate ai competenti Uffici delle imposte dirette.

La determinazione del domicilio fiscale, in caso di variazione di residenza anagrafica, è regolata dall'ultimo comma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Termine di presentazione

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 1° ed il 30 aprile 1992.

Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dai detti contribuenti, entro il 30 settembre 1992.

5. VERSAMENTI

Le somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere versate mediante delega ad aziende di credito autorizzate o mediante distinta di versamento o bollettino di conto corrente postale al Concessionario della Riscossione. I moduli devono essere conformi a quelli approvati con decreto ministeriale.

Il versamento deve riguardare tutte le imposte relative ai redditi a tassazione ordinaria, indipendentemente dalla modalità di integrazione prescelta e dalla circostanza che le somme si riferiscano a periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento ovvero a periodi non accertati, nonchè le sanzioni dovute in caso di dichiarazione integrativa con estinzione di controversie relative ad infrazioni formali.

Per quanto riguarda, invece, le imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata le stesse non devono essere versate con le modalità già dette ma verranno iscritte a ruolo a cura degli Uffici competenti sulla base delle risultanze delle dichiarazioni integrative.

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti mesi:

— aprile 1992;

— luglio 1992;

— luglio 1993.

Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è prorogato al 30 settembre 1992, devono effettuare i relativi versamenti in ragione del:

— 40 per cento, entro il 30 settembre 1992;

— 30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;

— 30 per cento, entro il 30 settembre 1993.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni integrative gli Uffici riscontrino la incompletezza e/o la non veridicità dei dati ed elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti (ai fini della determinazione della percentuale applicabile in sede di definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati), sui maggiori importi dovuti e non versati si applica, oltre ai menzionati interessi, la soprattassa dell'80 per cento.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonchè degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. **Pertanto le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versati prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.**

Si ricorda che l'art. 59 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che gli importi dovuti relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata chiesta la estinzione della controversia ai sensi dell'art. 34 della stessa legge possono essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta.

6. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE

La legge n. 413 del 1991 prevede che i contribuenti che intendono avvalersi del condono possono scegliere tra diverse modalità di integrazione, a seconda che sia stato notificato o meno avviso di accertamento ovvero in relazione ai diversi effetti che i soggetti interessati intendono conseguire.

Le diverse modalità di integrazione vengono di seguito illustrate facendo distinto riferimento ai periodi accertati e a quelli non accertati.

1. Periodi di imposta accertati

a) *Richiesta di estinzione della controversia.*

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio entro il 30 settembre 1991 è stabilito che il contribuente può chiedere l'estinzione della controversia versando le imposte relative ad un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento di quello dichiarato dal contribuente, o pari al 65 per cento dell'imponibile accertato se non era stato dichiarato originariamente un reddito imponibile relativamente ad una o entrambe le imposte, ovvero pari al 70 per cento dell'imponibile accertato se è stata omessa la dichiarazione originaria.

Deve, in ogni caso, essere versata un'imposta almeno pari al 20 per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato.

Tale modalità di estinzione della controversia non può essere utilizzata relativamente agli anni per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991.

Nel caso in cui alla data del 1° gennaio 1992 sia stata depositata una decisione di organi del contenzioso tributario la controversia si estingue se viene indicato un maggiore imponibile almeno pari al maggiore tra i seguenti:

— 20 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 80 per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado;

— 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 90 per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata depositata la decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo.

Norme particolari sono state previste in relazione ai periodi per i quali era stata dichiarata una perdita.

— 3 —

Può essere chiesta la estinzione delle controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative a infrazioni che non prevedono applicazione di imposte (le cosiddette « irregolarità formali») a condizione che venga pagato il 10 per cento delle predette sanzioni.

I giudizi in corso ed i termini per ricorrere o di impugnative pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi sino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza *medesima soltanto* a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa corredata della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione. La stessa è revocata in caso di invalidità della dichiarazione integrativa.

b) *Dichiarazione integrativa semplice.*

Il contribuente può anche presentare dichiarazione integrativa «semplice» limitandosi ad indicare un nuovo imponibile, inferiore a quello richiesto per ottenere la estinzione della controversia. In tale ipotesi la controversia stessa prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Deve essere, però, dichiarato un maggiore reddito di almeno 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Tale modalità è utilizzabile anche in relazione:

— agli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

— agli accertamenti notificati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1991; qualora venga indicato un imponibile o maggiore imponibile concedente con quello accertato la controversia si estingue. Relativamente ai periodi interessati da tali accertamenti il contribuente può, però, scegliere, *in alternativa alla modalità in esame, di fruire della* definizione «automatica» delle imposte secondo le modalità previste per i periodi non accertati e che verranno di seguito illustrate.

I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti menzionati nella precedente lettera *a)*.

2. Periodi di imposta non accertati

Per i periodi di imposta per i quali non è stato notificato accertamento entro il 31 dicembre 1991 il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa «semplice» ovvero può richiedere che le imposte siano definite in modo «automatico».

a) *Dichiarazione integrativa semplice.*

Nella dichiarazione integrativa «semplice» deve essere indicato un maggior reddito non inferiore a 500.000 lire per ciascun periodo di imposta. La presentazione di tale dichiarazione non preclude la possibilità per gli uffici delle imposte di procedere ai controlli e agli accertamenti. L'azione di accertamento può essere promossa solo quando il maggior reddito imponibile, rispetto a quello già dichiarato anche in sede di condono, superi la cosiddetta «franchigia», pari al 50 per cento del *maggior reddito aggiunto in sede di condono.*

Tale franchigia può tradursi in un ulteriore beneficio per il contribuente anche nel caso in cui l'ufficio, essendo il reddito accertabile *superiore al maggior imponibile integrato aumentato della franchigia* stessa, proceda all'accertamento in rettifica dei redditi integrati sulla base degli elementi in suo possesso. In questo caso, se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione dei redditi originaria, in sede di accertamento non è richiesto il pagamento dell'imposta dovuta sulla parte del maggior imponibile corrispondente alla predetta «franchigia».

b) *Richiesta di definizione «automatica» delle imposte*

In caso di richiesta di definizione «automatica» delle imposte sui redditi è preclusa la possibilità, per gli uffici delle imposte, di effettuare accertamenti in relazione ai periodi di imposta interessati.

La richiesta di definizione deve riguardare, a pena di nullità, tutte le imposte (IRPEF e ILOR) e tutti i periodi per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento.

Quindi la definizione automatica deve obbligatoriamente riguardare tutti gli anni dal 1985 al 1990 ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984, gli anni dal 1984 al 1990.

Devono essere compresi anche gli anni per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando per detti accertamenti la possibilità di fruire del condono con le modalità di integrazione semplice come illustrato al precedente punto 1, lett. *b)*;

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 se per gli stessi non è stata presentata dichiarazione integrativa semplice con le modalità di cui al precedente punto 1 lett. *b)*;

— avvisi di irrogazione di pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione d'imposta.

È facoltà del contribuente comprendere anche gli anni 1983 e 1984 per i quali i termini per l'accertamento sono stati prorogati dall'art. 19 del decreto legge n. 69 del 1989 (imprenditori in regime di contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni che non si sono avvalsi del differimento dei termini di cui agli artt. da 14 a 19 dello stesso decreto legge) e l'anno 1984 per il quale il termine per l'accertamento è stato prorogato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 142 del 1991 (contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli eventi del dicembre 1990).

Non possono fruire della definizione automatica i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in alcuno degli anni che è obbligatorio includere nella detta definizione automatica.

Per ottenere la definizione automatica deve essere versato, per ciascun periodo di imposta e per ciascuna imposta, un importo calcolato in misura percentuale rispetto all'imposta lorda e relative addizionali già a suo tempo dichiarate.

Per il calcolo della detta percentuale sono previsti due distinti metodi, l'uno applicabile da parte di qualsiasi contribuente, l'altro soltanto dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito in ciascun periodo di imposta ricavi o compensi non superiori agli ammontari più avanti evidenziati.

Per la definizione con il metodo valevole per tutti i contribuenti è necessario che sia versato un importo calcolato applicando a ciascuna imposta lorda e addizionali a suo tempo dichiarate le seguenti percentuali fissate «per scaglioni»:

— 20 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda e addizionali fino a 10 *milioni*;

— 18 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda e addizionali che eccede 10 milioni e fino a 40 milioni;

— 15 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda e addizionali che eccede 40 milioni.

I contribuenti che hanno dichiarato redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono applicare, se più favorevole del precedente, un altro metodo di calcolo della predetta percentuale, purché sussistano le seguenti condizioni per ciascun anno interessato dalla definizione automatica:

— compensi dichiarati non superiori a 700 milioni, per gli esercenti arti e professioni;

— ricavi dichiarati non superiori a 700 milioni, per gli imprenditori che esercitano attività di servizi, intermediazione, trasporto, alberghiera, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi;

— ricavi dichiarati non superiori a 2 miliardi, per gli imprenditori esercenti attività di produzione di beni;

— ricavi dichiarati non superiori a 5 miliardi, per gli imprenditori esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti.

Nel caso in cui il contribuente nel medesimo anno eserciti più attività di impresa, in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi, si deve far riferimento all'attività da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi se le operazioni concernenti le diverse attività sono state annotate distintamente nelle scritture contabili. In mancanza della distinta annotazione deve farsi riferimento, invece, al limite di 5 miliardi relativamente all'ammontare *complessivo ed indistinto dei ricavi*; se tale limite *risulta* superato non può essere applicata per il periodo di imposta interessato la percentuale di calcolo «alternativa .

Le ulteriori *condizioni richieste per l'applicazione del metodo in* questione in ciascuno dei periodi di imposta per i quali viene richiesta la definizione automatica sono le seguenti:

— l'attività deve essere stata esercitata per l'intero periodo di imposta;

— il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dichiarati (anche se provenienti dalla partecipazione in società di persone o associazioni tra artisti e professionisti) non devono essere, nel loro insieme, inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo.

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato sia costituito, oltre che dai redditi sopra menzionati, anche da altri redditi; per la individuazione della percentuale «alternativa» applicabile devono essere separa-

tamente determinate la percentuale afferente al reddito d'impresa e quella concernente il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e deve essere applicata la più elevata, tenendo anche conto delle percentuali determinate dalle società o associazioni di cui il contribuente è socio o associato.

Ovviamente per i periodi d'imposta per i quali non è possibile applicare il metodo alternativo in quanto non sussistano tutte le condizioni sopra illustrate, deve farsi riferimento, ai fini della definizione automatica, alle ordinarie modalità di calcolo.

Per i soggetti sopra menzionati ed i periodi per i quali sono state rispettate le dette condizioni per la determinazione della percentuale alternativa occorre procedere alla applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990. Va, a tal fine, preliminarmente verificata la esistenza dello scostamento previsto dall'art. 3, comma 1, *nei confronti dei soggetti con compensi o ricavi non superiori a 18 milioni* di lire, ovvero degli scostamenti previsti dall'art. 3, comma 2 nei confronti degli altri contribuenti.

In assenza dei predetti scostamenti la percentuale alternativa applicabile per il 1990 e per gli anni precedenti è pari a zero e, conseguentemente, risultano dovuti, per ciascun anno, i soli importi minimi previsti nella tabella 5 (pag. 13).

Per i contribuenti con compensi o ricavi non superiori a 18 milioni di lire, qualora l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati per il 1990 risulti inferiore a quelli determinati induttivamente, entro il limite di 18 milioni, sulla base di due o più coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B, allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990, ai fini della determinazione della percentuale alternativa applicabile si dovrà far riferimento all'im*porto risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari.*

Per gli altri contribuenti (ivi compresi quelli con compensi o ricavi dichiarati non superiori a 18 milioni di lire per i quali, applicando *i coefficienti di congruità di cui alle predette tabelle* A e B, *sono stati* determinati ricavi o compensi presunti superiori al predetto limite di 18 milioni), qualora sia stata verificata l'esistenza di due o più scostamenti dai coefficienti di congruità di cui alle tabelle C, D ed E allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990, ai fini della determinazione della percentuale alternativa applicabile si dovrà far riferimento ai ricavi o compensi determinati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, *H ed I allegate al D.P.C.M. 21 dicembre 1990.*

La percentuale alternativa applicabile per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 18 milioni di lire è pari a quella risultante dal *rapporto tra i seguenti elementi:*

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa applicabile per tutti gli altri contribuenti è, invece, pari a quella risultante dal rapporto tra i seguenti elementi:

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, H ed I allegate al predetto D.P.C.M. 21 dicembre 1990 ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice *dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;*

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa deve essere, quindi, calcolata come segue:

$$\frac{\textit{Ricavi o Compensi da coefficienti} - \textit{Ricavi o Compensi dichiarati}}{\textit{Ricavi o Compensi dichiarati}} \times 100$$

Di regola i predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati ed agli elementi relativi all'anno 1990 in quanto per gli anni precedenti i ricavi o compensi da raffrontare con quelli dichiarati si ottengono riducendo i ricavi o compensi presunti, determinati per l'anno 1990, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine l'importo dei detti ricavi o compensi presunti deve essere diviso per i valori indicati nella tabella contenuta nelle istruzioni al quadro D.

Pertanto, per gli anni precedenti al 1990 non deve procedersi ad una distinta determinazione dei ricavi o compensi presunti sulla base dei dati e delle notizie relative ai singoli anni.

Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al periodo d'imposta 1990, i ricavi o compensi presunti, da prendere a base per il calcolo della percentuale «alternativa», vanno determinati con riferimento al primo periodo d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante l'intero periodo d'imposta prendendo a base i dati relativi al medesimo periodo di imposta.

Conseguentemente il 1990 può costituire anno base per la determinazione dei ricavi o compensi presunti da raffrontare con quelli dichiarati a condizione che:

— il contribuente abbia esercitato l'attività per l'intero periodo *d'imposta ed esistano quindi dati ed elementi utilizzabili per l'applicazioni dei coefficienti;*

— sia stato dichiarato un ammontare di ricavi o compensi non superiore ai limiti di 700 milioni, 2 miliardi e 5 miliardi precedentemente indicati.

Come già precisato, possono utilizzare la modalità di calcolo «alternativa» anche i contribuenti che hanno dichiarato redditi di partecipazione, che sommati ad eventuali redditi di impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, risultino di ammontare non inferiore al 60% del reddito imponibile dichiarato.

La percentuale applicabile per la definizione automatica delle imposte dovute dai soci o associati o dal coniuge, in caso di azienda gestita in comunione tra i coniugi, è quella che è possibile determinare *confrontando i ricavi o compensi dichiarati dalle società di persone*, dalle associazioni fra artisti e professionisti e dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria da cui derivano i redditi da partecipazione con i compensi o ricavi calcolati per gli stessi soggetti applicando i coefficienti di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1990 opportunamente ridotti per gli anni precedenti il 1990.

È previsto il versamento di un importo minimo che, nei confronti dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, è stato graduato in relazione all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati (vedi tabella 5 pag. 16).

Il detto importo minimo deve essere versato anche in caso di definizione automatica dei periodi chiusi in perdita (per i quali sono stabilite particolari modalità di definizione).

Per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a L. 2.000.000.

La definizione automatica non può essere richiesta in relazione alle imposte relative ai redditi a tassazione separata.

Prima di passare al distinto esame delle diverse modalità di integrazione giova ricordare che, ai fini del condono, si considerano dichiarati, oltre ai redditi, alle perdite, alle imposte lorde ed alle addizionali esposti nella dichiarazione dei redditi, anche quelli risultanti:

— *dalle dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla* data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente;

— dai modelli 101 presentati in luogo della dichiarazione in assenza delle condizioni previste dalla legge;

— dalle dichiarazioni presentate in occasione del differimento dei termini di cui agli artt. da 14 a 19 del decreto legge n. 69 del 1989;

— dalle dichiarazioni di condono dei fabbricati presentate ai sensi degli artt. da 5 a 8 del decreto legge n. 383 del 1989;

— dalle dichiaraztaioni integrative presentate ai fini del «ravvedimento operoso» previste dall'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

Le variazioni dei dati dichiarati conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni sopra elencate ai *sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica* n. 600 del 1973 non esplicano alcuna efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative.

Nella colonna «Nuovo imponibile» contenuta nei quadri delle dichiarazioni integrative deve essere indicato l'imponibile risultante dalle dichiarazioni sopra evidenziate aumentato di quello che si intende integrativamente dichiarare.

Poiché la dichiarazione integrativa non può essere presentata dai coniugi in forma congiunta, chi ha presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi per uno o più degli anni che intende integrare deve rilevare dalla dichiarazione originaria i dati relativi alla propria dichiarazione integrativa. Questa, presentata da uno dei coniugi, non ha effetto *nei confronti dell'altro.*

Premesso quanto sopra in ordine alle linee strutturali della normativa di condono, per la esatta comprensione e la corretta utilizzazione delle norme agevolative vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa con distinto riferimento alle diverse modalità di integrazione previste dalla legge.

7. ISTRUZIONI COMUNI PER L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO

In presenza di controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie o altri organi giudicanti, **nelle apposite colonne dei quadri C, E, F e G**, in corrispondenza di ogni periodo d'imposta interessato dalle controversie, devono essere riportati i seguenti dati:

— **Stato del contenzioso** - va indicato:

1 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di I grado;

2 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di I grado, ma non è stato ancora instaurato il contenzioso in II grado;

3 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di II grado;

4 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di II grado, ma non è stato ancora instaurato il contenzioso presso la Commissione tributaria Centrale o la Corte di Appello;

5 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria Centrale;

6 - se la controversia pende presso la Corte di Appello;

7 - *se la controversia pende presso la* Corte di Cassazione.

— **Data del ricorso** - va indicata: la data di spedizione (se inviato per posta) o di presentazione (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale o del ricorso in via incidentale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso organi giurisdizionali di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio la «data del ricorso» non va riportata.

— **Numero di riferimento** - va indicato: il numero di raccomandata (se inviato per posta) o il numero di ricevuta (se consegnato a mano) del ricorso o dell'appello principale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso organi giurisdizionali di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio in questa colonna deve essere riportato il numero assegnato alla suddetta impugnazione dalla segreteria dell'organo che l'ha ricevuta.

Tale numero è rilevabile dalla copia della stessa impugnazione notificata al contribuente.

— **Tipo** - va indicato·

M - se l'atto di impugnazione è stato consegnato a mano,

P - se l'atto di impugnazione è stato inviato per posta:

U - se l'atto di impugnazione è stato proposta solo dall'ufficio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. QUADRI A e B

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente *il* codice fiscale.

L'indicazione del recapito telefonico (prefisso e numero) è richiesta per consentire all'Ufficio delle Imposte o al Centro di servizio di entrare in contatto diretto con il contribuente in caso di errori o incertezze; pertanto è utile indicare il recapito telefonico presso il quale il contribuente è reperibile dalle 8 alle 14.

Il riquadro «RAPPRESENTANTE» deve essere compilato, in aggiunta al riquadro «DICHIARANTE», dai seguenti soggetti che debbono provvedere anche a sottoscrivere la dichiarazione:

— CODICE STATO «1»: eredi di persone decedute;

— CODICE STATO «2»: curatori fallimentari con riferimento ai redditi di persone fisiche fallite;

— CODICE STATO «3»: curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti;

— CODle deiCE STATO «4»: rappresentanti legali di persone fisiche incapaci, genitori limitatamente ai redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale, ecc..

Gli eredi o rappresentanti debbono indicare nel riquadro «DICHIARANTE» i dati della persona deceduta, fallita, incapace, ecc., il cui codice fiscale deve essere indicato sulla busta con la quale viene spedita la dichiarazione integrativa.

Coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente (che utilizzano il quadro H) devono compilare, con i propri dati, soltanto il riquadro «DICHIARANTE».

2. QUADRO C - IRPEF ed ILOR

Il quadro C va compilato da tutti i contribuenti relativamente ai periodi di imposta per i quali presentano la dichiarazione integrativa. Ai fini dell'integrazione dei redditi soggetti a tassazione separata deve essere compilato il quadro E; per la estinzione delle controversie relative ad infrazioni formali va compilato il quadro F; relativamente alle controversie concernenti accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 va compilato il quadro G.

Di seguito sono illustrate le diverse modalità di calcolo previste per la determinazione dell'imposta da versare. La modalità di calcolo varia in relazione al tipo di integrazione prescelta (codificata nella tabella 1), alla situazione tributaria esposta nella originaria dichiarazione dei redditi (codificata nella tabella 2) ed all'eventuale stato del contenzioso.

Per una più agevole compilazione del quadro C si consiglia di utilizzare gli appositi prospetti di calcolo posti al termine delle presenti *istruzioni. Si fa presente che nelle seguenti* istruzioni l'espressione "dichiarazione originaria" deve essere riferita anche alle eventuali integrazioni risultanti da dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. da 14 a 19 del decreto-legge n. 69 del 1989, degli artt. da 5 a 8 del decreto-legge n. 383 del 1989 e dell'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

Indipendentemente *dalla modalità di calcolo utilizzata nella colon*na 7 va indicato l'Ufficio o il Centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione originaria.

2.1. Integrazione in assenza di accertamento

2.1.1. Integrazione con definizione automatica delle imposte

Il contribuente che intende evitare ogni futuro accertamento deve compilare la dichiarazione integrative secondo le modalità di calcolo indicate di seguito sulla base della propria situazione tributaria.

Modalità di calcolo n. 1

La modalità di calcolo n. 1 è *utilizzabile per i periodi di* imposta relativamente ai quali il *contribuente*

— ha presentato mod. 740 o 101/integrato (o mod. 101 pur in presenza di altri redditi tassabili),

— dal mod. 740 non emergono perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi;

— nel mod. 740 non sono state compensate perdite dei periodi d'imposta precedenti.

Il prospetto I (pag. 18) va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 1;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 11;

— nella colonna «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percen*tuale alternativa determinata nel quadro* D;

— nella colonna «A» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEF risultante dalla dichiarazione originaria mod. 740 o mod. 101/integrato o mod. 101 (individuabile in base alle indicazioni riportate nella tabella 3, pag. 15);

— *nella colonna «B» l'ammontare dell'*IRPEF calcolata applicando all'imposta indicata nella colonna A le percentuali indicate nella tabella 4, (pag. 16) ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali *indicate nella dichiarazione originaria mod.* 740 o 101/integrato (individuabile sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 3, pag. 15);

— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato applicando all'importo indicato nella colonna «C» le percentuali indicate nella tabella 4 *ovvero la percentuale alternativa indicata* nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;

— nella colonna «F» l'importo di colonna «B» se l'importo di colonna «E» è superiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 5 (pag. 16), ovvero, se inferiore, la differenza tra il detto valore minimo e l'importo di colonna «D».

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— l'«IRPEF DA VERSARE» (colonna F) alla colonna 12;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla colonna 15.

Modalità di calcolo n. 2

La modalità di calcolo n. 2 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato modello 740 nel quale sono state compensate perdite di periodi d'imposta precedenti.

Il prospetto I (pag. 18) va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 1;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 10;

— nella colonna «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percentuale alternativa determinata nel quadro D;

— nella colonna «A» l'ammontare dell'imposta lorda (determinata sulla base delle aliquote dell'anno interessato - desumibili dalla tabella 7 a pag. 17) corrispondente all'imponibile risultante dalla somma dell'imponibile indicato nella dichiarazione originaria e dell'ammontare della perdita compensata nello stesso anno; tali valori possono essere individuati sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'ammontare dell'IRPEF calcolata applicando all'imposta indicata nella colonna A le percentuali indicate nella tabella 4 (pag. 16), ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato applicando all'imposta indicata nella colonna «C» le percentuali indicate nella tabella 4 (pag. 16) ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;

— nella colonna «F» l'importo di colonna «B» se l'importo di colonna «E» è superiore ai valori minimi previsti riportati in tabella 5 (pag. 16), ovvero se inferiore la differenza tra il valore minimo previsto e l'importo di colonna «D».

Per la corretta compilazione del quadro «C» riportare in corrispondenza dell'anno interessato:
— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— l'«IRPEF DA VERSARE» (colonna F) alla colonna 12;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla colonna 15.

Modalità di calcolo n. 3

La modalità di calcolo n. 3 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato mod. 740 dal quale emergono perdite da riportare nei periodi d'imposta successivi.

Devono essere utilizzati nell'ordine il prospetto II ed il prospetto I riportati a pag. 18.

Il prospetto II va compilato riportando:
— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;
— nella colonna «G» l'eccedenza della perdita riportabile in deduzione nel quinquennio successivo individuabile sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 3 (pag. 15);
— nella colonna «H» il 30% dell'importo risultante dalla colonna «G»;
— nella colonna «I» il 10% del valore esposto nella colonna «H», ovvero, se superiore, il valore minimo indicato nella tabella 5 (pag. 16).

Il prospetto I va compilato riportando:
— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;
— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 1;
— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 20;
— nella colonna «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percentuale determinata nel quadro «D»;
— nella colonna «B» l'importo indicato nella colonna «I» del prospetto II;
— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni riportate nella tabella 3 (pag. 15);
— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato applicando all'imposta indicata nella colonna «C» le percentuali indicate nella tabella 4 (pag. 16) ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;
— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;
— nella colonna «F» l'importo di colonna «B», se l'importo di colonna «E» è superiore ai valori minimi previsti riportati in tabella 5 (pag. 16), ovvero se inferiore la differenza tra il valore minimo previsto e l'importo di colonna «D».

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso in corrispondenza dell'anno interessato:
— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— l'«IRPEF DA VERSARE» (colonna F) alla colonna 12;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla colonna 15.

Modalità di calcolo n. 4

La modalità di calcolo n. 4 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali il contribuente non ha presentato dichiarazione dei redditi o mod. 101, pur ricorrendone l'obbligo.

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'integrazione con definizione automatica delle imposte nel caso di dichiarazione omessa per tutti gli anni dal 1985 al 1990.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:
— il codice 30 alla colonna 2;
— il codice 1 alla colonna 8;
— l'importo di 2.000.000 alla colonna 12.

Modalità di calcolo n. 5

La modalità di calcolo n. 5 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali il contribuente ha presentato il mod. 101 in assenza di altri redditi tassabili.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:
— il codice 40 alla colonna 2;
— il codice 1 alla colonna 8.

2.1.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 6

La modalità di calcolo n. 6 è utilizzabile dai contribuenti che presentano dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito o una minore perdita.

La scelta di tale modalità di integrazione non preclude la possibilità per gli uffici delle imposte di procedere all'accertamento ed è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito o una minore perdita riportabile nel quinquennio successivo di importo non inferiore a L. 500.000. In presenza di perdita riportabile inferiore a L. 500.000 la stessa dovrà essere annullata e dovrà essere indicato un reddito imponibile almeno pari alla differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata.

Il contribuente che intende avvalersi di tale modalità di calcolo può utilizzare il prospetto III (pag. 18) da compilare riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 2 ovvero il codice 5 qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il relativo codice individuato nella tabella 2;

— nella colonna «A» l'ammontare del reddito imponibile IRPEF risultante dalla dichiarazione originaria mod. 740 o mod. 101/integrato ovvero nel mod. 101; nel caso in cui dalla dichiarazione originaria mod. 740 emerga una perdita, riportare nella colonna «A» detta perdita; l'imponibile o la perdita da riportare sono individuabili sulla base delle indicazioni contenute nella tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEF risultante dalla dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni della tabella 3;.

— nella colonna «C» il nuovo reddito o la nuova perdita ridotta che si intende dichiarare;

— nella colonna «D» l'imposta lorda corrispondente al nuovo imponibile, calcolata sulla base della tabella delle aliquote dell'anno che interessa (tabella 7, pag. 17);

— *nella colonna «E» la differenza tra l'importo di colonna «D»* e quello di colonna «B»;

— nella colonna «F» le ritenute nonché i crediti d'imposta originariamente non dichiarati relativi al maggior imponibile risultanti dai certificati dei sostituti di imposta e dagli altri documenti allegati;

— nella colonna «G» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quello di colonna «F». Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «G» ed «M» è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 5 (pag. 16), l'importo da indicare nella colonna «G» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo.

Per i *periodi* di imposta *per* i quali non è stata presentata la dichiarazione, l'importo da indicare è pari a L. 2.000.000.

Per i periodi d'imposta nei quali dalla dichiarazione originaria emerga una perdita riportabile, per avvalersi della concessione dell'amnistia *il contribuente deve indicare nella* dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione; se tale importo è inferiore ai valori minimi previsti riportati nella tabella 5, devono *essere versati* i *suddetti importi minimi:*

— nella colonna «ANNO» nuovamente l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «H» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria, individuabile sulla base delle *indicazioni riportate* in tabella 3;

— nella colonna «I» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

— *nella colonna «L» la differenza tra l'importo di colonna «I»* e quello di colonna «H»;

— nella colonna «M» la *maggiore* imposta da versare, pari al 16,2% *dell'importo di colonna «L»; per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15%* dell'importo di colonna I è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della *dichiarazione* integrativa riportare nello stesso in corrispondenza dell'anno interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla colonna 9;
— le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla colonna 10;
— *l'«IRPEF DA VERSARE»* (colonna G) alla colonna 12;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna I) alla colonna 13;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna M) alla colonna 15.

2.2. Integrazione in presenza di accertamento

2.2.1. Integrazione con estinzione della controversia

Il contribuente che intende estinguere la controversia deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo di seguito indicate.

La dichiarazione integrativa esplica effetti anche ai fini della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti davanti agli organi del contenzioso tributario.

Modalità di calcolo n. 7

La modalità di calcolo n. 7 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali **dalla dichiarazione originaria non emergono perdite dell'anno riportabili nei periodi d'imposta successivi.**

Si fa presente che nel caso di compensazione di perdite di esercizi precedenti, l'imponibile dichiarato, accertato e deciso dagli organi *giurisdizionali va considerato a lordo delle perdite compensate.*

Il prospetto IV, sez. A (IRPEF) della pagina 19 va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 3;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 10 ovvero 11 se nell'anno considerato sono state compensate o meno perdite di anni precedenti;

— nella colonna «A» l'imponibile dichiarato nella dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'imponibile accertato risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza tra la colonna «D» e la colonna «A»;

— nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 6 (pag. 16), tenendo presente che:

- *nel caso della assenza di decisione della Commissione* Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 6 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali *la tabella 6 consente di ottenere il maggiore imponibile da* sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F».

Nel caso di compensazione di perdite di esercizi precedenti nella colonna F deve essere indicato l'imponibile ottenuto sottraendo all'imponibile calcolato sulla base di tabella 5 la perdita compensata:

— nella colonna «G» l'imposta lorda accertata desumendola dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «H» l'imposta lorda dichiarata;

— nella colonna «I» l'imposta lorda calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» le aliquote previste per l'anno interessato (tabella 7, pag. 17).

— nella colonna «L» la differenza tra le ritenute accertate e quelle dichiarate;

— nella colonna «M» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» gli importi di colonne «H» ed «L»;

— nella colonna «N» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— *per la compilazione delle colonne* «O» occorre verificare se l'importo di colonna «M» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore, riportare a colonna «O» la differenza tra il *predetto ammontare del 20%* e l'importo di colonna «N» *indicando zero* nel caso che il *risultato sia negativo.*
- se è uguale o superiore riportare a colonna «O» la differenza tra l'importo di colonna «M» e quello di colonna «N», *indicando zero se il risultato è negativo.*

Il prospetto IV, sez. B (ILOR) della pagina 19 va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «A» l'imponibile ILOR dichiarato nella dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3 (pag. 15);

— *nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;*

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— *nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;*

— nella colonna «E» la differenza fra la colonna «D» e la colonna «A»;

— *nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della* tabella 6, tenendo presente che:

- nel caso di assenza della decisione della Commissione Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 6 consentono di ottenere *direttamente l'imponibile* da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali la tabella 6 consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F»;

— nella colonna «G» l'imposta accertata;

— nella colonna «H» l'imposta lorda dichiarata;

— nella colonna «I» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» l'aliquota del 16,2%; per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «F» è inferiore a L.132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%;

— nella colonna «L» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» l'importo di colonna «H»;

— nella colonna «M» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «N» occorre verificare se l'importo di colonna «L» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore riportare a colonna «N» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «M» indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «N» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «M», indicando zero se il risultato è negativo.

Per la corretta **compilazione del quadro «C»** della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato, dal prospetto IV sez. A (IRPEF):

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2**;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla **colonna 8**,

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) alla **colonna 9**;

— le «MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE» (colonna L) alla **colonna 10**;

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna N) alla **colonna 11**;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna O) alla **colonna 12**.

Dal **prospetto IV, sez. B** (ILOR):

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) alla **colonna 13**;

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna M) alla **colonna 14**;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna N) alla **colonna 15**.

Modalità di calcolo n. 8

La modalità di calcolo n. 8 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali dalla dichiarazione originaria **emergono perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi.**

Il **prospetto IV, sez. A** (IRPEF) della pagina 19 va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il **codice 3**;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice 20**;

— nella colonna «A», preceduta dal segno meno, l'eccedenza di perdite dell'anno esposta nella dichiarazione originaria, individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'eccedenza di perdite preceduta dal segno meno, o l'eventuale imponibile accertati risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C»:

- la differenza tra l'importo di colonna «A» e quello di colonna «B» se quest'ultimo esprime una perdita, senza tener conto degli eventuali segni negativi;
- la somma degli importi (presi senza segno) di colonna «A» e di colonna «B» se quest'ultima esprime un reddito imponibile;

— nella colonna «D» l'eccedenza di perdite, preceduta dal segno meno, o l'eventuale imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E»:

- la differenza tra l'importo di colonna «A» e quello di colonna «D» se quest'ultimo esprime una perdita, senza tener conto degli eventuali segni negativi;
- la somma degli importi (presi senza segno) di colonna «A» e di colonna «D» se quest'ultimo esprime un reddito imponibile;

— nella colonna «F» la nuova perdita, preceduta dal segno meno, o il nuovo imponibile calcolati sulla base della tabella 6 (pag. 16), tenendo presente che le indicazioni riportate in tabella 6 consentono di ottenere l'importo da sottrarre dall'eccedenza di perdita originaria riportata alla colonna «A». È da notare che se l'importo ottenuto sulla base della tabella 6 è superiore all'eccedenza di perdita originaria la differenza ottenuta costituisce un imponibile.

Se nella colonna «F» è evidenziata una perdita non è necessario compilare le colonne rimanenti del prospetto. Se invece è evidenziato un reddito imponibile proseguire la compilazione del prospetto indicando:

— nella colonna «G» l'imposta lorda accertata;

— nella colonna «I» l'imposta lorda calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» le aliquote previste per l'anno interessato (tabella 7, pag. 17);

— nella colonna «I» la differenza tra le ritenute accertate e le ritenute dichiarate;

— nella colonna «M» l'importo ottenuto sottraendo dall'importo di colonna «I» l'importo di colonna «L»;

— nella colonna «N» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «O» occorre verificare se l'importo di colonna «M» è inferiore al 20% di colonna «G»:

- se è inferiore riportare a colonna «O» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «N», indicando zero nel caso che il risultato sia negativo,
- se è uguale o superiore riportare a colonna «O» la differenza tra l'importo di colonna «M» e quello di colonna «N» indicando zero se il risultato è negativo.

Il **prospetto IV, sez. B** (ILOR) della pagina 19 va compilato indicando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «A» l'imponibile ILOR dichiarato nella dichiarazione originaria desunto sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza tra la colonna «D» e la colonna «A»;

— nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 6, tenendo presente che:

- nel caso di assenza di decisione della Commissione Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 6 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F»;

— *nella colonna «G» l'imposta accertata desumendola dall'avviso di accertamento;*

— nella colonna «H» l'imposta dichiarata nella dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3;

— nella colonna «I» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» l'aliquota del 16,2%; per gli anni dal 1982 al 1985 se il 15% dell'importo di colonna «F» è inferiore a L. 132.000 la percentuale da applicare è del 15%. *Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%;*

— nella colonna «L» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» l'importo di colonna «H»;

— nella colonna «M» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «N» occorre verificare se l'importo di colonna «L» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore riportare a colonna «N» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «M», indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «N» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «M», indicando zero se il risultato è negativo.

Per la corretta **compilazione del quadro «C»** della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

dal prospetto IV, sez. A (IRPEF):

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2**;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla **colonna 8**;

— il «NUOVO IMPONIBILE», preceduto dal segno meno in caso di perdita, (colonna F) alla **colonna 9**;

— le «MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE» (colonna L) alla **colonna 10**;

— i «AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna N) alla colonna 11;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna O) a colonna 12.

dal prospetto IV, sez. B (ILOR):

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) alla colonna 13;

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (colonna M) alla colonna 14;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna N) a colonna 15.

2.2.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 9

Il contribuente può presentare dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito o una minore perdita rispetto ai dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione integrativa non estingue la controversia che prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile *accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa stessa.*

Si ricorda che tale modalità di integrazione è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito o una minore perdita di importo non inferiore a L. 500.000.

In presenza di perdita riportabile inferiore a L. 500.000 la stessa dovrà essere annullata e dovrà essere indicato un reddito imponibile almeno pari alla differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata.

Il contribuente che intende avvalersi dell'integrazione semplice deve utilizzare il prospetto III, riportato a pagina 18, da compilare riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÁ DI INTEGRAZIONE» il codice 4 ovvero il codice 6 qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il relativo codice individuato nella tabella 2;

— nella colonna «A» l'ammontare del reddito imponibile IRPEF risultante dalla dichiarazione originaria mod. 740 o mod. 101/integrato ovvero dal mod. 101; nel caso che dalla dichiarazione originaria mod. 740 emerga una perdita, riportare nella colonna «A» detta perdita con il segno meno; l'imponibile o la perdita da riportare sono individuabili sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3 (pag. 15);

— nella colonna «B» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEF risultante dalla dichiarazione originaria individuabile sulla base delle indicazioni della suddetta tabella 3;

— nella colonna «C» il nuovo reddito o la nuova perdita ridotta che si intende dichiarare;

— nella colonna «D» l'imposta lorda corrispondente al nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella delle aliquote dell'anno che interessa (tabella 7, pag. 17);

— nella colonna «E» la differenza tra l'importo di colonna «D» e quello di colonna «B»;

— nella colonna «F» la differenza tra le ritenute accertate e quelle dichiarate;

— nella colonna «G» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quello di colonna «F»; indicare zero se tale differenza è negativa. Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «G» ed «M» è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 5 (pagina 16), l'importo indicato nella colonna «G» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo.

Per i periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi il valore minimo da versare è pari a L. 2.000.000.

Per i periodi d'imposta nei quali dalla dichiarazione originaria emerga una perdita riportabile, per avvalersi della concessione dell'amnistia il contribuente deve indicare nella dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione; se tale importo è inferiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 5, deve essere versato il suddetto importo minimo:

— nella colonna «H» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria, individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3;

— nella colonna «I» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

— nella colonna «L» la differenza tra l'importo di colonna «I» e quello di colonna «H»;

— nella colonna «M» la maggiore imposta da versare pari al 16,2% dell'importo di colonna «L»; per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «I» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla colonna 9;

— le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla colonna 10;

— l'«*IRPEF DA VERSARE*» (colonna G) alla colonna 12;

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna I) alla colonna 13;

— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna M) alla colonna 15.

3. QUADRO D — Dati e notizie rilevanti per la definizione automatica delle imposte relative ad anni non accertati

Il quadro D va utilizzato dagli esercenti attività commerciali e dagli esercenti arti e professioni che richiedono la definizione «automatica» delle imposte dovute per i periodi di imposta non accertati e che possono applicare la percentuale «alternativa» in base a quanto già chiarito nel paragrafo 6, punto 2, lett. *b)*, delle istruzioni generali.

Se nei periodi di imposta per i quali è chiesta la determinazione automatica sono stati conseguiti redditi di tipo diverso (d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione) ovvero redditi derivanti dalla partecipazione in più società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'art. 5 del T.U.I.R. devono essere compilati distinti quadri D in riferimento all'attività di impresa, all'attività di lavoro autonomo ed a ciascuna delle dette società o associazioni.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti da confrontare con quelli dichiarati, il contribuente deve determinare, innanzitutto, i ricavi o compensi che si riferiscono all'anno base (generalmente il 1990) applicando ai dati ed agli elementi riferibili a tale anno (ammontare delle retribuzioni corrisposte, costo del venduto, anzianità di esercizio dell'attività, etc.) i coefficienti di congruità e quelli presuntivi approvati con il D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Per l'applicazione dei predetti coefficienti si deve tenere conto di quanto previsto dal D.P.C.M. in questione e di quanto precisato nelle presenti istruzioni.

Si ricorda che i coefficienti di congruità sono contenuti nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al predetto D.P.C.M.

La tabella A contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa con ricavi fino a 18 milioni.

La tabella B contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con compensi fino a 18 milioni.

La tabella C contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa con ricavi compresi tra 18 e 360 milioni.

La tabella D contiene i coefficienti di congruità da applicare agli *esercenti attività professionali ed artistiche* con compensi compresi tra 18 e 360 milioni titolari anche di reddito di lavoro dipendente.

La tabella E contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con compensi compresi tra 18 e 360 milioni non titolari di reddito di lavoro dipendente.

I coefficienti presuntivi sono contenuti, invece, nelle tabelle F, G, H ed I allegate al predetto D.P.C.M..

La tabella F contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività d'impresa che si avvalgono dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti.

La tabella G contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività d'impresa che non si avvalgono dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti.

La tabella H contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività professionali e artistiche titolari di redditi di lavoro dipendente.

La tabella I contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività professionali e artistiche non titolari di redditi di lavoro dipendente.

Per le associazioni tra artisti e professionisti vanno utilizzate le tabelle D e *H*, previste per i titolari di redditi di lavoro dipendente, se in tale situazione si trova almeno la metà degli associati.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti sulla base dei coefficienti di congruità, dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta, nonché il rigo corrispondente al codice della detta attività, occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci previste nelle tabelle A, B, C, D ed E (consumi, beni strumentali, retribuzioni, ecc.). I risultati così ottenuti, eccezion fatta per il coefficiente "indice di rotazione", vanno adeguati territorialmente applicando il correttivo previsto dalla tabella M.

Per il calcolo di compensi o ricavi presunti sulla base dei coefficienti presuntivi, dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta (imprese che si avvalgono o meno di dipendenti e/o coadiuvanti, lavoratore autonomo che svolga o meno anche un'attività di lavoro dipendente), nonché il rigo corrispondente al codice della detta attività, vanno effettuate, in sequenza, le operazioni di seguito indicate:

a) somma degli importi che si ottengono moltiplicando i coefficienti indicati nelle tabelle (beni strumentali, consumi, altri costi, anzianità, ecc.) per i valori corrispondenti a ciascuna voce;

b) adeguamento territoriale del predetto ammontare in base ai coefficienti correttivi contenuti nella tabella M allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990;

c) maggiorazione di 18 milioni; in caso di calcolo della percentuale relativa ai compensi presunti delle associazioni tra artisti e professionisti tale importo deve essere moltiplicato per il numero degli associati ridotto di uno;

d) applicazione, all'ammontare determinato in base alle lettere precedenti delle seguenti riduzioni:

— 10%: in caso di esercenti attività di impresa titolari anche di reddito di lavoro dipendente; in caso di calcolo della percentuale relativa ai ricavi presunti della società di persone alle quali il contribuente partecipa, tale riduzione spetta proporzionalmente al numero dei soci che svolgono la predetta attività di lavoro dipendente;

— 25%, 15% e 10%: rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del quadro si precisa quanto segue.

Nella **sezione 1** devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei coefficienti di ricavi e compensi. I dati esposti nelle diverse caselle di questa sezione devono essere moltiplicati per i coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Nel **rigo D1, casella 1**, va indicato l'anno preso a base per l'applicazione dei coefficienti. Al riguardo si fa presente che qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti all'anno 1990 (perché l'attività non è stata esercitata o è stata esercitata per parte dell'anno, ovvero perché i ricavi o compensi dichiarati eccedono i limiti di compensi o ricavi indicati nel comma 2 dell'articolo 38) si deve far riferimento al primo anno precedente il 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo d'imposta e siano stati dichiarati compensi o ricavi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti nella norma sopra richiamata.

Vanno inoltre barrate:

– la **casella 2** se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di attività d'impresa;

– la **casella 3** se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di arti e professioni;

— la **casella 4** se il quadro viene compilato da un contribuente titolare di redditi di partecipazione che per la definizione automatica delle proprie imposte deve tenere conto della percentuale applicabile nei confronti della società o dell'associazione o dell'azienda coniugale gestita in comunione da cui derivano i predetti redditi di partecipazione.

Qualora il contribuente partecipi a più società o associazioni lo stesso deve tenere conto, ai fini della determinazione della percentuale applicabile alle proprie imposte delle percentuali che si riferiscono a ciascuna società o associazione.

Nel **rigo D2** deve essere descritta l'attività esercitata e vanno inoltre indicati i seguenti dati:

— il codice di attività (**casella 2**) e il subcodice (**casella 3**) desumibili dalle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Al riguardo si precisa che il contribuente deve previamente accertarsi se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto un numero di subcodice, avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta e che in mancanza dovrà comunque indicare solo il codice di attività.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi o ricavi conseguiti.

Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito;

— l'indicazione, da esprimere barrando la **casella 4**, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

— l'anno di inizio dell'attività (**casella 5**);

— l'anzianità di esercizio dell'attività (**casella 6**), indicando il numero degli anni di attività con esclusione dei primi cinque. Per coloro che hanno superato i trenta anni di attività in questa casella va indicato il numero che si ottiene sottraendo a 25 il numero degli anni di attività successivi al trentesimo. Per le associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'anzianità da indicare in questa casella è pari alla media delle anzianità determinate come sopra per i singoli associati.

Nel **rigo D3** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi o ricavi.

Nel **rigo D4** devono barrare la **casella 1** i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini, attività sanitaria in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi o compensi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi.

Negli altri casi, qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti, nel medesimo rigo deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica: a tal fine dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

Nel **rigo D5** vanno forniti i seguenti dati:

— per le persone fisiche, l'indicazione, da fornire barrando la **casella 1**, del contemporaneo esercizio di un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente;

— per le associazioni tra artisti o professionisti, l'indicazione del numero totale degli associati (**casella 2**), nonché del numero degli associati che esercitano contemporaneamente un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (**casella 3**);

— per le società di persone, l'indicazione del numero totale dei soci (**casella 4**), del numero dei soci con occupazione prevalente nella società (**casella 5**) e del numero dei soci che contemporaneamente esercitano un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (**casella 6**).

Nel **rigo D6**, nella **casella 1**, gli esercenti attività d'impresa devono indicare l'ammontare che si ottiene sommando:

a) le spese di competenza, comprensive delle somme attribuite per lavoro straordinario, sostenute in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale ed apprendisti che abbiano prestato la loro attività, per l'intero anno o per parte di esso. Le dette spese comprendono gli stipendi, i salari, le partecipazioni agli utili, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

b) la spesa di competenza del periodo d'imposta sostenuta in relazione a prestazioni rese da collaboratori coordinati e continuativi.

Gli esercenti arti e professioni devono, invece indicare la spesa sostenuta nel periodo di imposta, comprensiva delle somme attribuite per lavoro straordinario, in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti che hanno svolto l'attività nel corso dell'anno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) e da collaboratori coordinati e continuativi.

Non si applica il ragguaglio previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

In caso di attività svolte da imprese familiari e società di persone di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed all'art. 5 del TUIR, nonchè in presenza di associazioni in partecipazione va indicato, nella **casella 2**, l'importo del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attività, nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci, ridotto di uno, con occupazione prevalente nella società ovvero per il numero degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero per il numero dei collaboratori familiari (relativamente a questi ultimi, si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno di essi qualora essa sia inferiore al salario figurativo). In presenza di attività svolte da aziende coniugali non gestite in forma societaria l'importo da indicare nella **casella 2** deve comprendere anche una somma pari al salario figurativo. L'ammontare risultante dalla somma degli importi indicati nelle **caselle 1 e 2**, da riportare alla **casella 3**, è il valore da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti relativi alla voce «retribuzioni».

Si ricorda che per le associazioni tra artisti e professionisti l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente di congruità *relativo alle retribuzioni degli addetti deve essere aumentato*, ai fini del confronto con i compensi dichiarati, di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di uno. Tale importo non deve essere compreso nell'ammontare delle spese indicato nella casella 1 nè in quello dei salari figurativi evidenziato nella **casella 2**.

Nel rigo D6, casella 4, gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni devono indicare, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 50, commi 2 e 3, 67 e 68 del TUIR, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

Ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali devono essere applicati i seguenti criteri: non si tiene conto del valore degli *immobili*; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

Nel rigo D6, casella 5, deve essere indicato il costo del venduto o delle materie impiegate. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del TUIR — esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c*), dello stesso articolo, e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nel rigo D6, casella 6, va indicata la consistenza media di magazzino, pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto.

Dal rapporto tra i valori evidenziati alle **caselle 5 e 6** si ottiene l'indice di rotazione riferibile al contribuente che va confrontato con quello indicato nella tabella C. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta tabella C.

Nel rigo D6, casella 7, va indicato l'ammontare complessivo dei consumi sostenuti nel periodo d'imposta.

Per gli esercenti attività di impresa tale ammontare, si ottiene sommando:

a) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni etc..

Per gli esercenti arti e professioni vanno invece sommate:

a) le spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (telefax, videotel, etc.);

b) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica;

c) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di *carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.)* utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel rigo D6, casella 8, gli esercenti attività d'impresa con ricavi fino a 18 milioni devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta, risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, etc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Nel rigo D6, casella 9, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 e, per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del TUIR.

Nel rigo D6, casella 10, va indicata, in metri quadrati, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

La **sezione II** è riservata alla determinazione, secondo le modalità già illustrate, delle «percentuali alternative» per ciascuno degli anni *interessati*.

Nella colonna 1 sono indicati i periodi di imposta interessati. I righi che non riportano già prestampato l'anno possono essere utilizzati per gli anni 1983 e 1984 da parte dei contribuenti indicati nel paragrafo 2 delle istruzioni generali.

Nella colonna 2 va indicato, per ciascun anno, il tipo di attività esercitata utilizzando la seguente codifica:

1 - Esercenti arti e professioni;

2 - Esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;

3 - Esercenti attività di produzione di beni;

4 - Esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto, compresi gli ambulanti;

5 - Esercenti più di una delle tipologie dell'attività precedenti senza distinta annotazione nelle scritture contabili.

Nella colonna 3 vanno riportati, per ciascun anno, i ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Nella colonna 4 vanno invece evidenziati i compensi o i ricavi *calcolati secondo le modalità illustrate nel punto 2 lett. b) del paragrafo 6* delle istruzioni generali. In particolare, nel rigo corrispondente all'anno base (di norma il 1990) devono essere evidenziati i ricavi o compensi calcolati in base ai coefficienti di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, ed ai dati e notizie indicati nella sezione I. Nei righi successivi devono essere *indicati i valori ottenuti dividendo i ricavi o compensi* calcolati in riferimento all'anno base per il rispettivo coefficiente riportato nella tabella che segue, in corrispondenza dell'anno base e dell'anno indicato nella colonna 1 di ciascun rigo.

ANNO BASE:
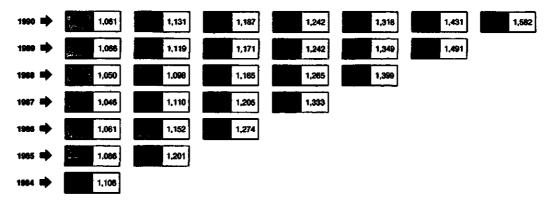
Nella **colonna 5** vanno indicate per ciascun anno, le percentuali di scostamento tra i ricavi o compensi calcolati e quelli dichiarati. Qualora i ricavi o compensi calcolati risultino, per un determinato anno, inferiori a quelli dichiarati, nel corrispondente rigo di **colonna 5** andrà riportato il valore zero. Negli altri casi la percentuale da indicare va arrotondata alla prima cifra decimale.

La **sezione III** va compilata esclusivamente nel caso in cui i dati riportati nelle sezioni precedenti si riferiscano alle società di persone, all'associazione tra artisti o professionisti o all'impresa coniugale cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, associato o coniuge. In tale sezione vanno indicati i dati identificativi di tale soggetto e non quelli del dichiarante. Nella **casella 1** deve essere indicato in modo chiaro il codice fiscale. Nella **casella 2** va indicata la denominazione della società o associazione, o, nel caso di imprese coniugali, il cognome e nome (nell'ordine) del titolare dell'impresa. Le **caselle 3, 4, 5, 6 e 7** vanno *compilate solo in riferimento ad imprese coniugali e sono destinate* all'indicazione del sesso, della data, del comune, e della provincia di nascita del titolare dell'impresa.

Le **caselle 8 e 9** vanno compilate in riferimento a società di persone e associazioni tra artisti e professionisti indicando, il comune e la provincia di domicilio fiscale della società o associazione.

La **sezione IV**, va compilata solo nel caso in cui vengano utilizzati più quadri D. In tal caso, ciascun quadro D, che potrà essere compilato anche utilizzando una fotocopia, dovrà essere numerato progressivamente nella **casella 1** e dovrà riportare il codice fiscale (**casella 2**) e la firma del dichiarante.

4. QUADRO E — Redditi soggetti a tassazione separata

Tale quadro deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno omesso di dichiarare o hanno dichiarato infedelmente redditi soggetti a tassazione separata. Per tali redditi, non è ammessa, relativamente agli anni non accertati, la dichiarazione integrativa con definizione automatica delle imposte di cui all'art. 38.

Le modalità di dichiarazione integrativa consentite per i redditi a tassazione separata sono le seguenti:

— dichiarazione integrativa semplice per gli anni non accertati, *mediante indicazione degli imponibili a suo tempo non dichiarati o infedelmente dichiarati*;

— dichiarazione integrativa semplice o estintiva della controversia per gli anni accertati.

Si ricorda che, in presenza di dichiarazione integrativa semplice, deve essere dichiarato un maggior reddito di almeno 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Si rinvia a quanto già precisato in merito alle menzionate modalità di integrazione nel paragrafo 6 delle istruzioni generali. L'IRPEF relativa ai redditi soggetti a tassazione separata dichiarati in questo quadro verrà liquidata dagli uffici e riscossa mediante iscrizione a ruolo tenendo conto delle imposte e degli interessi già pagati dal contribuente.

Nella **colonna 1** va indicato l'anno in cui sono stati percepiti i redditi che si intendono integrare.

Nelle **colonne 2, 3, 4 e 5**, vanno indicati i dati relativi all'eventuale controversia pendente secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali. Nella **colonna 6** si deve indicare l'ufficio o il centro di servizio presso il quale è stata, o doveva essere, presentata la dichiarazione. Nella **colonna 7** si deve indicare la modalità di integrazione prescritta secondo la codifica riportata in tabella 1 (valori 2, 3, 4, 5 e 6).

Gli altri dati da fornire sono:

— il nuovo imponibile che si intende dichiarare;

— l'ammontare delle ritenute d'acconto, originariamente non dichiarate, relative al maggior imponibile che viene dichiarato.

Tali dati vanno indicati, rispettivamente:

— nelle **colonne 8 e 9**, per gli arretrati di lavoro dipendente;

— nelle **colonne 11 e 12**, per le indennità di fine rapporto;

— nelle **colonne 14 e 15**, per gli altri redditi.

Nel caso di «indennità di fine rapporto» va anche indicato, nella **colonna 10**, l'anno di fine rapporto; mentre per gli «altri redditi» soggetti a tassazione separata va indicato l'anno in cui è sorto il diritto in **colonna 13**.

5. QUADRO F — Controversie relative ad infrazioni formali

Tale quadro va utilizzato dai contribuenti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi per oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni formali che non prevedono applicazione di imposta. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 35 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 5 delle istruzioni generali.

Nei confronti degli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° *dicembre* 1991 al 30 *aprile* 1992 *si applica la proroga dei termini di* presentazione della dichiarazione e quella dei versamenti illustrate nei paragrafi 4 e 5 delle dette istruzioni generali.

Le disposizioni concernenti la definizione delle controversie in oggetto interessano le medesime violazioni formali rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 21 del decreto-legge n 69 del 1989 ed illustrate nella circolare n. 17 del medesimo anno. Resta però esclusa la possibilità di estinguere le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate in sede di iscrizioni a ruolo effettuate dagli Uffici delle imposte e dai Centri di servizio ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, concernenti, in particolare, le ipotesi di omesso, carente o ritardato versamento delle imposte. Tali controversie non possono essere sanate in quanto l'articolo 57, comma 1, fa comunque salvi gli effetti della predetta liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.

Per ciascuno degli anni per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

— l'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento (**colonna 1**);

— i dati del contenzioso secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali (**colonne 2, 3, 4 e 5**);

— l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (**colonna 6**);

— l'importo delle sanzioni irrogate (**colonna 7**);

— l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette sanzioni (**colonna 8**).

6. QUADRO G — Controversie relative ad accertamenti parziali

Tale quadro va utilizzato dai contribuenti con riguardo agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che, ai fini del condono, i periodi di imposta per i quali sono stati notificati detti accertamenti si considerano non accertati; quindi il *contribuente può*, in relazione a detti periodi, avvalersi delle modalità di integrazione illustrate nel paragrafo 6, punto 2, delle istruzioni generali. Lo stesso articolo 33 precisa che resta tuttavia possibile presentare una dichiarazione integrativa «semplice», ai sensi del successivo articolo 36, indicando un imponibile o un maggior imponibile che, se coincide con quello accertato, comporta la estinzione della controversia. Nel caso in cui, invece, sia indicato un imponibile o un maggior imponibile inferiore a quello accertato, la controversia prosegue relativamente alla differenza. Si ricorda che deve essere dichiarato un maggior reddito pari almeno a 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Per ciascuno degli anni interessati occorre indicare:

— l'anno cui si riferisce l'accertamento (colonna 1);

— i dati del contenzioso secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali (colonne 2, 3, 4 e 5);

— l'ufficio che ha effettuato l'accertamento (colonna 6);

— il *nuovo imponibile* che si vuole dichiarare ai fini dell'IRPEF (colonna 7);

— le ritenute d'acconto relative al maggior imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF (colonna 8);

— l'IRPEF da versare, determinata sottraendo dall'IRPEF relativa al *nuovo* imponibile, l'imposta dichiarata e l'importo indicato nella colonna 8 (colonna 9);

— il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'ILOR (colonna 10);

— l'ILOR da versare, determinata sottraendo all'ILOR relativa al *nuovo imponibile* l'imposta dichiarata (colonna 11).

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO PERSO LA RAPPRESENTANZA DEL SOGGETTO PASSIVO O INADEMPIENTE (QUADRO H)

Tale quadro contiene l'istanza che può essere presentata da parte di coloro che, alla data del 30 settembre 1991, hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente.

Tale istanza, anche se contenuta nello stesso modello, è del tutto autonoma dalla dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche. Pertanto i soggetti interessati possono scegliere di presentare soltanto l'istanza (compilando i quadri A, H, L ed, eventualmente, M) o soltanto la dichiarazione integrativa (qualora intendano fruire del condono relativamente alla propria situazione tributaria, nel qual caso non va compilato il quadro H) ovvero entrambe.

L'articolo 67, comma 6, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che i detti soggetti possono presentare, tra il 1° ed il 30 aprile 1992 una *apposita istanza di sanatoria all'ufficio delle imposte al fine di evitare* l'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, a condizione che venga pagata la somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi d'imposta a cui le violazioni si riferiscono.

Si ricorda che la responsabilità degli amministratori per il pagamento delle sanzioni amministrative in solido con il soggetto rappresentato è sancita, ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 98, sesto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973. Al fini dell'IVA deve, invece, farsi riferimento al disposto dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

I soggetti interessati possono fruire della sanatoria a condizione che:

— presentino tra il 1° ed il 30 aprile 1992 apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale dell'ex rappresentante alla data di presentazione dell'istanza stessa;

— versino la somma di lire 2 milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono, con le modalità ed alle scadenze illustrate nel paragrafo 5 delle istruzioni generali.

L'istanza di sanatoria può riguardare, a scelta dei soggetti interessati, uno o più periodi di imposta.

Nel caso in cui sia stata esercitata contemporaneamente la rappresentanza di due o più soggetti passivi o inadempienti la somma di lire 2 milioni dovrà essere versata per ogni periodo d'imposta e per ciascuno dei soggetti cui le violazioni che si intendono sanare si riferiscono.

L'*istanza può essere presentata anche da parte degli eredi dei* soggetti che hanno perso la rappresentanza. Nel caso in cui questi ultimi siano deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992, gli eredi possono presentare la detta istanza entro il 30 settembre 1992 e versare le somme dovute con le modalità e alle scadenze precisate nel *paragrafo* 5 delle istruzioni generali.

Dalla presentazione dell'istanza consegue, innanzitutto, la inapplicabilità delle pene pecuniarie e delle soprattasse per il periodo o i periodi di imposta cui i versamenti delle somme previste dalla legge si riferiscono. Consegue, altresì, la estinzione dei giudizi in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Per ciascuno dei soggetti passivi o inadempienti di cui è stata esercitata la rappresentanza e per ciascuno dei periodi di imposta per i quali si intende fruire della sanatoria occorre indicare:

— il periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità che si intende sanare (colonna 1);

— il codice fiscale del soggetto passivo o inadempiente (colonna 2);

— la denominazione o il cognome e nome (nell'ordine) del soggetto passivo o inadempiente (colonna 3);

— l'importo da versare (colonna 4).

Nella riga «TOTALE» va indicata la somma degli importi da versare.

7. QUADRO I — Riepilogo degli importi da versare (quadri C, F, G)

Tale quadro va utilizzato per il riepilogo degli importi da versare complessivamente in relazione a quanto dichiarato nei quadri C, F e G.

Nella **colonna** 1 va indicata la somma delle imposte da versare evidenziate nel quadro C in corrispondenza degli anni con «modalità di integrazione» 3 (estinzione automatica delle controversie). In particolare, l'importo relativo all'IRPEF va indicato al **rigo I1** e quello relativo all'ILOR al **rigo I2**.

Nella **colonna 2** va riportata la somma delle imposte da versare indicate nel quadro G e di quelle del quadro C determinate con "modalità di integrazione" diverse da 3. L'importo complessivo dell'IRPEF va indicato al **rigo I1**, mentre l'ILOR va indicata al **rigo I2**.

Nella **colonna 3** vanno riportati gli importi rateizzati ai sensi dell'art. 39, comma 2 (tre rate), rispettivamente ai **righi I1, I2 e I3** per l'IRPEF, l'ILOR e le pene pecunarie. Per quanto concerne l'IRPEF e l'ILOR tali importi sono gli stessi riportati in colonna 2, incrementati di quelli di colonna 1 se questi sono inferiori a 500 milioni di lire. L'importo relativo alle pene pecuniarie, invece, è sempre pari al totale degli importi da versare indicati nel quadro F.

Nel caso in cui uno o entrambi gli importi indicati in **colonna 1**, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, separatamente considerati, siano superiori all'ammontare di 500 milioni di lire, il contribuente può fruire, distintamente per ciascuna delle imposte che hanno superato il predetto ammontare, della rateazione straordinaria, in un numero massimo di 5 anni senza il pagamento di interessi, prevista dall'art. 59. Qualora il contribuente, trovandosi nella condizione esposta, intenda fruire di tale agevolazione, dovrà indicare in **colonna 4** il numero degli anni in cui vuole rateizzare l'imposta da versare (massimo cinque anni) ed in **colonna 5** l'importo già indicato in colonna 1, rispettivamente, per l'IRPEF e/o l'ILOR.

8. QUADRO L — Versamenti

Tale quadro è riservato all'*indicazione dei dati relativi al versamen*to della prima rata.

Nelle **colonne 1, 2 e 3** vanno indicate le rate versate rispettivamente per l'IRPEF, l'ILOR e per le pene pecuniarie. In particolare per l'IRPEF e l'ILOR vanno riportati ai **righi L1 e L2**, due distinti importi, rispettivamente, per la *rata relativa all'importo complessivo indicato nella colonna* 3 del quadro I (a rateazione ordinaria) e per quella relativa all'importo di colonna 5 del quadro I (a rateazione straordinaria).

Nel **rigo L3** vanno riportati i dati relativi al versamento degli importi indicati ai righi L1 e L2, allegando le relative attestazioni.

In particolare, *vanno indicati: la data del versamento, il codice della* banca o della concessione e l'importo complessivamente versato.

Nel **rigo L4**, infine, vanno riportati i dati del versamento effettuato in relazione all'eventuale istanza presentata in qualità di ex rappresentante di soggetti passivi o inadempienti (quadro H). I dati da indicare sono la *data del versamento, il codice della banca o della concessione e l'importo* versato. Deve essere allegata la relativa attestazione di versamento.

Si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un insufficiente versamento precedentemente eseguito allo stesso titolo, gli importi da indicare sono quelli complessivi, mentre data e codice *devono riferirsi al solo ultimo versamento*.

9. QUADRO M — Dati relativi agli Enti di previdenza e assistenza

La **sezione I** va *compilata* dai contribuenti tenuti al pagamento di contibuti all'INPS.

— Nella **casella 1** va indicato:

il codice INPS se trattasi di soggetti tenuti al versamento dei contributi alle Gestioni speciali IVS degli artigiani o dei commercianti;

la matricola INPS se trattasi di cittadini non mutuati, liberi professionisti, dipendenti o pensionati tenuti al versamento dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

— Nella **casella** 2 va indicata la categoria di appartenenza utilizzando le sigle:

ART se trattasi di soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione speciale IVS artigiani;

COMM se trattasi di soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione speciale commercianti;

CNM - LP - DP se trattasi di cittadini non mutuati, liberi professionisti, dipendenti e pensionati tenuti al versamento dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

— La **casella** 3 va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43, della legge n. 413 del 1991, abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

— La **casella** 4 va barrata, invece, qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

La **sezione II**, va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di premi assicurativi all'INAIL.

— Nella **casella** 1 va indicato il numero di posizione assicurativa.

— La **casella** 2 va barrata dai soggetti che pur svolgendo attività tutelabili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non siano titolari di posizione assicurativa.

— La **casella** 3 va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43, della legge n. 413 del 1991, abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni dei premi assicurativi dovuti.

— La **casella** 4 va barrata invece, qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

La **sezione III** va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali ad altri enti (es. Cassa Avvocati, Cassa Ingegneri, SCAU, ecc.).

La **casella** 3 va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti.

La **casella** 4 va barrata, invece, qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

TABELLA 1 - **Modalità di integrazione**

Descrizione	Codice
— Definizione automatica delle imposte in assenza di accertamento	1
— Integrazione semplice in assenza di accertamento	2
— Estinzione della controversia in presenza di accertamento	3
— Integrazione semplice in presenza di accertamento	4
— Integrazione semplice in assenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	5
— Integrazione semplice in presenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	6

TABELLA 2 - **Situazione Tributaria**

Descrizione	Codice
— Dichiarazione senza perdite dell'anno riportabili:	
● con compensazione delle perdite di anni precedenti	10
● senza compensazione delle perdite di anni precedenti	11
— Dichiarazione con perdita dell'anno riportabile	20
— Dichiarazione omessa	30
— Presentato 101	40

TABELLA 3 - **Riferimenti alle dichiarazioni dei redditi**

Dichiaraz. anno	Anno d'imposta	740						740/S			
		QUADRO N				QUADRO O		QUADRO N		QUADRO O	
		Imponibile	Perdite Anni preced.	Imposta lorda	Ecc. perdite dell'anno	Imponibile	Imposta dovuta	Imponibile	Imposta lorda	Imponibile	Imposta dovuta
1984	1983	rigo 50	—	rigo 71	—	rigo 70	rigo 94	rigo 46	rigo 50	rigo 46/47 (**)	rigo 50
1985	1984	rigo 69	—	rigo 70	—	rigo 91	rigo 92+96	rigo 33	rigo 34	rigo 58	rigo 59+63
1986	1985	rigo 61	—	rigo 62	rigo 70 o 71(*)	rigo 85	rigo 86+90	rigo 47	rigo 48	rigo 60	rigo 61+65
1987	1986	rigo 59	rigo 37	rigo 60	rigo 69	rigo 83	rigo 84	rigo 41	rigo 42	rigo 54	rigo 55
1988	1987	rigo 63	rigo 40	rigo 64	rigo 22	rigo 85	rigo 86	rigo 42	rigo 43	rigo 55	rigo 56
1989	1988	rigo N8	rigo N2	rigo N9	rigo N28 col. 4	rigo 03	rigo 04	—	—	—	—
1990	1989	rigo N8	rigo N4	rigo N9	rigo N32 col. 5	rigo 03	rigo 04	—	—	—	—
1991	1990	rigo N8	rigo N4	rigo N9	rigo N33 col. 5	rigo 03	rigo 04	—	—	—	—

Segue: TABELLA 3

Dichiaraz. anno	Anno d'imposta	101		101 INT.				
		Totale emolumenti imponibili	Imposta corrisp. al totale emolumenti imponibili	Imponibile IRPEF	IRPEF imposta lorda	Imponibile ILOR	ILOR imposta dovuta	Imposta corrisp. al totale emolumenti imponibile
1984	1983	punto 8	punto 9	—	—	—	—	—
1985	1984	punto 8	punto 9	—	—	—	—	—
1986	1985	punto 8	punto 9	—	—	—	—	—
1987	1986	punto 8	punto 9	—	—	—	—	—
1988	1987	punto 8	punto 9	—	—	—	—	—
1989	1988	—	—	rigo 41	rigo 42	rigo 52	rigo 53	rigo 5
1990	1989	—	—	rigo 41	rigo 42	rigo 56	rigo 57	rigo 5
1991	1990	—	—	rigo 42	rigo 43	rigo 57	rigo 58	rigo 5

(*) Dichiarante o coniuge.
(**) SOCOF.

TABELLA 4. - **Percentuali applicabili per il calcolo delle maggiori imposte dovute**

Imposta lorda (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Maggior imposta dovuta sull'imposta intermedia compresa negli scaglioni	Maggior imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione
fino a 10.000.000	20	20% sull'intero importo	2.000.000
da 10.000.001 a 40.000.000	18	2.000.000 + 18% sulla parte eccedente 10.000.000	7.400.000
oltre 40.000.000	15	7.400.000 + 15% sulla parte eccedente 40.000.000	—

TABELLA 5 **Definizione automatica delle imposte. Imposta minima da pagare**

Tipologia di redditi dichiarati	Minimo da pagare
– redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa	L. 100.000
– redditi d'impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a:	
L. 18.000.000	L. 400.000
L. 200.000.000	L. 800.000
L. 360.000.000	L. 1.200.000
L. 1.000.000.000	L. 1.600.000
L. 10.000.000.000	L. 2.000.000
Per ogni ulteriore miliardo oltre il decimo sommare L. 400.000 all'importo di L. 2.000.000	

TABELLA 6 - **Dichiarazione integrativa estintiva in presenza di accertamento. Imponibile o maggiore imponibile da indicare**

	Assenza di decisione della commissione tributaria di I grado	Decisione depositata della commissione tributaria di I grado	Decisione depositata degli organi giurisdizionali di grado superiore al I
Presenza di imponibile dichiarato	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 60% imponibile accertato più 15% imponibile dichiarato	MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 20% maggiore imponibile accertato — 80% maggiore imponibile deciso dalla commissione	MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 15% maggiore imponibile accertato — 90% maggiore imponibile deciso dall'organo giurisdizionale
Assenza di imponibile dichiarato	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 65% imponibile accertato		
Dichiarazione omessa	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 70% imponibile accertato		
Presenza di perdita dell'anno riportabile nei periodi di imposta successivi	Riduzione della perdita per un importo pari al 60% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato	Riduzione della perdita per un importo non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 30% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato — 80% della somma della riduzione della perdita più l'eventuale imponibile, risultanti dalla decisione di I grado	Riduzione delle perdite non inferiore a nessuno dei valori sottoindicati: — 15% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato — 90% della somma della riduzionedella perdita più l'eventuale imponibile, risultanti dalla decisione dell'organo giurisdizionale

TABELLA 7

CALCOLO DELL'IRPEF RELATIVA AGLI ANNI 1983, 1984 e 1985

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 11.000.000	18	1.980.000	18% sull'intero importo
da 11 000.001 fino a 24 000.000	27	5.490.000	1.980.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 24.000.001 fino a 30.000.000	35	7.590.000	5.490.000 + 35% della parte eccedente 24.000.000
da 30.000.001 fino a 38.000 000	37	10.550.000	7.590.000 + 37% della parte eccedente 30.000.000
da 38.000 001 fino a 60 000 000	41	19.570.000	10 550.000 + 41% della parte eccedente 38.000.000
da 60.000.001 fino a 120 000.000	47	47.770.000	19.570.000 + 47% della parte eccedente 60.000.000
da 120.000.001 fino a 250.000.000	56	120.570 000	47.770.000 + 56% della parte eccedente 120.000.000
da 250 000.001 fino a 500.000.000	62	275.570.000	120.570.000 + 62% della parte eccedente 250.000.000
oltre 500.000.000	65	—	275.570.000 + 65% della parte eccedente 500 000.000

CALCOLO DELL IRPEF RELATIVA AGLI ANNI 1986, 1987 e 1988

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6 000.001 fino a 11.000.000	22	1.820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 11 000.001 fino a 28.000 000	27	6.410.000	1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890.000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58.390.000	34.390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137.890.000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	—	311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO 1989

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	10	600.000	10% sull'intero importo
da 6.400.001 fino a 12.000.000	22	1.920.000	600.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 12.000.001 fino a 30.000.000	26	6.600.000	1.920.000 + 26% della parte eccedente 12.000.000
da 30 000.001 fino a 60.000.000	33	16.500.000	6.600.000 + 33% della parte eccedente 30.000.000
da 60.000.001 fino a 150.000.000	40	52.500.000	16.500.000 + 40% della parte eccedente 60.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	45	120.000.000	52.500.000 + 45% della parte eccedente 150.000.000
oltre 300.000.000	50	—	120.000.000 + 50% della parte eccedente 300.000.000

CALCOLO DELL'IRPEF RELATIVA ALL'ANNO 1990

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.400.000	10	640.000	10% sull'intero importo
da 6.000.001 fino a 12.700.000	22	2.026.000	640.000 + 22% della parte eccedente 6.400.000
da 12.700.001 fino a 31.800.000	26	6.992 000	2.026.000 + 26% della parte eccedente 12.700.000
da 31.800.001 fino a 63.700.000	33	17.519.000	6.992.000 + 33% della parte eccedente 31.800.000
da 63.700.001 fino a 159.100.000	40	55.679.000	17.519.000 + 40% della parte eccedente 63.700.000
da 159.100.001 fino a 318.300.000	45	127.319.000	55.679.000 + 45% della parte eccedente 159.100.000
oltre 318.300.000	50	—	127.319.000 + 50% della parte eccedente 318.300.000

PROSPETTO I

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	PERCENTUALE DA COEFFICIENTI	IRPEF DICHIARATA (A)	IRPEF CALCOLATA (B)	ILOR DICHIARATA (C)	ILOR DA VERSARE (D)	TOTALE (E)	IRPEF DA VERSARE (F)
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000

PROSPETTO II

ANNO	PERDITA DICHIARATA (G)	30% DELLA PERDITA DICHIARATA (H)	IMPOSTA (I)
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000

PROSPETTO III

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	I R P E F						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	IMPOSTA DA VERSARE (G)
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000

Segue PROSPETTO III

ANNO	I L O R			
	IMPONIBILE DICHIARATO (H)	NUOVO IMPONIBILE (I)	DIFFERENZA (L)	IMPOSTA DA VERSARE (M)
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000

PROSPETTO IV

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	SEZIONE A - I R P E F														
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C)	IMPONIBILE DECISO (D)	MAGGIORE IMPONIBILE DECISO (E)	NUOVO IMPONIBILE (F)	IMPOSTA LORDA ACCERTATA (G)	IMPOSTA LORDA DICHIARATA (H)	NUOVA IMPOSTA LORDA (I)	MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE (L)	IMPOSTA INTEGRATIVA (M)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (N)	IRPEF DA VERSARE (O)
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

ANNO	SEZIONE B - I L O R											
	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C)	IMPONIBILE DECISO (D)	MAGGIORE IMPONIBILE DECISO (E)	NUOVO IMPONIBILE (F)	IMPOSTA ACCERTATA (G)	IMPOSTA DICHIARATA (H)	NUOVA IMPOSTA (I)	IMPOSTA INTEGRATIVA (L)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (M)	ILOR DA VERSARE (N)
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE DELLE SOCIETÀ SEMPLICI E DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI O PROFESSIONISTI

ISTRUZIONI GENERALI

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 32, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese.

Sono pertanto ammesse a fruire del condono le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR - nonché le aziende gestite in comunione fra i coniugi se obbligate alla presentazione del modello 750.

I detti soggetti possono presentare la dichiarazione integrativa in riferimento a qualsiasi tipo di reddito, nel rispetto delle modalità di integrazione più avanti illustrate.

I soci e gli associati di società di persone e di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nonché il coniuge, in caso di azienda gestita in comunione tra i coniugi, possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge, compilando il modello di dichiarazione integrativa delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Pertanto la dichiarazione dei predetti soggetti esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante e, qualora i soci o gli associati o il coniuge presentino dichiarazioni integrative, le stesse hanno effetto solo nei confronti di questi ultimi soggetti.

Si ricorda che anche nel caso in cui la società o associazione presenti dichiarazione integrativa con definizione automatica dell'ILOR relativa ai periodi non accertati, gli uffici delle imposte possono procedere a controlli nei loro confronti ai fini dell'eventuale accertamento dell'imposta personale dovuta, dai soci o associati che non si siano avvalsi di analoga modalità di integrazione.

Nei casi di liquidazione la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa spetta al liquidatore o in mancanza al rappresentante legale.

I suddetti soggetti possono presentare le dichiarazioni integrative sia per i periodi di imposta anteriori che per quelli successivi alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione.

Nei casi di fusione la dichiarazione integrativa deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate per le quali, ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la definizione agevolata delle pendenze tributarie vanno presentate distinte dichiarazioni integrative.

Analogamente, nei casi di trasformazione di una società in un'altra di tipo diverso (società di capitali in società di persone) la dichiarazione integrativa relativa ai periodi di imposta precedenti la trasformazione stessa, deve essere presentata dalla società trasformata.

Nell'ipotesi invece di trasformazione di una società di persone in un altro tipo di società di persone, la società risultante dalla trasformazione deve presentare un'unica dichiarazione integrativa e per i periodi di imposta anteriori e posteriori la trasformazione, devono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili.

Possono presentare dichiarazioni integrative anche i curatori del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato.

2. PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative possono riguardare le imposte dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo.

Le dette dichiarazioni possono riguardare:

a) tutti i periodi d'imposta dal 1974 al 1990 per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento non divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991;

b) tutti i periodi d'imposta non accertati per i quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento.

A tale proposito si ricorda che i termini per l'accertamento che non siano scaduti alla detta data del 31 dicembre 1991 sono prorogati di due anni relativamente ai periodi d'imposta che non formano oggetto della dichiarazione integrativa. Quindi i periodi di imposta non accertati che possono, di regola, formare oggetto di dichiarazione integrativa sono quelli compresi nel periodo dal 1985 (ovvero dal 1984 in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) al 1990.

Le imprese e gli esercenti arti e professioni che non si sono avvalsi del differimento dei termini previsto dagli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono presentare dichiarazioni integrative anche in riferimento ai periodi d'imposta relativi agli anni 1983 e 1984 per i quali l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 ha prorogato i termini per l'accertamento, rispettivamente, al 31 dicembre 1992 ed al 31 dicembre 1993.

I soggetti residenti nei comuni della Sicilia Orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 possono fruire del condono anche per il periodo d'imposta relativo all'anno 1983 (in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Tali soggetti possono presentare la dichiarazione integrativa anche relativamente all'anno 1990 (per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1° gennaio 1992 per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga) a condizione che la detta dichiarazione dei redditi sia stata presentata entro il 31 dicembre 1991. Qualora tale condizione non ricorra i detti soggetti possono, comunque, presentare la dichiarazione integrativa relativamente agli altri periodi di imposta.

3. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e le imposte e le maggiori imposte che da esse risultano sono acquisite a titolo definitivo.

Le definizioni intervenute sulla base delle dette dichiarazioni possono essere modificate soltanto per tenere conto di errori materiali o di violazioni della normativa che disciplina il condono nonché al fine di accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire.

Nei riguardi dei contribuenti che presentano dichiarazioni integrative non si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

— le pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei redditi e di deduzioni e detrazioni indebite. La inapplicabilità delle dette pene pecuniarie è subordinata alla condizione che l'imposta resti definita per l'importo risultante dalla dichiarazione integrativa. Per i periodi di imposta per i quali dalla dichiarazione integrativa non consegue la definizione automatica delle imposte ovvero la estinzione della controversia pendente restano applicabili le pene pecuniarie commisurate alle maggiori imposte definitivamente accertate;

— le pene pecuniarie previste in riferimento alle altre violazioni formali e non formali, relative alle imposte sui redditi, comprese quelle previste per le ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, commesse nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa;

— gli interessi e le soprattasse relative alle imposte che formano oggetto delle dichiarazioni integrative.

Restano in ogni caso escluse dal condono le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (casi di: errori materiali e di calcolo; ritenute, detrazioni, crediti di imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti; versamenti omessi o carenti; ecc.). Tali imposte, nonché i relativi interessi e soprat-

tasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, *a prescindere dalla modalità di integrazione* adottata.

Eventuali rimborsi di ritenute d'acconto, crediti di imposta ed acconti versati risultanti dalla predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi continuano, pertanto, a seguire il loro corso e i relativi importi non possono essere in alcun caso compensati con gli importi da versare sulla base delle dichiarazioni integrative.

La *dichiarazione integrativa* non costituisce titolo per:

— il rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati;

— il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza;

— il riconoscimento di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di quelle precedentemente dichiarate;

— l'esercizio di opzioni.

Si ricorda, altresì che, in caso di integrazione con definizione automatica delle imposte dovute per i periodi non accertati, le detrazioni di imposta, le ritenute ed i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa semplice, i contribuenti possono:

a) indicare nella dichiarazione stessa, o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite (tali elementi, sia per le quantità che per i valori, si considerano riconosciuti per i periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi delle disposizioni di condono per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento);

b) regolarizzare le scritture contabili relative all'esercizio 1991 sulla base delle quantità e valori di cui al precedente punto *a)*, anche eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva della controversia possono essere effettuate le regolarizzazioni di cui alla precedente lettera *b)*.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva ovvero con definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati possono essere eliminate le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi e possono essere iscritte in bilancio attività precedentemente omesse (in quest'ultimo caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 20% nel periodo d'imposta ed il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo, che concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato).

Le imprese minori possono indicare in apposito prospetto da allegare alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 1991 nuovi quantità e valori delle esistenze iniziali, di cui all'art. 59 del TUIR, al 1° gennaio 1991, apportando variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto al valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1990.

In caso di variazioni in aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate e per il residuo importo in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

Le dichiarazioni integrative esplicano effetti anche ai fini:

— della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario;

— dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'iscrizione *provvisoria a ruolo delle imposte o maggiori* imposte accertate;

— dell'attività di accertamento da parte degli uffici delle imposte.

Alla regolarizzazione amministrativa è strettamente collegato il provvedimento di concessione di amnistia per i reati previsti in materia di imposte sui redditi (oltreché di IVA), temporalmente riferibili ai periodi d'imposta per i quali è consentita la presentazione della dichiarazione *integrativa. Il riferimento*, ovviamente, *è anche per quei reati*, concernenti i tributi indicati, contemplati da leggi diverse dalla legge n. 516 del 1982.

Il decreto di amnistia si articola nella previsione delle seguenti condizioni:

1) se è presentata dichiarazione integrativa per la definizione automatica del periodo d'imposta o se è definita l'intera controversia con i criteri previsti, tutti i reati in materia di imposte sui redditi, riferibili a tale periodo, sono estinti per amnistia salvo *quanto specificatamente* previsto per i reati propri del sostituto d'imposta;

2) se è presentata dichiarazione integrativa «semplice», l'amnistia opera solo in relazione ad alcune ipotesi di reato, e occorre distinguere:

a) per i reati di natura sostanziale, che si configurano con *soglie di punibilità definite* (contravvenzioni di omessa dichiarazione, omessa fatturazione, omessa annotazione di ricavi e compensi e la previgente ipotesi di reato di evasione d'imposta superiore a 5 milioni di lire) o indefinite (frode fiscale in relazione ai componenti positivi o negativi di reddito esposti in dichiarazione), l'amnistia opera nei limiti degli importi «integrativamente dichiarati», che *risultano* cioè compresi nella dichiarazione integrativa;

b) per le *contravvenzioni* diverse da quelle indicate nella lettera *a)* l'amnistia si applica con il versamento o con l'impegno a versare gli importi minimi previsti per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi. Ovviamente, il riferimento a tale tipo di definizione è solo per stabilire l'importo da pagare, non occorrendo una dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica.

Da rilevare che gli «importi integrativamente dichiarati» di cui alla *precedente lettera a), rilevanti* ai fini *dell'applicazione* dell'amnistia, non sempre possono desumersi agevolmente dalla semplice lettura dei dati richiesti per la compilazione della dichiarazione integrativa, ancorché in essa «compresi». In tali casi può essere utile per il contribuente, soprattutto in pendenza di un procedimento penale, utilizzare l'apposito riquadro delle «Annotazioni» per specificare i maggiori importi dichiarati rilevanti ai fini delle soglie di punibilità dei reati già indicati alla precedente lettera *a)*, e gli anni di riferimento. Poiché è l'Ufficio che deve riferire all'autorità giudiziaria gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia, la specificazione di detti importi nelle «Annotazioni» può valere ad evitare che l'ufficio stesso si trovi nella necessità di dover nuovamente richiedere la collaborazione del contribuente per la raccolta degli opportuni elementi di valutazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Modello occorrente

Il modello di dichiarazione è costituito da un «Esemplare per l'Ufficio», da un «Esemplare per l'elaborazione meccanografica» e dalla «*Copia ad uso del contribuente*».

Ciascun esemplare va compilato con i medesimi dati e con la massima chiarezza in *stampatello o dattiloscritto*.

Si consiglia di compilare per primo la «Copia ad uso del contribuente» e di conservarla per propria documentazione.

Se la dichiarazione è compilata a *ricalco* inserire la carta carbone tra l'«Esemplare per la elaborazione meccanografica» e l'«Esemplare *per l'Ufficio*» e verificare che i due esemplari siano ben allineati.

Modalità di invio

L'«Esemplare per l'Ufficio» e l'«Esemplare per l'elaborazione meccanografica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, esclusivamente per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio delle imposte dirette o al Centro di servizio competente.

Sulla busta va compilata la parte relativa al mittente, specificando la denominazione della società o associazione e il codice fiscale del dichiarante e va indicato l'Ufficio destinatario.

Ufficio competente

La dichiarazione va presentata all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte dirette competente in base al domicilio fiscale del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Si ricorda che, per i contribuenti con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Le dichiarazioni integrative non devono essere presentate ai Centri di servizio di Torino, Salerno e Palermo, competenti per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Calabria e Sicilia, ma vanno inviate ai competenti Uffici delle imposte dirette.

Si ricorda che la determinazione del domicilio fiscale, in caso di variazione di residenza anagrafica, è regolata dall'ultimo comma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Termine di presentazione

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 1° ed il 30 aprile 1992.

5. VERSAMENTI

Le somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere versate mediante delega ad azienda di credito autorizzata o mediante distinta di versamento o bollettino di conto corrente postale al concessionario della riscossione. I detti moduli devono essere conformi a quelli approvati con decreto ministeriale.

Il versamento deve riguardare tutte le imposte relative ai redditi a tassazione ordinaria, indipendentemente-dalla modalità di integrazione prescelta e dalla circostanza che le somme si riferiscano a periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento ovvero a periodi non accertati, nonchè le sanzioni dovute in caso di dichiarazione integrativa con estinzione di controversie relative ad infrazioni formali.

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti mesi:

— aprile 1992;
— luglio 1992;
— luglio 1993.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni integrative gli Uffici riscontrino la incompletezza e/o la non veridicità dei dati ed elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti (ai fini della determinazione della percentuale applicabile in sede di definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati), sui maggiori importi dovuti e non versati si applica, oltre ai menzionati interessi, la soprattassa dell'80 per cento.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonchè degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. **Pertanto le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versati prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.**

Si ricorda che l'art. 59 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che gli importi dovuti relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata chiesta la estinzione della controversia ai sensi dell'art. 34 della stessa legge possono essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni, senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta.

6. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE

La legge n. 413 del 1991 prevede che i contribuenti che intendono avvalersi del condono possono scegliere tra le diverse modalità di integrazione, a seconda che sia stato notificato o meno avviso di accertamento ovvero in relazione ai diversi effetti che i soggetti interessati intendono conseguire.

Le diverse modalità di integrazione vengono di seguito illustrate facendo distinto riferimento ai periodi accertati e a quelli non accertati.

1. Periodi di imposta accertati

a) Richiesta di estinzione della controversia.

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio entro il 30 settembre 1991 è stabilito che il contribuente può chiedere l'estinzione della controversia versando le imposte relative ad un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento di quello dichiarato dal contribuente, o pari al 65 per cento dell'imponibile accertato se non era stato dichiarato originariamente reddito imponibile, ovvero pari al 70 per cento dell'imponibile accertato se è stata omessa la dichiarazione originaria.

Deve, in ogni caso, essere versata un'imposta almeno pari al 20 per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato.

Tale modalità di estinzione della controversia non può essere utilizzata relativamente agli anni per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991.

Nel caso in cui alla data del 1° gennaio 1992 sia stata depositata una decisione di organi del contenzioso tributario la controversia si estingue se viene indicato un maggiore imponibile almeno pari al maggiore tra i seguenti:

— 20 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 80 per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado;

— 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 90 per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata depositata la decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo.

Può essere chiesta la estinzione delle controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative a infrazioni che non prevedono applicazione di imposte (le cosiddette «irregolarità formali») a condizione che venga pagato il 10 per cento delle predette sanzioni.

I giudizi in corso ed i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi sino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima soltanto a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa corredata della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione. L'ordinanza stessa è revocata in caso di invalidità della dichiarazione integrativa.

b) Dichiarazione integrativa semplice.

Il contribuente può anche presentare dichiarazione integrativa «semplice» limitandosi ad indicare un nuovo imponibile, inferiore a quello richiesto per ottenere la estinzione della controversia. In tale ipotesi la controversia stessa prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Deve essere, però, dichiarato un maggiore reddito di almeno 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Tale modalità è utilizzabile anche in relazione:

— agli accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

— agli accertamenti notificati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1991; qualora venga indicato un imponibile o maggiore imponibile coincidente con quello accertato, la controversia si estingue. Relativamente ai periodi interessati da tali accertamenti il contribuente può, però, scegliere, in alternativa alla modalità in esame, di fruire della definizione «automatica» delle imposte secondo le modalità previste per i periodi non accertati e che verranno di seguito illustrati.

I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti menzionati nella precedente lettera *a)*.

2. Periodi di imposta non accertati

Per i periodi di imposta per i quali non è stato notificato accertamento entro il 31 dicembre 1991 il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa «semplice» ovvero può richiedere che le imposte siano definite in modo «automatico».

a) Dichiarazione integrativa semplice.

Nella dichiarazione integrativa «semplice» deve essere indicato un maggior reddito non inferiore a 500.000 lire per ciascun periodo di imposta. La presentazione di tale dichiarazione non preclude la possibilità per gli uffici delle imposte di procedere ai controlli e agli accertamenti. L'azione di accertamento può essere promossa solo quando il maggior reddito imponibile, rispetto a quello già dichiarato anche in sede di condono, superi la cosiddetta «franchigia», pari al 50 per cento del maggior reddito aggiunto in sede di condono.

Tale franchigia può tradursi in un ulteriore beneficio per il contribuente anche nel caso in cui l'ufficio, essendo il reddito accertabile superiore al maggior imponibile integrato aumentato della franchigia stessa, proceda all'accertamento in rettifica dei redditi integrati sulla base degli elementi in suo possesso. In questo caso, se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di

quella corrispondente alla dichiarazione dei redditi originaria, in sede di accertamento non è richiesto il pagamento dell'imposta dovuta sulla parte del maggior imponibile corrispondente alla predetta «franchigia».

b) Richiesta di definizione «automatica» dell'ILOR.

In caso di richiesta di definizione «automatica» dell'ILOR è preclusa la possibilità, per gli uffici delle imposte, di effettuare accertamenti in relazione ai periodi di imposta interessati.

La richiesta di definizione deve riguardare, a pena di nullità, tutti *i periodi per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per* l'accertamento.

Quindi la definizione automatica deve obbligatoriamente riguardare tutti gli anni dal 1985 al 1990 ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984, gli anni dal 1984 al 1990.

Devono essere compresi anche gli anni per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando, per detti accertamenti, la possibilità di fruire del condono con modalità di integrazione semplice come illustrato al precedente punto 1), lettera *b)*;

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 se per gli stessi non è stata presentata dichiarazione integrativa semplice, con le modalità di cui al precedente punto 1), lettera *b)*;

— avvisi di irrogazione di pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione d'imposta.

È facoltà del contribuente comprendere anche i periodi d'imposta relativi agli anni 1983 e 1984 per i quali i termini per l'accertamento sono stati prorogati dall'art. 19 del decreto-legge n. 69 del 1989 (imprenditori in regime di contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni che non si sono avvalsi del differimento dei termini di cui agli artt. da 14 a 19 dello stesso decreto-legge) e per il periodo d'imposta relativo all'anno 1984 per il quale il termine per l'accertamento è stato prorogato dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 142 del 1991 (contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli eventi del dicembre 1990).

Non possono fruire della definizione automatica i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in alcuno dei periodi di *imposta che è obbligatorio includere nella detta definizione automatica*

Per ottenere la definizione automatica deve essere versato, per ciascun periodo di imposta, un importo calcolato in misura percentuale rispetto all'imposta e relative addizionali a suo tempo dichiarate.

Per il calcolo della detta percentuale sono previsti due distinti metodi, l'uno applicabile da parte di qualsiasi contribuente, l'altro soltanto dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito in ciascun periodo di imposta ricavi o compensi non superiori agli ammontari più avanti evidenziati.

Per la definizione con il metodo valevole per tutti i contribuenti è necessario che sia versato un importo calcolato applicando a ciascuna imposta e addizionali a suo tempo dichiarate le seguenti percentuali fissate «per scaglioni»:

— 20 per cento sull'ammontare dell'imposta e delle addizionali fino a 10 milioni;

— 18 per cento sull'ammontare dell'imposta e delle addizionali che eccede 10 milioni e fino a 40 milioni;

— 15 per cento sull'ammontare dell'imposta e delle addizionali che eccede 40 milioni.

I contribuenti che hanno dichiarato redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono applicare, se più favorevole del precedente, un altro metodo di calcolo della predetta percentuale, *purché sussistano le seguenti condizioni per ciascun anno interessato* dalla definizione automatica:

— compensi dichiarati non superiori a 700 milioni, per le società o associazioni titolari di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

— ricavi dichiarati non superiori a 700 milioni, per le imprese che esercitano attività di servizi, intermediazione, trasporto, alberghiera, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi;

— ricavi dichiarati non superiori a 2 miliardi, per le imprese esercenti attività di produzione di beni;

— ricavi dichiarati non superiori a 5 miliardi, per le imprese esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti.

Nel caso in cui il contribuente nel medesimo periodo d'imposta eserciti più attività di impresa, in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi, si deve far riferimento all'attività da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi se le operazioni concernenti le diverse attività sono state annotate distintamente nelle scritture contabili. In mancanza della distinta annotazione deve farsi riferimento, invece, al limite di 5 miliardi relativamente all'ammontare complessivo, ed indistinto, dei ricavi; se tale limite risulta superato non può essere applicata per il periodo di imposta interessato la percentuale di calcolo «alternativa».

Le ulteriori condizioni richieste per l'applicazione del metodo in questione in ciascuno dei periodi di imposta per i quali viene richiesta la definizione automatica sono le seguenti:

— l'attività deve essere stata esercitata per l'intero periodo di imposta.

— il reddito d'impresa (anche se proveniente dalla partecipazione in società di persone) e quello di lavoro autonomo dichiarati non devono essere inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo.

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato sia costituito, oltre che dai redditi sopra menzionati, anche da altri redditi, per la individuazione della percentuale «alternativa» applicabile, devono essere separatamente determinate la percentuale afferente al reddito d'impresa e quella concernente il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e deve essere applicata la più elevata, tenendo anche conto delle percentuali determinate dalle società di cui il contribuente è socio.

Ovviamente per i periodi d'imposta per i quali non è possibile applicare il metodo alternativo in quanto non sussistano tutte le condizioni sopra illustrate, deve farsi riferimento, ai fini della definizione automatica, alle ordinarie modalità di calcolo.

Per i soggetti sopra menzionati ed i periodi per i quali sono state rispettate le dette condizioni per la determinazione della percentuale alternativa occorre procedere alla applicazione del DPCM 21 dicembre 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990. Va, a tal fine, preliminarmente verificata la esistenza dello scostamento previsto dall'art. 3, comma 1, del predetto decreto nei confronti dei soggetti con compensi o ricavi non superiori a 18 milioni di lire, ovvero dall'art. 3, comma 2, nei confronti degli altri contribuenti.

In assenza dei predetti scostamenti la percentuale alternativa applicabile per il 1990 e per gli anni precedenti è pari a zero e, conseguentemente, risultano dovuti, per ciascun anno, i soli importi minimi previsti nella tabella 4 (pag. 11).

Per i contribuenti con compensi o ricavi non superiori a 18 milioni di lire, qualora l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati per il 1990 risulti inferiore a quelli determinati induttivamente, entro il limite di 18 milioni, sulla base di due o più coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B, allegate al DPCM 21 dicembre 1990, ai fini della determinazione della percentuale alternativa applicabile si dovrà far riferimento all'importo risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari.

Per gli altri contribuenti (ivi compresi quelli con compensi o ricavi dichiarati non superiori a 18 milioni di lire per i quali, applicando *i coefficienti di congruità di cui alle predette tabelle A e B, sono stati* determinati ricavi o compensi presunti superiori al predetto limite di 18 milioni), qualora sia stata verificata l'esistenza di due o più scostamenti dai coefficienti di congruità di cui alle tabelle C, D ed E allegate al DPCM 21 dicembre 1990, ai fini della determinazione della percentuale alternativa applicabile si dovrà far riferimento ai ricavi o compensi determinati sulla base di coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, H ed I allegate al DPCM 21 dicembre 1990.

La percentuale alternativa applicabile per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 18 milioni di lire è pari a quella risultante dal rapporto tra i seguenti elementi:

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B allegate al DPCM 21 dicembre 1990 ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa applicabile per tutti gli altri contribuenti è, invece, pari a quella risultante dal rapporto tra i seguenti elementi:

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, H ed I allegate al predetto *DPCM 21 dicembre 1990*, ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa deve essere, quindi, calcolata come segue:

$$\frac{\textit{Ricavi o Compensi da coefficienti} - \textit{Ricavi o Compensi dichiarati}}{\textit{Ricavi o Compensi dichiarati}} \times 100$$

Di regola i predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati ed agli elementi relativi all'anno 1990 in quanto per gli anni precedenti i ricavi o compensi da raffrontare con quelli dichiarati si ottengono riducendo *i ricavi o compensi presunti, determinati per l'anno 1990*, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine l'importo dei detti ricavi o compensi presunti deve essere diviso per i valori indicati nella tabella contenuta nelle istruzioni al quadro D.

Pertanto, per gli anni precedenti al 1990 non deve procedersi ad una distinta determinazione dei ricavi o compensi presunti sulla base dei dati *e delle notizie relative ai singoli anni.*

Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al periodo d'imposta 1990, i ricavi o compensi presunti, da prendere a base per il calcolo della percentuale «alternativa», vanno determinati con riferimento al primo periodo d'imposta precedente al

1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante l'intero periodo d'imposta, prendendo a base i dati relativi al medesimo periodo di imposta.

Conseguentemente il 1990 può costituire anno base per la determinazione *dei ricavi o compensi presunti da raffrontare con quelli dichiarati* a condizione che:

– il contribuente abbia esercitato l'attività per l'intero periodo *d'imposta ed esistano quindi dati ed elementi utilizzabili per l'applicazioni* dei coefficienti;

– sia stato dichiarato un ammontare di ricavi o compensi non *superiore ai limiti di 700 milioni, 2 miliardi e 5 miliardi precedentemente* indicati.

Come già precisato, possono utilizzare la modalità di calcolo «alternativa» anche i contribuenti che hanno dichiarato redditi di partecipazione che, sommati ad eventuali redditi di impresa, risultino di importo non inferiore al 60% del reddito imponibile dichiarato.

La percentuale applicabile per la definizione automatica delle imposte dovute dai soci è quella che è possibile determinare confrontando i ricavi o compensi dichiarati dalle società di persone da cui derivano i redditi da partecipazione con i compensi o ricavi calcolati per gli stessi soggetti applicando i coefficienti di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1990 *opportunamente ridotti per gli anni precedenti il 1990.*

È previsto il versamento di un importo minimo che, nei confronti dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, è stato graduato in relazione all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati (tabella 4, pag. 11).

Per i periodi di imposta per i quali non è stata *presentata* la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a lire 4.000.000.

Prima di passare al distinto esame delle diverse modalità di integrazione giova ricordare che, ai fini del condono, si considerano dichiarati, oltre ai redditi, alle imposte ed alle addizionali esposti nella *dichiarazione dei redditi, anche quelli risultanti:*

— dalle dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un *ufficio incompetente;*

— dalle dichiarazioni presentate in occasione del differimento dei termini di cui agli artt. da 14 a 19 del decreto-legge n. 69 del 1989;

— dalle dichiarazioni di condono dei fabbricati presentate ai sensi degli artt. da 5 a 8 del decreto-legge n. 383 del 1989;

— dalle dichiarazioni integrative presentate ai fini del «ravvedimento operoso» previste dall'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

Le variazioni dei dati dichiarati conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni sopra elencate ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non esplicano alcuna efficacia ai fini del computo dei *maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni* integrative.

Nella colonna «Nuovo imponibile» contenuta nei quadri delle dichia*razioni integrative deve essere indicato l'imponibile risultante dalle* dichiarazioni sopra evidenziate aumentato di quello che si intende integrativamente dichiarare.

Premesso quanto sopra in ordine alle linee strutturali della normativa di condono, per la esatta comprensione e la corretta utilizzazione delle norme agevolative vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa con distinto riferimento alle diverse modalità di integrazione previste dalla legge.

7. ISTRUZIONI COMUNI PER L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO

In presenza di controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie o altri organi giudicanti, **nelle apposite colonne dei quadri C, E e F,** in corrispondenza di ogni periodo d'imposta interessato dalle controversie, devono essere riportati i seguenti dati:

— **Stato del contenzioso** - va indicato:

1 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di I grado;

2 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di I grado, ma non è stato ancora instaurato il contenzioso in II grado;

3 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di II grado;

4 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di II grado ma non è stato ancora instaurato il contenzioso presso la Commissione tributaria Centrale o la Corte di Appello;

5 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria Centrale;

6 - se la controversia pende presso la Corte di Appello;

7 - se la controversia pende presso la Corte di Cassazione.

— **Data del ricorso** - va indicata la data di spedizione (se inviato per posta) o di *presentazione (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello* principale o del ricorso in via incidentale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso organi giurisdizionali di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio la «data del ricorso» non va riportata.

— **Numero di riferimento** - va indicato il numero di raccomandata (se inviato per posta) o il numero di ricevuta (se consegnato a mano) del ricorso o dell'appello principale proposto all'ultimo organo giurisdizionale.

Se l'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio, in questa colonna deve essere riportato il numero assegnato alla suddetta impugnazione dall'organo giurisdizionale che l'ha ricevuta.

Tale numero è rilevabile dalla copia della stessa impugnazione notificata al contribuente.

— **Tipo** - va indicato:

M - se l'atto di impugnazione è stato consegnato a mano;

P - se l'atto di impugnazione è stato inviato per posta;

U - se l'atto di impugnazione è stato proposto solo dall'ufficio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. QUADRI A e B.

QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella.

Ragione sociale: indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Qualora la società o l'associazione adotti una sigla, questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio contiguo a quello relativo al numero di codice fiscale.

Sede legale e domicilio fiscale: deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dall'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973.

QUADRO B - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.

In tale riquadro, riguardante il rappresentante della società, devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data, il Comune, la provincia di nascita, nonché il *codice-carica*, indicando il valore 1 se trattasi di rappresentante legale, 2 se trattasi di curatore fallimentare, 3 se trattasi di liquidatore e 4 se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicata, altresì, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

2. QUADRO C - ILOR

Il quadro C va compilato da tutti i contribuenti relativamente ai periodi di imposta per i quali presentano la dichiarazione integrativa. Per la estinzione delle controversie relative ad infrazioni formali va compilato il quadro E; relativamente alle controversie concernenti accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 va compilato il quadro F.

Di seguito sono illustrate le diverse modalità di calcolo previste per la determinazione dell'imposta da versare. La modalità di calcolo varia in relazione al tipo di integrazione prescelta (codificata nella tabella 1), alla situazione tributaria esposta nella originaria dichiarazione dei redditi (codificata nella tabella 2) ed all'eventuale stato del contenzioso.

Per una più agevole compilazione del quadro C si consiglia di utilizzare gli appositi prospetti di calcolo posti al termine delle presenti istruzioni. Si fa presente che nelle seguenti istruzioni l'espressione «dichiarazione originaria» deve essere riferita anche alle eventuali integrazioni risultanti da dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. da 14 a 19 del decreto-legge n. 69 del 1989, degli artt. da 5 a 8 del decreto-legge n. 383 del 1989 e dell'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

Indipendentemente dalla modalità di calcolo utilizzata, nella colonna 3 va indicato l'Ufficio o il Centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione originaria.

2.1. Integrazione in assenza di accertamento

2.1.1. Integrazione con definizione automatica delle imposte

Il contribuente che intende evitare ogni futuro accertamento deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo indicate di seguito sulla base della propria situazione tributaria.

Modalità di calcolo n. 1

La modalità di calcolo n. 1 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali il contribuente: ha presentato la dichiarazione dei redditi.

Il prospetto I (pag. 12) va compilato, riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 1;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 10;

— nella colonna «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percentuale alternativa determinata nel quadro D;

— nella colonna «A» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'ammontare dell'ILOR calcolata applicando all'imposta indicata nella colonna «A» le percentuali indicate nella tabella 3 (pag. 11) ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «C» l'importo di colonna «B» se è superiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 4 (pag. 11), ovvero se inferiore al valore minimo da pagare riportato nella predetta tabella.

Per la corretta compilazione, del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 5;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna C) alla colonna 11.

Modalità di calcolo n. 2

La modalità di calcolo n. 2 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali il contribuente non ha presentato dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'integrazione con definizione automatica delle imposte nel caso di dichiarazione omessa per tutti gli anni dal 1985 al 1990.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

— il codice 39 alla colonna 2;
— il codice 1 alla colonna 5;
— l'importo di 4.000.000 alla colonna 11.

2.1.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 3

La modalità di calcolo n. 3 è utilizzabile dai contribuenti che presentano dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito.

La scelta di tale modalità di integrazione non preclude la possibilità per gli Uffici delle imposte di procedere all'accertamento ed è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito non inferiore a L. 500.000.

Il contribuente che intende avvalersi di tale modalità di calcolo può utilizzare il prospetto II (pag. 12) da compilare riportando:

— nella colonna «ANNO» nuovamente l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 2, ovvero il codice 5 qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il relativo codice individuato nella tabella 2;

— nella colonna «A» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

— nella colonna «C» la differenza tra l'importo di colonna «B» e quello di colonna «A»;

— nella colonna «D» la maggiore imposta da versare, pari al 16,2% dell'importo di colonna «C». Per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna B è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia, se tale importo è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 4, (pag. 11), l'importo da indicare nella colonna «D» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo; si ricorda che per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata dichiarazione, il valore minimo da versare è pari a L. 4.000.000.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 5;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna B) alla colonna 9;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla colonna 11.

2.2. Integrazione in presenza di accertamento

2.2.1. Integrazione con estinzione della controversia

Il contribuente che intenda estinguere la controversia deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo di seguito indicate.

La dichiarazione integrativa esplica effetti anche ai fini della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti davanti agli organi del contenzioso tributario.

Modalità di calcolo n. 4

La modalità di calcolo n. 4 è utilizzabile per i periodi d'imposta accertati relativamente ai quali il contribuente intende estinguere la controversia.

Il prospetto III, (pag. 12) va compilato riportando:

— nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ D'INTEGRAZIONE» il codice 3;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 16, ovvero il codice 30 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

— nella colonna «A» l'imponibile ILOR dichiarato nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza fra la colonna «D» e la colonna «A»;

— nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 5, (pag. 11), tenendo presente che:

- nel caso della assenza di decisione della Commissione Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 5 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali la tabella 5 consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F»;

— nella colonna «G» l'imposta accertata;

— nella colonna «H» l'imposta dichiarata;

— nella colonna «I» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» l'aliquota del 16,2%. Per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «F» è inferiore a L.132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%;

— nella colonna «L» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» l'importo di colonna «H»;

— nella colonna «M» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «N» occorre verificare se l'importo di colonna «L» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»;

- se è inferiore riportare a colonna «N» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «M» indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «N» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «M», indicando zero se il risultato è negativo.

Dal prospetto III, (ILOR):

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) a colonna 9;
— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna M) a colonna 10;
— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna N) a colonna 11;

— 6 —

2.2.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 5

Il contribuente **può presentare dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito** rispetto ai dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione integrativa non estingue la controversia che prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante *dalla dichiarazione integrativa stessa.*

Si ricorda che tale modalità di integrazione è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito di importo non inferiore a L. 500.000.

Il contribuente che intende avvalersi dell'integrazione semplice deve utilizzare il **prospetto IV**, riportato a pagina 12, da compilare riportando:

— *nella colonna «ANNO» l'anno per il quale viene effettuato il* calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 4, ovvero il **codice 6** qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «A» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

— nella colonna «C» la differenza tra l'importo di colonna «B» e quello di colonna «A»;

— nella colonna «D» la maggiore imposta da versare pari al 16,2% dell'importo di colonna «C». Per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «B» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia, se tale importo è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 4, (pag. 11), l'importo da indicare nella colonna «D» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo; si ricorda che per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata dichiarazione, il valore minimo da versare è pari a L. 4.000.000.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione *integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:*

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2;**

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla **colonna 8;**

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla **colonna 9;**

— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla **colonna 11.**

3. QUADRO D — Dati e notizie rilevanti per la definizione automatica delle imposte relative a periodi di imposta non accertati

Il quadro D va utilizzato *dalle società in nome collettivo, in accomandita* semplice ed equiparate e dalle società e associazioni fra artisti e professionisti che richiedono la definizione «automatica» delle imposte dovute per i periodi di imposta non accertati e che possono applicare la percentuale «alternativa» in base a quanto già chiarito nel paragrafo 6, *punto 2, lett. b), delle istruzioni generali.*

Se nei periodi di imposta per i quali è chiesta la determinazione automatica sono stati conseguiti redditi di tipo diverso (d'impresa e di partecipazione) ovvero redditi derivanti dalla partecipazione in più società di persone, devono essere compilati distinti quadri D in riferimento all'attività di impresa ed a ciascuna delle suddette società.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti da confrontare con quelli dichiarati, il contribuente deve determinare, innanzitutto, i ricavi o compensi che si riferiscono all'anno base (generalmente il 1990) applicando ai dati ed agli elementi riferibili a tale anno (ammontare delle retribuzioni corrisposte, costo del venduto, anzianità di esercizio dell'attività, etc.) i coefficienti di congruità e quelli presuntivi approvati con il D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Per l'applicazione dei predetti coefficienti si deve tenere conto di quanto previsto dal D.P.C.M. in questione e di quanto precisato nelle *presenti istruzioni.*

Si ricorda che i coefficienti di congruità sono contenuti nelle tabelle A, B, C, D ed E allegati al predetto D.P.C.M.

La **tabella A** contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa con **ricavi fino a 18 milioni.**

La **tabella B** contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con **compensi fino a 18 milioni.**

La **tabella C** contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa con **ricavi compresi tra 18 e 360 milioni.**

*La **tabella D** contiene i coefficienti di congruità da applicare agli* esercenti attività professionali ed artistiche con **compensi compresi tra 18 e 360 milioni titolari anche di reddito di lavoro dipendente.**

La **tabella E** contiene i coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con **compensi compresi tra 18 e 360 milioni *non titolari di reddito di lavoro dipendente.***

I coefficienti presuntivi sono contenuti, invece nelle tabelle F, G, H ed *I allegate al predetto D.P.C.M.*

La **tabella F** contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività d'impresa che **si avvalgono** dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti.

La **tabella G** contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività d'impresa che **non si avvalgono** dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti.

La **tabella H** contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività professionali e artistiche **titolari** di redditi di lavoro dipendente.

*La **tabella I** contiene i coefficienti da applicare agli esercenti attività* professionali e artistiche **non titolari** di redditi di lavoro dipendente.

Per *le associazioni tra artisti e professionisti vanno utilizzate le* tabelle D ed H, previste per i titolari di redditi di lavoro dipendente, se in tale situazione si trova almeno la metà degli associati.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti sulla base dei coefficienti di congruità dopo aver individuato la tabella applicabile in relazio*ne alle caratteristiche dell'attività svolta, nonché il rigo corrispondente al* codice della detta attività, occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci previste nelle tabelle A, B, C, D ed E (consumi, beni strumentali, retribuzioni, etc.). I risultati così ottenuti, eccezion fatta per il coefficiente «indice di rotazione», vanno adeguati territorialmente applicando il correttivo previsto dalla tabella M.

Per il calcolo dei compensi o ricavi presunti sulla base dei coefficienti presuntivi, dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta (imprese che si avvalgono o meno di *dipendenti e/o* coadiuvanti, associazioni tra artisti e professionisti i cui associati svolgono o meno anche un'attività di lavoro dipendente), nonché il rigo corrispondente al codice della detta attività, vanno effettuate, *in sequenza, le operazioni di seguito indicate:*

a) somma degli importi che si ottengono moltiplicando i coefficienti indicati nelle tabelle (beni strumentali, consumi, altri costi, anzianità, etc.) per i valori corrispondenti a ciascuna voce;

b) adeguamento territoriale del predetto ammontare in base ai coefficienti correttivi contenuti nella tabella M allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990;

c) maggiorazione di 18 milioni; in caso di calcolo della percentuale relativa ai compensi presunti delle associazioni tra artisti e professionisti tale importo deve essere moltiplicato per il numero degli associati *ridotti di uno;*

d) applicazione, all'ammontare determinato in base alle lettere precedenti delle seguenti riduzioni:

— 10%: nel caso in cui tutti i soci siano titolari anche di reddito di lavoro dipendente o in misura proporzionalmente ridotta qualora alcuni soci non esercitino detta attività di lavoro dipendente;

— 25%, 15% e 10%: rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del quadro si precisa quanto segue.

Nella **sezione I** devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei coefficienti di ricavi e compensi. I dati esposti nelle diverse caselle di questa sezione devono essere moltiplicati per i coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Nel **rigo D1, casella 1**, va indicato il periodo d'imposta preso a base per l'applicazione dei coefficienti. Al riguardo si fa presente che qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi all'anno 1990 (perché l'attività non è stata esercitata o è stata esercitata per parte dell'anno, ovvero perché i ricavi o compensi dichiarati eccedono i limiti di compensi o ricavi indicati nel comma 2 dell'articolo 38) si deve far riferimento al primo periodo d'imposta precedente il 1990 in cui il *soggetto abbia esercitato* l'attività *durante tutto il periodo d'imposta* e siano stati dichiarati compensi o ricavi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti nella norma sopra richiamata.

Vanno inoltre barrate:

– la casella 2 se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di attività d'impresa;

– la casella 3 se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di arti e professioni;

— la casella 4 se il quadro viene compilato da un soggetto titolare di redditi di partecipazione che per la definizione automatica delle proprie imposte deve tener conto della percentuale applicabile nei confronti delle società da cui derivano i predetti redditi di partecipazione. Tale ipotesi si verifica nel caso in cui una società semplice o una società di fatto a questa equiparata partecipi in una società personale ovvero qualora una società personale di tipo commerciale in regime forfettario di determinazione del reddito partecipi ad altra società di tipo commerciale.

In tali casi per la definizione automatica delle imposte del soggetto titolare di redditi di partecipazione lo stesso deve tener conto della percentuale applicabile nei confronti della società da cui derivano i predetti redditi di partecipazione. Qualora i redditi di partecipazione derivino da più società si dovrà tenere conto, ai fini della determinazione della percentuale applicabile alle imposte del soggetto partecipante, delle percentuali che si riferiscono a ciascuna società.

Nel rigo D2 deve essere descritta l'attività esercitata e vanno inoltre indicati i seguenti dati:

— il codice di attività (casella 2) e il subcodice (casella 3) desumibili dalle tabelle allegate al predetto D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Al riguardo si precisa che il contribuente deve previamente accertarsi se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto un numero di subcodice, avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta e che in mancanza dovrà comunque indicare solo il codice di attività.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi o ricavi conseguiti.

Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito;

— l'indicazione, da esprimere, barrando la casella 4, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

— l'anno di inizio dell'attività (casella 5).

Nel rigo D3 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi o ricavi.

Nel rigo D4 devono barrare la casella 1 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 21 del dicembre 1990 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini, attività sanitaria in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi o compensi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi.

Negli altri casi, qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti, nel medesimo rigo deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

Nel rigo D5 vanno forniti i seguenti dati:

— per le associazioni tra artisti o professionisti, l'indicazione del numero totale degli associati (casella 1), del numero degli associati che esercitano contemporaneamente un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (casella 2), nonché la media delle anzianità di esercizio nell'attività degli associati (casella 3). L'anzianità dei singoli artisti o professionisti va calcolata escludendo i primi cinque anni di anzianità. Per coloro che hanno superato i 30 anni di attività la stessa va considerata pari al numero che si ottiene sottraendo a 25 il numero di anni di attività successivi al trentesimo;

— per le società di persone, l'indicazione del numero totale dei soci (casella 4), del numero dei soci con occupazione prevalente nella società (casella 5) e del numero dei soci che contemporaneamente esercitano un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (casella 6).

Nel rigo D6, nella casella 1, gli esercenti attività d'impresa devono indicare l'ammontare che si ottiene sommando:

a) le spese di competenza, comprensive delle somme attribuite per lavoro straordinario, sostenute in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale ed apprendisti che abbiano prestato la loro attività, per l'intero anno o per parte di esso. Le dette spese comprendono gli stipendi, i salari, le partecipazioni agli utili, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

b) la spesa di competenza del periodo d'imposta sostenuta in relazione a prestazioni rese da collaboratori coordinati e continuativi.

Gli esercenti arti e professioni devono, invece indicare la spesa sostenuta nel periodo di imposta, comprensiva delle somme attribuite per lavoro straordinario, in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti che hanno svolto l'attività nel corso dell'anno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) e da collaboratori coordinati e continuativi.

Non si applica il ragguaglio previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

In caso di attività svolte da società di persone di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed all'art. 5 del T.U.I.R., nonché in presenza di associazioni in partecipazione va indicato, nella casella 2, l'importo del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attività, nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci, ridotto di uno, con occupazione prevalente nella società ovvero per il numero degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa. L'ammontare risultante dalla somma degli importi indicati nelle caselle 1 e 2 da riportare alla casella 3, è il valore da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti relativi alla voce «retribuzioni».

Si ricorda che per le associazioni tra artisti e professionisti l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente di congruità relativo alle retribuzioni degli addetti deve essere aumentato, ai fini del confronto con i compensi dichiarati, di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di uno. Tale importo non deve essere compreso nell'ammontare delle spese indicato nella casella 1 né in quello dei salari figurativi evidenziato nella casella 2.

Nel rigo D6, casella 4, gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni devono indicare, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 50, commi 2 e 3, 67 e 68 del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, ai fini della determinazione de. valore dei beni strumentali deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

Ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali devono essere applicati i seguenti criteri: non si tiene conto del valore degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

Nel rigo D6, casella 5, deve essere indicato il costo del venduto o delle materie impiegate. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. — esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), dello stesso articolo, e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nel rigo D6, casella 6, va indicato la consistenza media di magazzino, pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto.

Dal rapporto tra i valori evidenziati alle **caselle 5 e 6** si ottiene l'indice di rotazione riferibile al contribuente che va confrontanto con quello indicato nella tabella C. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta tabella C.

Nel rigo D6, casella 7, va indicato l'ammontare complessivo dei consumi sostenuti nel periodo d'imposta.

Per gli esercenti attività di impresa tale ammontare si ottiene sommando:

a) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni etc.

Per gli esercenti arti e professioni vanno invece sommate:

a) le spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (telefax, videotel, etc.);

b) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica;

c) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel rigo D6, casella 8, gli esercenti attività d'impresa con ricavi fino a 18 milioni devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta, risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno;

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, etc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono acquistati o comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Nel rigo D6, casella 9, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 e, per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R.

Nel rigo D6, casella 10, va indicata in metri quadrati, la dimensione *totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività.* Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

La sezione II è riservata alla determinazione, secondo le modalità già illustrate, delle «percentuali alternative» per ciascuno degli anni interessati.

Nella colonna 1 sono indicati i periodi di imposta interessati. I righi che non riportano già prestampato l'anno, possono essere utilizzati per gli anni 1983 e 1984 da parte dei contribuenti indicati nel paragrafo 2 delle istruzioni generali.

Nella colonna 2 va indicato, per ciascun anno, il tipo di attività esercitata utilizzando la seguente codifica:

1 - Esercenti arti e professioni;

2 - Esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;

3 - *Esercenti attività di produzione di beni;*

4 - Esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto, compresi gli ambulanti;

5 - Esercenti più di una delle tipologie delle attività precedenti senza distinta annotazione nelle scritture contabili.

***Nella colonna 3** vanno riportati, per ciascun anno, i ricavi o compensi* indicati nella dichiarazione dei redditi.

Nella colonna 4 vanno invece evidenziati i ricavi calcolati secondo le modalità illustrate nel punto 2 lett. *b)* del paragrafo 6 delle istruzioni generali. In particolare, nel rigo corrispondente all'anno base (di norma il 1990) devono essere evidenziati i ricavi o compensi calcolati in base ai coefficienti di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 ed ai dati e notizie indicati nella sezione I. Nei righi successivi devono essere indicati i valori ottenuti dividendo i ricavi o compensi calcolati in riferimento all'anno base per il rispettivo coefficiente riportato nella tabella che segue, in corrispondenza dell'anno base e dell'anno indicato nella colonna di ciascun rigo.

Nella **colonna 5** vanno indicate per ciascun anno le percentuali di scostamento tra i ricavi o compensi calcolati e quelli dichiarati. *Qualora* i ricavi o compensi calcolati risultino, per un determinato anno, inferiori a quelli dichiarati, nel corrispondente rigo di colonna 5 andrà riportato il valore zero. Negli *altri casi la percentuale da indicare va arrotondata alla* prima cifra decimale.

La **sezione III** va compilata esclusivamente nel caso in cui i dati riportati nelle sezioni precedenti si riferiscano alle società di persone, nelle quali il dichiarante partecipa in qualità di socio. In detta sezione vanno indicati i dati identificativi di tale soggetto e non quelli del dichiarante. *Nella* **casella 1** deve essere indicato *in modo chiaro il* codice fiscale. Nella **casella 2** va indicata la denominazione della società. Nelle **caselle 3, 4, 5, e 6.** vanno indicati rispettivamente il comune, la provincia ed *il* C.A.P. di *domicilio* fiscale.

La **sezione IV** , va compilata solo *nel* caso vengano utilizzati più quadri D. In tal caso, ciascun quadro D, che potrà essere compilato anche utilizzando una fotocopia, dovrà essere numerato progressivamente nella **casella 1** e dovrà riportare il codice fiscale (casella 2) e la firma del dichiarante.

4. QUADRO E — Controversie relative ad infrazioni formali

Tale quadro va utilizzato dai contribuenti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi pèr oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni formali che non prevedono applicazione di imposta. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 35 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 5 delle istruzioni generali.

Le disposizioni concernenti la definizione delle controversie in oggetto interessano le medesime violazioni formali rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 21 del decreto-legge n 69 del 1989 ed illustrate nella circolare n. 17 del medesimo anno. Resta però esclusa la possibilità di estinguere le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate in sede di iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici delle imposte e dai Centri di servizio ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, concernenti, in particolare, le ipotesi di omesso, carente o ritardato versamento, delle imposte. Tali controversie non possono essere sanate in quanto l'articolo 57, comma 1, fa comunque salvi gli effetti della predetta liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.

Per ciascuno degli anni per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

— *l'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento* (**colonna 1**);

— i dati del contenzioso, secondo le modalità illustrate al punto 7, delle istruzioni generali (**colonna 2, 3, 4 e 5**);

— l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (**colonna 6**);

— l'importo delle sanzioni irrogate (**colonna 7**);

— *l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette* sanzioni (**colonna 8**).

5. QUADRO F — Controversie relative ad accertamenti parziali

Tale quadro G va utilizzato dai contribuenti nei confronti dei quali riguardi sono stati notificati avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 *stabilisce che, ai fini del condono, i periodi di imposta per i quali sono* stati notificati detti accertamenti si considerano non accertati; quindi il contribuente può, in relazione a detti periodi, avvalersi delle modalità di *integrazione illustrate nel paragrafo 6, punto 2, delle istruzioni generali.* Lo stesso articolo 33 precisa che resta tuttavia possibile presentare una dichiarazione integrativa «semplice», ai sensi del successivo articolo 36, *indicando un imponibile o un maggior imponibile* che, se coincide con quello accertato, comporta la estinzione della controversia. Nel caso in cui, invece, sia indicato un imponibile o un maggior imponibile inferiore a quello accertato la controversia *prosegue* relativamente alla *differenza. Si ricorda* che *deve* essere dichiarato un maggior reddito pari almeno a 500.000 lire per ciascun *periodo* di imposta.

Per ciascuno degli anni interessati occorre indicare:

— l'anno cui si riferisce l'accertamento (**colonna 1**);

— l'ufficio che ha effettuato l'accertamento (**colonna 2**);

— i dati del contenzioso, secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali (**colonne 3, 4, 5 e 6**);

— il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'ILOR (**colonna 7**);

— l'ILOR da versare, relativa al nuovo imponibile (**colonna 8**).

6. QUADRO G — Riepilogo degli importi da versare (quadri C, E, F)

Tale quadro va utilizzato per il riepilogo degli importi da versare complessivamente in relazione a quanto dichiarato nei **quadri C, E e F.**

Nel **rigo G1, colonna 1,** va indicata la somma delle imposte da versare evidenziate nel **quadro C** in corrispondenza degli anni con «modalità di integrazione» 3 (estinzione automatica delle controversie).

Nel **rigo G1, colonna 2,** va riportata la somma delle imposte da versare indicate nel **quadro F** e di quelle del **quadro C** determinate con «modalità di integrazione» diverse da 3.

Nella **colonna 3** vanno riportati gli importi rateizzabili ai sensi dell'art. 39, *comma 2 (tre rate), rispettivamente ai* **righi G1** e **G2** per l'ILOR e le pene pecuniarie. Per quanto concerne l'ILOR tali importo sono gli stessi riportati in **colonna 2**, incrementati di quelli di **colonna 1** se questi sono inferiori a 500 milioni di lire. L'importo relativo alle pene pecuniarie, invece, è sempre pari al totale degli importi da versare indicati nel **quadro E.**

Nel caso in cui l'importo dell'ILOR di **colonna 1** *sia superiore* ai 500 milioni di lire, il contribuente può usufruire della rateazione straordinaria in un numero massimo di 5 anni senza il pagamento di interessi prevista dall'art. 59. Qualora il contribuente, *trovandosi nella condizione esposta,* intenda fruire di tale agevolazione, dovrà indicare in **colonna 4** il numero degli anni in cui vuole rateizzare l'imposta da versare (massimo cinque anni) ed in **colonna 5** l'importo già indicato in **colonna 1** per l'ILOR.

7. QUADRO H — Versamento

Tale quadro è riservato all'indicazione dei dati relativi al versamento della prima rata.

Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate le rate versate rispettivamente per l'ILOR e le pene pecuniarie. In particolare, per l'ILOR vanno riportati ai **righi H1** e **H2**, due distinti importi, *rispettivamente, per la rata relativa* all'importo complessivo indicato nella **colonna 3** del **quadro G** (a rateazione ordinaria) e per quella relativa all'importo di **colonna 5** del **quadro G** (a *rateazione straordinaria*).

Nel **rigo H3** vanno riportati, allegando le relative attestazioni, i dati relativi al versamento degli importi indicati ai **righi H1** e **H2**.

In particolare, vanno indicati la data del versamento, il codice della banca o della concessione e l'importo complessivo versato.

Si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un insufficiente versamento precedentemente eseguito allo stesso titolo, gli importi da indicare sono quelli complessivi, mentre la data e il codice devono riferirisi al solo ultimo versamento.

8. QUADRO I — Dati relativi agli Enti di Previdenza e Assistenza

La **sezione I** va compilata dai contribuenti tenuti al pagamento di contributi all'I.N.P.S.

Nella **casella 1** va indicato il Codice I.N.P.S. - Le aziende tenute al versamento dei contributi a mezzo denuncia mensile dovranno indicare la matricola I.N.P.S.

Nella **casella 2** va indicato la Categoria - Dovrà essere indicata la sigla DM.

La **casella 3** dovrà essere barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43, abbia presentato domanda di condono per *regolarizzazioni* contributive.

La **casella 4** dovrà essere barrata qualora invece non abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

La **sezione II** va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di premi assicurativi all'I.N.A.I.L.

La **casella 2** va barrata dai soggetti che pur svolgendo attività tutelabili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non siano titolari di posizione assicurativa.

La **casella 3** va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni dei premi assicurativi dovuti.

La **casella 4** va barrata invece qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

La **sezione III** va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali ad altri enti (es. Cassa Avvocati, Casse Ingegneri, SCAU, ecc.).

La **casella 3** va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti.

La **casella 4** va barrata *invece, qualora il contribuente* non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

TABELLA 1 - **Modalità di integrazione**

Descrizione	Codice
— Definizione automatica delle imposte in assenza di accertamento	1
— Integrazione semplice in assenza di accertamento	2
— Estinzione della controversia in presenza di accertamento	3
— Integrazione semplice in presenza di accertamento	4
— Integrazione semplice in assenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	5
— Integrazione semplice in presenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	6

TABELLA 2 - **Situazione Tributaria**

Descrizione	Codice
— Dichiarazione presentata	10
— Dichiarazione omessa	30

TABELLA 3. - **Percentuali applicabili per il calcolo delle maggiori imposte dovute**

Imposta lorda (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Maggior imposta dovuta sull'imposta intermedia compresa negli scaglioni	Maggior imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione
fino a 10.000.000	20	20% sull'intero importo	2.000.000
da 10.000.001 a 40.000.000	18	2.000.000 + 18% sulla parte eccedente 10.000.000	7.400.000
oltre 40.000.000	15	7.400.000 + 15% sulla parte eccedente 40.000.000	—

TABELLA 4 **Definizione automatica delle imposte. Imposta minima da pagare**

Tipologia di redditi dichiarati	Minimo da pagare
– redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa	L. 100.000
– redditi d'impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a:	
L. 18.000.000	L. 400.000
L. 200.000.000	L. 800.000
L. 360.000.000	L. 1.200.000
L. 1.000.000.000	L. 1.600.000
L. 10.000.000.000	L. 2.000.000
Per ogni ulteriore miliardo oltre il decimo sommare L. 400.000 all'importo di L. 2.000.000	

TABELLA 5 - **Dichiarazione integrativa estintiva in presenza di accertamento. Imponibile o maggiore imponibile da indicare**

<table>
<tr><th></th><th>Assenza di decisione della commissione tributaria di I grado</th><th>Decisione depositata della commissione tributaria di I grado</th><th>Decisione depositata degli organi giurisdizionali di grado superiore al I</th></tr>
<tr><td>Presenza di imponibile dichiarato</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE
80% imponibile accertato più 15% imponibile dichiarato</td><td rowspan="3">MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE
Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati:
— 20% maggiore imponibile accertato
— 80% maggiore imponibile deciso dalla commissione</td><td rowspan="3">MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE
Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati:
— 15% maggiore imponibile accertato
— 90% maggiore imponibile deciso dall'organo giurisdizionale</td></tr>
<tr><td>Assenza di imponibile dichiarato</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE
65% imponibile accertato</td></tr>
<tr><td>Dichiarazione omessa</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE
70% imponibile accertato</td></tr>
</table>

PROSPETTO I

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	PERCENTUALE DA COEFFICIENTI	ILOR DICHIARATA (A)	ILOR CALCOLATA (B)	ILOR DA VERSARE (C)
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000
				000	000	000

PROSPETTO II

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	NUOVO IMPONIBILE (B)	DIFFERENZA (C)	ILOR DA VERSARE (D)
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000
			000	000	000	000

PROSPETTO III

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C)	IMPONIBILE DECISO (D)	MAGGIORE IMPONIBILE DECISO (E)	NUOVO IMPONIBILE (F)	IMPOSTA ACCERTATA (G)	IMPOSTA DICHIARATA (H)	NUOVA IMPOSTA (I)	IMPOSTA INTEGRATIVA (L)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (M)	ILOR DA VERSARE (N)
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

PROSPETTO IV

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	NUOVO IMPONIBILE (B)	DIFFERENZA (C)	ILOR DA VERSARE (D)
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000
		000	000	000	000

— 12 —

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

ISTRUZIONI GENERALI

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 32, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che, agli effetti dell'IRPEG e dell'ILOR i contribuenti sono *ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse* e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese.

Sono pertanto ammessi a fruire del condono le *società, gli enti* e gli altri *soggetti passivi dell'IRPEG* indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR.

I detti soggetti possono presentare la dichiarazione integrativa in riferimento a qualsiasi tipo di reddito, anche se assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3-*bis* del D.L. n. 167 del 1990, nel rispetto delle modalità di integrazione più avanti illustrate.

Nei casi di liquidazione la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa spetta al liquidatore o in mancanza al rappresentante legale.

I suddetti soggetti possono presentare le dichiarazioni integrative sia per i periodi di imposta anteriori che per quelli successivi alla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione.

Nei casi di fusione la dichiarazione integrativa deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate per le quali, ai fini *dell'applicazione delle norme concernenti la definizione agevolata delle* pendenze tributarie, vanno presentate distinte dichiarazioni integrative.

Analogamente, nei casi di trasformazione di una società in un'altra di tipo diverso (società di persone in società di capitali) la dichiarazione integrativa, relativa ai *periodi di imposta precedenti* la trasformazione stessa, deve essere presentata dalla società trasformata.

Nell'ipotesi invece di trasformazione di una società di capitali in un altro tipo di società di capitali, la società risultante dalla trasformazione deve presentare un'unica dichiarazione integrativa e per i periodi di imposta anteriori e posteriori la trasformazione devono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili.

Possono presentare dichiarazioni integrative anche i seguenti soggetti:

— il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato;

— il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del *comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza;*

— il curatore di eredità giacente;

— gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva.

2. PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative possono riguardare le imposte dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991 e sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo.

Per periodo di imposta s'intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la *dichiarazione dei redditi.*

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della legge 413 del 1991:

— tutti i periodi di imposta dal 1974 al 1990 per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento non divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991; *ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, dall'esercizio 1973/1974, limitatamente alla* frazione di detto esercizio successivo al 1° gennaio 1974, fino all'esercizio 1990/1991);

— tutti i periodi d'imposta non accertati per i quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento.

A tale proposito si ricorda che i termini per l'accertamento che non siano scaduti alla detta data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei riguardi dei periodi di imposta che non formano oggetto della dichiarazione integrativa.

Quindi i periodi di imposta non accertati che possono di regola formare oggetto di dichiarazione integrativa sono:

1) Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare:

— *gli esercizi dal 1985 (ovvero 1984 in caso di omessa presentazione* della relativa dichiarazione dei redditi) al 1990.

2) *Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare:*

— gli esercizi a partire dall'esercizio 1984/1985 la cui dichiarazione dei redditi è stata presentata nel 1986 (ovvero dall'esercizio 1983/1984 in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) fino all'esercizio 1990/1991 il cui termine per la presentazione della dichiarazione sui redditi è scaduto anteriormente al 30 novembre 1991.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione integrativa contenute nel presente paragrafo e in quelli successivi prendono in considerazione i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare; per quanto riguarda invece i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare le anzidette istruzioni dovranno essere adattate con riferimento ai criteri sopra evidenziati.

I soggetti destinatari della norma di cui all'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1984, n. 154 che non si sono avvalsi del differimento dei termini di cui agli articoli da 14 a 19 dello stesso decreto-legge, possono presentare dichiarazioni integrative anche *in riferimento agli anni* 1983 e 1984 per i quali l'art. 19 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 ha prorogato i termini per l'accertamento, *rispettivamente*, al 31 dicembre 1992 ed al 31 dicembre 1993.

I soggetti residenti nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli *eventi sismici del dicembre 1990 possono fruire del condono anche per* i periodi d'imposta 1983 (in caso di omessa dichiarazione) e 1984 (il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi sarebbe scaduto nel 1985) per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

I suddetti soggetti, nonché gli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R. soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, possono presentare la dichiarazione integrativa anche relativamente ai periodi di imposta per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente al 1° gennaio 1992 per effetto delle disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, a condizione che le dichiarazioni dei redditi relative ai *suddetti periodi siano state comunque presentate entro il 31 dicembre 1991.*

Qualora tale condizione non ricorra, i detti soggetti possono, comunque, presentare la dichiarazione integrativa relativa agli altri *periodi di imposta.*

Si rammenta che per alcuni dei suddetti enti pubblici è stata prevista *una particolare modalità di definizione dei rapporti tributari* (disciplinata dall'art. 55 della citata legge n. 413 del 1991) per la quale saranno *pubblicati appositi modelli.*

3. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Le dichiarazioni integrative sono irrevocabili e le imposte e le *maggiori imposte che da esse risultano sono acquisite a titolo definitivo.*

Le definizioni intervenute sulla base delle dette dichiarazioni possono *essere modificate soltanto per tenere conto di errori materiali o di* violazioni della normativa che disciplina il condono nonché al fine di accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire.

Nei riguardi dei contribuenti che presentano dichiarazioni integrative non si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

— *le pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del decreto del* Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per le ipotesi di omessa incompleta o infedele dichiarazione dei redditi e di deduzioni e detrazioni indebite. La inapplicabilità delle dette pene pecuniarie è subordinata alla condizione che l'imposta resti definita per l'importo risultante dalla dichiarazione integrativa. Per i periodi di imposta per i quali dalla dichiarazione integrativa non consegue la definizione automatica delle imposte ovvero la estinzione della controversia pendente restano applicabili le pene pecuniarie commisurate alle maggiori imposte definitivamente accertate;

— le *pene pecuniarie* previste in riferimento alle altre violazioni formali e non formali, relative alle imposte sui redditi, comprese quelle previste per le ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, commesse nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa;

— gli interessi e le soprattasse relativi alle imposte che formano oggetto delle dichiarazioni integrative.

Restano in ogni caso escluse dal condono le imposte dovute a seguito della *liquidazione delle dichiarazioni* dei redditi ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (casi di: errori materiali e di calcolo; ritenute, detrazioni, crediti di imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti; versamenti omessi o carenti; ecc.). Tali imposte, nonché i relativi interessi e soprattasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, a prescindere dalla modalità di integrazione adottata.

Eventuali rimborsi di ritenute d'acconto, crediti di imposta ed acconti versati risultanti dalla predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi continuano, pertanto, a seguire il loro corso e i relativi importi non possono essere in alcun caso compensati con gli importi da versare sulla base delle dichiarazioni integrative.

La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per:

— il rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati;

— *il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in* precedenza;

— il riconoscimento di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di quelle precedentemente dichiarate;

— l'esercizio di opzioni.

Si ricorda, altresì che, in caso di integrazioni con definizione automatica delle imposte dovute per i periodi non accertati, le detrazioni di imposta, le ritenute ed i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

In caso di *presentazione di dichiarazione integrativa semplice*, i contribuenti possono:

a) indicare nella dichiarazione stessa, o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite (tali elementi, sia per le quantità che per i valori, si considerano riconosciuti per i periodi di imposta successivi, con esclusione di quelli definibili ai sensi delle disposizioni di condono per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento);

b) regolarizzare le *scritture contabili* relative all'esercizio 1991 sulla base *della quantità e valori di cui al precedente punto a)*, anche eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva della controversia possono essere effettuate le regolarizzazioni *di cui alla* precedente lettera *b)*.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa estintiva ovvero con definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati possono essere eliminate le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi e possono essere iscritte in bilancio attività precedentemente omesse (in quest'ultimo caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 20% nel periodo d'imposta e il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo, che concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato).

Le imprese minori possono indicare in apposito prospetto da allegare alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 1991 nuovi quantità e valori delle esistenze iniziali, di cui all'art. 59 del TUIR, al 1° gennaio 1991, apportando variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto al valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1990.

In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti dei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate e per il residuo importo in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di *impresa nell'ultimo periodo di imposta*.

Le dichiarazioni *integrative* esplicano effetti anche ai fini:

— della sospensione e dell'estinzione dei giudizi pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario;

— dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte o maggiori imposte accertate;

— dell'attività di accertamento da parte degli uffici delle imposte.

La dichiarazione integrativa non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 2 della legge n. 649 del 1983 e dagli artt. 105, 106 e 107 del TUIR.

Alla regolarizzazione amministrativa è strettamente collegato il provvedimento di concessione di amnistia per i reati previsti in materia di imposte sui redditi (oltre che di IVA), temporalmente riferibili ai periodi d'imposta per i quali è consentita la presentazione della dichiarazione integrativa. Il riferimento, ovviamente, è anche per quei reati, concernenti i tributi *indicati*, contemplati da leggi diverse *dalla legge n. 516 del 1982*.

Il decreto di amnistia si articola nella previsione delle seguenti condizioni:

1) se è *presentata* dichiarazione integrativa *per la definizione* automatica del periodo d'imposta o se è definita l'intera controversia con i criteri previsti, tutti i reati in materia di imposte sui redditi, riferibili a tale periodo, sono estinti per amnistia, salvo quanto specificatamente previsto per i reati *propri* del sostituto d'imposta;

2) se è presentata dichiarazione integrativa «semplice», l'amnistia opera solo in relazione ad alcune ipotesi di reato, e occorre distinguere:

a) per i reati di natura sostanziale, che si configurano con soglie di punibilità definite (contravvenzioni di omessa dichiarazione, omessa fatturazione, omessa annotazione di ricavi e compensi e la previgente ipotesi di reato di evasione d'imposta superiore a 5 milioni di lire) o indefinite (frode fiscale in relazione ai componenti positivi o negativi di reddito esposti in dichiarazione), l'amnistia opera nei limiti degli importi «integrativamente dichiarati», che risultano cioè compresi nella dichiarazione integrativa;

b) per le contravvenzioni diverse da quelle indicate nella lettera *a)* l'amnistia si applica con il versamento o con l'impegno a versare gli importi minimi previsti per la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi. Ovviamente, il riferimento a tale tipo di definizione è solo per stabilire l'importo da pagare, non occorrendo una dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica.

Da rilevare che gli «importi integrativamente dichiarati» di cui alla precedente lettera *a)*, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, non sempre possono desumersi agevolmente dalla semplice lettura dei dati richiesti per la compilazione della dichiarazione integrativa, ancorché in essa «compresi». In tali casi può essere utile per il contribuente, soprattutto in pendenza di un procedimento penale, utilizzare l'apposito riquadro delle «Annotazioni» per specificare i maggiori importi dichiarati rilevanti ai fini delle soglie di punibilità dei reati già indicati alla precedente lettera *a)*, e gli anni di riferimento. Poiché è l'Ufficio che deve riferire all'autorità giudiziaria gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni *richieste per* l'applicazione dell'amnistia, la *specificazione di detti importi nelle «Annotazioni» può valere ad evitare* che l'ufficio stesso si trovi nella necessità di dover nuovamente richiedere la collaborazione del contribuente per la raccolta degli opportuni elementi di valutazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

MODELLO OCCORRENTE

Il modello di dichiarazione è costituito da un «Esemplare per l'Ufficio», da un «Esemplare per l'elaborazione meccanografica» e dalla «Copia ad uso del contribuente».

Ciascun esemplare va compilato con i medesimi dati e con la massima chiarezza in *stampatello o dattiloscritto*.

Si consiglia di compilare per prima la «Copia ad uso del contribuente» e di conservarla per propria documentazione.

Se la dichiarazione è compilata a ricalco inserire la carta carbone, tra l'«Esemplare per la elaborazione meccanografica» e l'«Esemplare per l'Ufficio» *e verificare che i due esemplari siano ben allineati.*

MODALITÀ DI INVIO

L'«Esemplare per l'Ufficio» e l'«Esemplare per l'elaborazione meccanografica», debitamente compilati, debbono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, esclusivamente per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio delle imposte dirette e al Centro di servizio competente.

Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati identificativi e il codice fiscale del dichiarante.

UFFICIO COMPETENTE

La dichiarazione va presentata all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte dirette competente in base al domicilio fiscale del soggetto dichiarante, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Si ricorda che la determinazione del domicilio fiscale, in caso di variazione di residenza anagrafica, è regolata dall'ultimo comma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si ricorda che, per i contribuenti con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di Servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di Servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	*Pescara*
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Le dichiarazioni integrative non devono essere presentate ai Centri di servizio di Torino, Salerno e Palermo, competenti per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Calabria e Sicilia ma vanno inviate ai competenti Uffici delle imposte dirette.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 1° ed il 30 aprile 1992.

5. VERSAMENTI

Le somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere versate al concessionario della riscossione mediante distinta di versamento o bollettino di conto corrente postale. I moduli di versamento devono essere conformi a quelli approvati con decreto ministeriale.

Il versamento deve riguardare tutte le imposte relative ai redditi a tassazione ordinaria, indipendentemente dalla modalità di integrazione *prescelta e della circostanza che le somme si riferiscano a periodi di* imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento ovvero a periodi non accertati, nonchè le sanzioni dovute in caso di dichiarazione integrativa con estinzione di controversie relative ad infrazioni formali.

Per quanto riguarda, invece le imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata, le stesse non devono essere versate con le modalità già dette ma verranno iscritte a ruolo a cura degli uffici *competenti sulla base delle risultanze delle dichiarazioni integrative.*

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti mesi:

— *aprile 1992;*

— luglio 1992;

— luglio 1993.

Si ricorda che in caso di mancato tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni integrative gli Uffici riscontrino la incompletezza e/o la *non veridicità* dei dati ed elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti (ai fini della determinazione della percentuale applicabile in sede di definizione automatica delle imposte relative ai periodi non accertati) sui maggiori importi dovuti e non versati si applica, oltre ai menzionati interessi, la soprattassa dell'80 per cento.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonchè degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. **Pertanto le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge ovvero in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versate prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.**

Si ricorda che l'art. 59 della legge n. 413 del 1991 stabilisce che gli importi dovuti relativamente ai periodi di imposta per i quali è stata chiesta la estinzione della controversia ai sensi dell'art. 34 della stessa legge possono essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 *milioni per ciascuna imposta.*

6. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE

La legge n. 413 del 1991 prevede che i contribuenti che intendono avvalersi del condono possono scegliere tra diverse modalità di integrazione, a seconda che sia stato notificato o meno avviso di accertamento ovvero in relazione ai diversi effetti che i soggetti interessati intendono conseguire.

Le diverse modalità di integrazione vengono di seguito illustrate facendo distinto riferimento ai periodi accertati e a quelli non accertati.

1. Periodi di imposta accertati

a) *Richiesta di estinzione della controversia.*

Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in *rettifica o d'ufficio entro il 30 settembre 1991 è stabilito che il contribuente* può chiedere l'estinzione della controversia versando le imposte relative ad un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del 15 per cento di quello dichiarato dal contribuente, o pari al 65 per cento dell'imponibile accertato se non era stato dichiarato originariamente un reddito imponibile relativamente ad una o entrambe le imposte, ovvero pari al 70 per cento dell'imponibile accertato se è stata omessa la dichiarazione originaria.

Deve, in ogni caso, essere versata un'imposta almeno pari al 20 per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato.

Tale modalità di estinzione della controversia non può essere utilizzata relativamente ai periodi di imposta per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto *del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;*

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991.

Nel caso in cui alla data del 1° gennaio 1992 sia stata depositata una decisione di organi del contenzioso tributario la controversia si estingue se viene indicato un maggiore imponibile almeno pari al maggiore tra i seguenti:

— 20 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 80 per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata depositata la decisione della commissione di primo grado;

— 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e 90 *per cento del maggior imponibile stabilito in sede contenziosa: se è stata* depositata la decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo.

Norme particolari sono state previste in relazione ai periodi per i quali era stata dichiarata una perdita.

Può essere chiesta la estinzione delle controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative a infrazioni che non prevedono applicazione di imposte (le cosiddette «irregolarità formali») a condizione che venga pagato il 10 per cento delle predette sanzioni.

I giudizi in corso ed i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data *sono sospesi sino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata* fissata udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima soltanto a richiesta del contribuente che dichiari di voler presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 *i giudizi* si estinguono mediante ordinanza subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa corredata della ricevuta comprovante l'avvenuta spedizione. La stessa è revocata in caso di invalidità della dichiarazione integrativa.

b) *Dichiarazione integrativa semplice.*

Il contribuente può anche presentare dichiarazione integrativa «semplice» limitandosi ad indicare un nuovo imponibile, inferiore a quello richiesto per ottenere la estinzione della controversia. In tale ipotesi la controversia stessa prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Deve essere, però, dichiarato un maggiore reddito di almeno 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Tale modalità è utilizzabile anche in relazione:

— agli accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. *n.* 600 del 1973;

— agli accertamenti notificati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1991; qualora venga indicato un imponibile o maggiore imponibile coincidente con quello accertato, la controversia si estingue. Relativamente ai periodi interessati da tali accertamenti il contribuente può, però, scegliere, in alternativa alla modalità in esame, di fruire della definizione «automatica» delle imposte secondo le modalità previste per i periodi non accertati e che verranno di seguito illustrate.

I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data del 1° gennaio 1992 o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi *per i quali* sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di voler

presentare dichiarazione integrativa. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti, menzionati nella precedente lett. *a)*.

2. Periodi di imposta non accertati

Per i periodi di imposta per i quali non è stato notificato accertamento entro il 31 dicembre 1991 il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa «semplice» ovvero può richiedere che le imposte siano definite in modo «automatico».

a) *Dichiarazione integrativa semplice.*

Nella dichiarazione integrativa «semplice» deve essere indicato un maggior reddito non inferiore a 500.000 lire per ciascun periodo di imposta. La presentazione di tale dichiarazione non preclude la possibilità per gli uffici delle imposte di procedere ai controlli e agli accertamenti. L'azione di accertamento può essere promossa solo quando il maggior reddito imponibile, rispetto a quello già dichiarato anche in sede di condono, superi la cosiddetta «franchigia», pari al 50 per cento del *maggior reddito aggiunto in sede di condono.*

Tale franchigia può tradursi in un ulteriore beneficio per il contribuente anche nel caso in cui l'ufficio, essendo il reddito accertabile superiore al maggior imponibile integrato aumentato della franchigia stessa, proceda all'accertamento in rettifica dei redditi integrati sulla base degli elementi in suo possesso. In questo caso, se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione dei redditi originaria, in sede di accertamento non è richiesto il pagamento dell'imposta dovuta sulla parte del maggior imponibile corrispondente alla predetta «franchigia».

b) Richiesta di definizione «automatica» delle imposte

In caso di richiesta di definizione «automatica» delle imposte sui redditi è preclusa la possibilità, per gli uffici delle imposte, di effettuare accertamenti in relazione ai periodi di imposta interessati.

La richiesta di definizione deve riguardare, a pena di nullità, tutte le imposte (IRPEG e ILOR) e tutti i periodi per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento.

Quindi la definizione automatica deve obbligatoriamente riguardare tutti i periodi di imposta dal 1985 al 1990 ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1984, *i periodi di imposta dal 1984 al 1990.*

Devono essere compresi anche i periodi d'imposta per i quali sono stati notificati:

— avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando per detti accertamenti la possibilità di fruire del condono con la modalità di integrazione semplice come illustrato al precedente punto 1. lett. *b)*;

— avvisi di accertamento nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1001 se per gli stessi non è stata presentata dichiarazione integrativa semplice, con le modalità di cui al precedente punto 1. lett. *b)*;

— avvisi di irrogazione di pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione d'imposta.

È facoltà del contribuente comprendere anche i periodi d'imposta 1983 e 1984 per i quali i termini per l'accertamento sono stati prorogati dall'art. 19 del decreto legge n. 69 del 1989 e il periodo d'imposta 1984 per il quale il termine per l'accertamento è stato prorogato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 142 del 1991.

Non possono fruire della definizione automatica contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in alcuno dei periodi di imposta che è obbligatorio includere nella detta definizione automatica.

Per ottenere la definizione automatica deve essere versato, per ciascun periodo di imposta e per ciascuna imposta, un importo calcolato in misura percentuale rispetto all'imposta lorda e relative addizionali già a suo tempo dichiarate.

Per il calcolo della detta percentuale sono previsti due distinti metodi, *l'uno applicabile da parte di qualsiasi contribuente*, l'altro soltanto dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito in ciascun periodo di imposta ricavi o compensi non superiori agli ammontari più avanti evidenziati.

Per la definizione con il metodo valevole per tutti i contribuenti è necessario che sia versato un importo calcolato applicando a ciascuna imposta lorda e addizionali a suo tempo dichiarate le seguenti percentuali fissate «per scaglioni»:

— 20 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda e addizionali fino a 10 milioni;

— 18 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda é addizionali che eccede 10 milioni e fino a 40 milioni;

— 15 per cento sull'ammontare dell'imposta lorda e addizionali che eccede 40 milioni.

I contribuenti che hanno dichiarato redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono applicare, se più favorevole del precedente, un altro metodo di calcolo della predetta percentuale, purché sussistano le seguenti condizioni per ciascun periodo di imposta interessato dalla definizione automatica:

— compensi dichiarati non superiori a 700 milioni, per le società o associazioni titolari di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

— ricavi dichiarati non superiori a 700 milioni, per le imprese che esercitano attività di servizi, intermediazione, trasporto, alberghiera, di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;

— ricavi dichiarati non superiori a 2 miliardi, per le imprese esercenti attività di produzione di beni;

— ricavi dichiarati non superiori a 5 miliardi, per le imprese esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti.

Nel caso in cui il contribuente nel medesimo periodo d'imposta eserciti più attività di impresa, in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi, si deve far riferimento all'attività da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi se le operazioni concernenti le diverse attività sono state annotate distintamente nelle scritture contabili. In mancanza della *distinta annotazione deve farsi riferimento, invece*, al limite di 5 miliardi relativamente all'ammontare complessivo, ed indistinto, dei ricavi; se tale limite risulta superato non può essere applicata per il periodo di imposta interessato la percentuale di calcolo «alternativa».

Le ulteriori condizioni richieste per l'applicazione del metodo in *questione in ciascuno dei periodi di imposta per i quali viene richiesta* la definizione automatica sono le seguenti:

— l'attività deve essere stata esercitata per l'intero periodo di imposta;

— il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dichiarati *(anche se provenienti dalla partecipazione in società di persone o associazioni tra artisti e professionisti)* non devono essere, inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo.

Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato sia costituito, oltre che dai redditi sopra menzionati, anche da altri redditi, per la individuazione *della percentuale alternativa applicabile, devono essere* separatamente determinate la percentuale afferente al reddito d'impresa e, quella concernente il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e devè essere applicata la più elevata, tenendo anche conto delle percentuali determinate dalle società di cui il contribuente è socio.

Ovviamente *per i periodi d'imposta per i quali non è possibile* applicare il metodo alternativo in quanto non sussistono tutte le condizioni sopra illustrate deve farsi riferimento, ai fini della definizione automatica, alle ordinarie modalità di calcolo.

Per i soggetti sopra menzionati ed i periodi per i quali sono state *rispettate le dette condizioni per la determinazione della percentuale* alternativa occorre procedere all'applicazione del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

Va a tal fine preliminarmente verificata l'esistenza dello scostamento previsto dall'art. 3, comma 1, nei confronti *dei soggetti con compensi* o ricavi non superiori a 18 milioni di lire, ovvero *degli scostamenti previsti* dall'art. 3, comma 2, nei confronti *degli altri* contribuenti.

In assenza dei predetti scostamenti la percentuale alternativa applicabile per il periodo d'imposta 1990 e per quelli precedenti è pari a zero e, conseguentemente, *risultano dovuti per ciascun periodo* d'imposta, i soli importi minimi previsti nella tabella 4 (pag. 13).

Per i contribuenti con compensi o ricavi non superiori a 18 milioni di lire, qualora l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati per il 1990 risulti inferiore a quelli determinati induttivamente, entro il limite di 18 milioni, sulla base di due o più coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B, allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, ai fini della determinazione della percentuale alternativa applicabile si dovrà far riferimento all'importo risultante dalla media aritmetica dei detti ammontari.

Per gli altri contribuenti (ivi compresi quelli con compensi o ricavi dichiarati non superiori a 18 milioni di lire per i quali, applicando i coefficienti di congruità di cui alle predette tabelle A e B, sono stati determinati ricavi o compensi presunti superiori al predetto limite di 18 milioni), qualora sia stata verificata l'esistenza di due o più scostamenti dai coefficienti di congruità di cui alle tabelle C, D ed E allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, *ai fini della determinazione della percentuale* alternativa applicabile si dovrà far riferimento ai ricavi o compensi determinati sulla base di coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, H ed I allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

La percentuale alternativa applicabile per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 18 *milioni di lire é pari a quella risultante dal* rapporto tra seguenti elementi:

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti di congruità di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 ridotti, per i periodi d'imposta precedenti il 1990, *tenendo conto della variazione dell'indice* dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa applicabile per tutti gli altri contribuenti è, pari a quella risultante dal rapporto tra i seguenti elementi:

— l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alle tabelle F, G, H ed I allegate al predetto D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, ridotti, per i periodi precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

— i ricavi o i compensi dichiarati.

La percentuale alternativa deve essere calcolata quindi come segue:

$$\frac{\textit{Ricavi o Compensi da coefficienti} - \textit{Ricavi o Compensi dichiarati}}{\textit{Ricavi o Compensi dichiarati}} \times 100$$

Di regola i predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati ed agli elementi relativi al 1990 in quanto per i periodi d'imposta precedenti i ricavi o compensi da raffrontare con quelli dichiarati si ottengono riducendo i ricavi o compensi presunti determinati per il 1990 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine l'importo dei detti ricavi o compensi presunti deve essere diviso per i valori indicati nella tabella contenuta nelle istruzioni al quadro D.

Pertanto, per i periodi d'imposta precedenti al 1990 non deve procedersi ad una distinta determinazione dei ricavi o compensi presunti sulla base dei dati e delle notizie relative ai singoli periodi d'imposta.

Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al periodo d'imposta 1990 i ricavi o compensi presunti, da prendere a base per il calcolo della percentuale «alternativa», vanno determinati invece con riferimento al primo periodo d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante l'intero periodo d'imposta, prendendo a base i dati relativi al medesimo periodo di imposta.

Conseguentemente il 1990 può costituire anno base per la determinazione dei ricavi o compensi presunti da raffrontare con quelli dichiarati a condizione che:

– il contribuente abbia esercitato l'attività per l'intero periodo d'imposta ed esistano quindi dati ed elementi utilizzabili per l'applicazioni dei coefficienti;

– sia stato dichiarato un ammontare di ricavi o compensi non superiore ai limiti di 700 milioni, 2 miliardi, e 5 miliardi precedentemente indicati.

Al riguardo si precisa che i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono calcolare i ricavi presunti in relazione al periodo d'imposta chiuso nel 1991, sempreché il termine della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi sia scaduta anteriormente al 30 novembre 1991. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al detto periodo d'imposta i ricavi presunti debbono essere calcolati con riferimento al primo periodo precedente in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo d'imposta.

Come già precisato possono utilizzare la modalità di calcolo alternativa anche i contribuenti che hanno dichiarato redditi di partecipazione che, sommati ad eventuali redditi di impresa, risultino di ammontare non inferiore al 60% del reddito imponibile dichiarato.

La percentuale applicabile per la definizione automatica delle imposte dovute dai soci è quella che è possibile determinare confrontando i ricavi o compensi dichiarati dalle società di persone, da cui derivano i redditi da partecipazione con i compensi o ricavi calcolati per gli stessi soggetti applicando i coefficienti di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 opportunamente ridotti per i periodi d'imposta precedenti il 1990.

È previsto il versamento di un importo minimo che, nei confronti dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, è stato graduato in relazione all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati (vedi tabella 4 pag. 13).

Per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a L. 4.000.000.

Il detto importo minimo deve essere versato anche in caso di definizione automatica dei periodi chiusi in perdita (per i quali sono stabilite particolari modalità di definizione).

La definizione automatica non può essere richiesta in relazione alle imposte relative ai redditi a tassazione separata di cui all'art. 8, commi 1 e 3-*bis* del D.L. n. 167 del 1990.

Prima di passare al distinto esame delle diverse modalità di integrazione giova ricordare che, ai fini del condono, si considerano dichiarati, oltre ai redditi, alle perdite, alle imposte lorde ed alle addizionali esposti nella dichiarazione dei redditi, anche quelli risultanti:

— dalle dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1° settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente:

— dalle dichiarazioni presentate in occasione del differimento dei termini di cui agli artt. da 14 a 19 del decreto legge n. 69 del 1989;

— dalle dichiarazioni di condono dei fabbricati presentate ai sensi degli artt. da 5 a 8 del decreto legge n. 383 del 1989;

— dalle dichiarazioni integrative presentate ai fini del «ravvedimento operoso» previste dall'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

Le variazioni dei dati dichiarati conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni sopra elencate ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non esplicano alcuna efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative.

Nella colonna «Nuovo imponibile» contenuta nei quadri delle dichiarazioni integrative deve essere indicato l'imponibile risultante dalle dichiarazioni sopra evidenziate aumentato di quello che si intende integrativamente dichiarare.

Premesso quanto sopra in ordine alle linee strutturali della normativa di condono, per la esatta comprensione e la corretta utilizzazione delle norme agevolative vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa con distinto riferimento alle diverse modalità di integrazione previste dalla legge.

7. ISTRUZIONI COMUNI PER L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO

In presenza di controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie o altri organi giudicanti, **nelle apposite colonne dei quadri C, E, F e G**, in corrispondenza di ogni periodo d'imposta interessato dalle controversie, devono essere riportati i seguenti dati:

— **Stato del contenzioso** - va indicato:

1 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di I grado;

2 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di I grado, ma non è ancora stato instaurato il contenzioso in II grado;

3 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di II grado;

4 - se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di II grado, ma non è ancora stato instaurato il contenzioso presso la Commissione tributaria Centrale o la Corte di Appello;

5 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria Centrale;

6 - se la controversia pende presso la Corte di Appello;

7 - se la controversia pende presso la Corte di Cassazione.

— **Data del ricorso** - va indicata la data di spedizione (se inviato per posta) o di presentazione (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale o del ricorso in via incidentale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso Organi giurisdizionali di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'Ufficio la «data del ricorso» non va riportata.

— **Numero di riferimento** - va indicato il numero di raccomandata (se inviato per posta) o il numero di ricevuta (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio in questa colonna deve essere riportato il numero assegnato alla suddetta impugnazione dall'organo giurisdizionale che l'ha ricevuta.

Tale numero è rilevabile dalla copia della stessa impugnazione notificata al contribuente.

— **Tipo** - va indicato:

M - se l'atto d'impugnazione proposto all'ultima Commissione adita è stato consegnato a mano;

P - se l'atto d'impugnzione proposto all'ultima Commissione adita è stato inviato per posta;

U - se l'atto d'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. QUADRI A e B

QUADRO A - DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

QUADRO B - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE:

In tale quadro, relativo al rappresentante della Società devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato *predisposto uno spazio per l'indicazione del codice carica*: *si dovrà* indicare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se *curatore fallimentare*, il codice (3) se *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero* ed infine il codice (5) se si tratta di *curatore di eredità giacente*.

Nell'apposito *spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica*, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere *indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti* nel riquadro riportato nel frontespizio.

2. QUADRO C - IRPEG ed ILOR

Il *quadro* C va compilato *da tutti i* contribuenti che *presentano* dichiarazioni integrative relativamente ai periodi d'imposta per i quali presentano la dichiarazione integrativa. Ai fini dell'integrazione dei redditi soggetti a tassazione separata deve essere compilato il quadro E; per la estinzione delle controversie relative ad infrazioni formali va compilato il quadro F; relativamente alle controversie concernenti accertamenti parziali di cui all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 va compilato il quadro G.

Di seguito sono illustrate le diverse modalità di calcolo previste per la determinazione dell'imposta da versare. La modalità di calcolo varia in *relazione* al tipo di integrazione *prescelta* (codificata nella tabella 1), alla situazione tributaria esposta nella originaria dichiarazione dei redditi (codificata nella tabella 2) ed all'eventuale stato del contenzioso.

Per una più agevole compilazione del quadro C si consiglia di utilizzare gli appositi prospetti di calcolo posti al termine delle presenti *istruzioni. Si fa presente che nelle* seguenti istruzioni l'espressione «dichiarazione originaria» deve essere *riferita* anche alle eventuali integrazioni risultanti da dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. da 14 a 19 del *decreto-legge* n. 69 del 1989, degli artt. da 5 a 8 *del decreto-legge* n. 383 del 1989 e dell'art. 14 della legge n. 408 del 1990.

2.1. Integrazione in assenza di accertamento

2.1.1. Integrazione con definizione automatica delle imposte

Il contribuente che intende evitare ogni futuro accertamento deve *compilare* la dichiarazione *integrativa* secondo le *modalità* di calcolo indicate di seguito sulla base della propria situazione tributaria.

Modalità di calcolo n. 1

La modalità di calcolo n. 1 è utilizzabile per i periodi di imposta *relativamente ai quali il* contribuente:

— ha presentato la dichiarazione dei redditi;

— dalla dichiarazione dei redditi non emergono perdite *riportabili* nei periodi d'imposta successivi;

— *nella* dichiarazione dei *redditi non* sono *state* compensate perdite dei *periodi* d'imposta precedenti.

Il **prospetto I** (pag. 14) va compilato riportando:

— nella colonna «Periodo di imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— *nella colonna* «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» *il* **codice 1**;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice 11**;

— nella colonna «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percentuale alternativa determinata nel quadro D;

— nella colonna «A» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'ammontare dell'IRPEG calcolata applicando all'imposta indicata nella colonna A le percentuali indicate nella tabella 3, (*pag* 13) *ovvero la percentuale alternativa indicata nella* colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato applicando all'importo *indicato nella colonna «C» le percentuali* indicate nella tabella 3, ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;

— nella colonna «F» l'importo di colonna «B» se l'importo di colonna «E» è superiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 4 (pag. 13), ovvero, se inferiore la differenza tra il detto valore minimo e l'importo di colonna «D».

Per la corretta **compilazione** del **quadro** «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo di imposta *interessato*:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» **alla colonna 2**;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» **alla colonna 8**;

— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna F) **alla colonna 12**;

— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) **alla colonna 15**.

Modalità di calcolo n. 2

La modalità di calcolo n. 2 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali il contribuente **ha presentato modello 760 nel quale sono state compensate perdite di periodi d'imposta precedenti.**

Il **prospetto I** (pagina 14) va compilato riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» va indicato il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il **codice 1**;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice 10**;

— *nella colonna* «PERCENTUALE DA COEFFICIENTI» la percentuale alternativa determinata nel quadro D;

— nella colonna «A» l'ammontare dell'imposta lorda corrispondente all'imponibile risultante dalla somma dell'imponibile indicato nella dichiarazione originaria e dell'ammontare della perdita compensata nello stesso periodo d'imposta;

— nella colonna «B» l'ammontare dell'IRPEG calcolata applicando all'imposta indicata nella colonna A le percentuali indicate nella tabella 3 (*pag.* 13), *ovvero la percentuale alternativa determinata* nel quadro D;

— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato applicando all'imposta indicata nella colonna «C» le percentuali indicate nella tabella 3, ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficienti»;

— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;

— *nella colonna «F» l'importo di colonna «B» se l'importo di* colonna «E» è superiore ai valori minimi previsti riportati in tabella 4 (pag. 13), ovvero, se inferiore, la differenza tra il valore minimo previsto e l'importo di colonna «D».

Per la corretta compilazione del quadro «C» riportare in corrispondenza del periodo d'imposta interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» **alla colonna 2**;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» **alla colonna 8**;

— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna F) **alla colonna 12**;

— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) **alla colonna 15**.

Modalità di calcolo n. 3

La modalità di calcolo n. 3 è utilizzabile per i periodi di imposta **relativamente ai quali il contribuente ha presentato mod. 760 dal quale emergono perdite da riportare nei periodi d'imposta successivi.**

Devono essere utilizzati *nell'ordine* il *prospetto II* ed *il prospetto I* riportati a pag. 14.

Il ***prospetto II*** *va compilato riportando*:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «G» l'eccedenza della perdita riportabile in deduzione nel quinquennio successivo;

— nella colonna «H» il 30% dell'importo risultante dalla colonna «G»;

— nella colonna «I» il 10% del valore esposto nella colonna «H» ovvero, se superiore, il valore minimo indicato nella tabella 4.

Il ***prospetto I*** *va compilato riportando*:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il **codice 1**;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice 20**;

— nella colonna «Percentuale da coefficiente» la percentuale alternativa determinata nel quadro D;

— nella colonna «B» l'importo indicato nella colonna «I» del prospetto II;

— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria;

— *nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR da versare calcolato* applicando all'imposta indicata nella colonna «C» le percentuali indicate nella tabella 3 (pag. 13) ovvero la percentuale alternativa indicata nella colonna «Percentuale da coefficiente»;

— nella colonna «E» la somma degli importi delle colonne «B» e «D»;

— nella colonna «F» l'importo di colonna «B», se l'importo di colonna «E» è superiore ai valori minimi previsti riportati in tabella 4 (pag. 13), ovvero se inferiore la differenza tra il valore minimo previsto e l'importo di colonna «D».

Per la corretta compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa riportare nello stesso in corrispondenza del periodo d'imposta interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna F) alla colonna 12;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna D) alla colonna 15.

Modalità di calcolo n. 4

La modalità di calcolo n. 4 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali il contribuente **non ha presentato dichiarazione dei redditi.**

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'integrazione con definizione automatica delle imposte nel caso di dichiarazione omessa per tutti i periodi d'imposta dal 1985 al 1990.

Per la corretta compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa *riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo d'imposta* interessato:

— il codice 30 alla colonna 2;
— il codice 1 alla colonna 8;
— l'importo di 4.000.000 alla colonna 12.

2.1.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 5

La modalità di calcolo n. 5 è utilizzabile dai contribuenti che presentano **dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito o una minore perdita.**

La scelta di tale modalità di integrazione non preclude la possibilità per gli uffici delle imposte di procedere all'accertamento ed è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito o una minore perdita riportabile nel quinquennio successivo di importo non inferiore a L. 500.000. In presenza di perdita riportabile inferiore a L. 500.000 la stessa dovrà essere annullata e dovrà essere indicato un reddito imponibile almeno pari alla differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata.

Il contribuente che intende avvalersi di tale modalità di calcolo può utilizzare il **prospetto III** (pag. 14) da compilare riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il **codice 2** ovvero il codice 5 qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **relativo codice individuato nella tabella 2;**

— nella colonna «A» l'ammontare del reddito imponibile IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria; nel caso in cui dalla dichiarazione originaria emerga una perdita, riportare nella colonna «A» detta *perdita;*

— nella colonna «B» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «C» il nuovo reddito o la nuova perdita ridotta che si intende dichiarare;

— nella colonna «D» l'imposta lorda corrispondente al nuovo imponibile;

— nella colonna «E» la differenza tra l'importo di colonna «D» e quello di colonna «B»;

— *nella colonna «F» le ritenute nonché i crediti d'imposta originariamente* non dichiarati relativi al maggior imponibile risultanti dai documenti allegati;

— nella colonna «G» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quello di colonna «F». Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «G» ed «M» è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 4 (pag. 13), l'importo da indicare nella colonna «G» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo.

Per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi il valore minimo da versare è pari a L. 4.000.000.

Per i periodi d'imposta nei quali dalla dichiarazione originaria emerga una perdita riportabile, per avvalersi della concessione dell'amnistia il contribuente deve indicare nella dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione; se tale importo è inferiore ai valori minimi previsti riportati nella tabella 4, devono essere versati i suddetti importi minimi;

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «H» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «I» il *nuovo reddito imponibile* che si intende dichiarare;

— nella colonna «L» la differenza tra l'importo di colonna «I» e quello di colonna «H»;

— nella colonna «M» la maggiore imposta da versare, pari al 16,2% dell'importo di colonna «L»; per gli anni dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna *I* è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Per la corretta compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo d'imposta interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;
— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla colonna 9;
— le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla colonna 10;
— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna G) alla colonna 12;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna I) alla colonna 13;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna M) alla colonna 15.

2.2. Integrazione in presenza di accertamento

2.2.1. Integrazione con estinzione della controversia

Il contribuente che intenda estinguere la controversia deve compilare la dichiarazione integrativa secondo le modalità di calcolo di seguito indicate.

La dichiarazione integrativa esplica effetti anche ai fini della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti davanti agli organi del contenzioso tributario.

Modalità di calcolo n. 6

La modalità di calcolo n. 6 è utilizzabile per i periodi d'imposta relativamente ai quali **dalla dichiarazione originaria non emergono** ***perdite dell'esercizio riportabile nei periodi d'imposta successivi.***

Nel caso di perdite di esercizi precedenti compensate l'imponibile dichiarato, accertato e deciso dagli organi giurisdizionali va considerato al lordo delle perdite compensate.

Il **prospetto IV, sez. A** (IRPEG) della pagina 15 va compilato riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 3;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 10 ovvero 11 se nel periodo d'imposta considerato sono state compensate o meno perdite di esercizi precedenti;

— nella colonna «A» l'imponibile dichiarato nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'imponibile accertato risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza tra la colonna «D» e la colonna «A»;

— nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 5 (pag. 13), tenendo presente che:

- in caso di assenza di decisione della Commissione Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 5 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali la tabella 5 consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F».

Nel caso di perdite di esercizi precedenti compensate nella colonna F deve essere indicato l'imponibile ottenuto sottraendo all'imponibile calcolato sulla base della tabella 5, la perdita compensata;

— nella colonna «G» l'imposta lorda accertata desumendola dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «H» l'imposta lorda dichiarata;

— nella colonna «I» l'imposta lorda calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» le aliquote previste per il periodo d'imposta;

— nella colonna «L» la differenza tra le ritenute accertate e quelle dichiarate;

— nella colonna «M» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» gli importi di colonne «H» ed «L»;

— nella colonna «N» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «O» occorre verificare se l'importo di colonna «M» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore, *riportare* a colonna «O» la *differenza* tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «N» indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «O» la differenza tra l'importo di colonna «M» e quello di colonna «N», indicando zero se il risultato è negativo.

Il prospetto IV, sez. B (ILOR) della pagina 15 va compilato riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— *nella colonna «A» l'imponibile ILOR dichiarato nella dichiarazione originaria;*

— nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza fra la colonna «D» e la colonna «A»;

— nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 5, tenendo presente che:

- nel caso di assenza della decisione della Commissione Tributaria di primo grado le indicazioni riportate in tabella 5 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali, la tabella 5 consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F»;

— nella colonna «G» l'imposta accertata;

— nella colonna «H» l'imposta dichiarata;

— nella colonna «I» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» l'aliquota del 16,2%; per i periodi d'imposta dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «H» è inferiore a L.132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per il periodo d'imposta 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%;

— nella colonna «L» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «I» l'importo di colonna «H»;

— nella colonna «M» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «N» occorre verificare se l'importo di colonna «L» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore riportare a colonna «N» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «M» indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «N» la differenza *tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «M»*, indicando zero se il risultato è negativo.

Per la corretta compilazione del quadro C della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo d'imposta interessato, dal prospetto IV sez. A (IRPEG):

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) alla colonna 9;

— le «MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE» (colonna L) alla colonna 10;

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna N) alla colonna 11;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna O) a colonna 12;

Dal prospetto IV, sez. B (ILOR):

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) a colonna 13;

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna M) a colonna 14;

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna N) a colonna 15.

Modalità di calcolo n. 7

La modalità di calcolo n. 7 è utilizzabile per i periodi di imposta relativamente ai quali dalla dichiarazione originaria emergono perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi.

Il prospetto IV, sez. A (IRPEG) della pagina 15 va compilato riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il codice 3;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il codice 20;

— nella colonna «A», preceduta dal segno meno, l'eccedenza di perdite del periodo d'imposta esposta nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'eccedenza di perdite preceduta dal segno meno, o l'eventuale imponibile accertati risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C»:

- la differenza tra l'importo di colonna «A» e quello di colonna «B» se quest'ultimo esprime una perdita, senza tener conto degli eventuali segni negativi;
- la somma degli importi (presi senza segno) di colonna «A» e di colonna «B» se quest'ultima esprime un reddito imponibile;

— nella colonna «D» l'eccedenza di perdite, preceduta dal segno meno, o l'eventuale imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E»:

- la differenza tra l'importo di colonna «A» e quello di colonna «D» se quest'ultimo esprime una perdita, senza tener conto degli eventuali segni negativi;
- la somma degli importi (presi senza segno) di colonna «A» e di colonna «D» se quest'ultimo esprime un reddito imponibile;

— nella colonna «F» la nuova perdita, preceduta dal segno meno, o il nuovo imponibile calcolati sulla base della tabella 5 (pag. 13), tenendo presente che le indicazioni riportate in tabella 5 consentono di ottenere l'importo da sottrarre dall'eccedenza di perdita originaria riportata alla colonna «A». È da notare che se l'importo ottenuto sulla base della tabella 5 è superiore all'eccedenza di perdita originaria la differenza ottenuta costituisce un imponibile.

Se nella colonna «F» è evidenziata una perdita non è necessario compilare le colonne rimanenti del prospetto. Se invece è evidenziato un reddito imponibile proseguire la compilazione del prospetto indicando:

— nella colonna «G» l'imposta lorda accertata;

— nella colonna «I» l'imposta lorda calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» le aliquote previste per il periodo d'imposta interessato;

— *nella colonna «I» la differenza tra le ritenute accertate e le ritenute dichiarate;*

— nella colonna «M» l'importo ottenuto sottraendo dall'importo di colonna «I» l'importo di colonna «L»;

— nella colonna «N» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o *iscritti* a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «O» occorre verificare se l'importo di colonna «M» è inferiore al 20% di colonna «G»:

- se è inferiore riportare a colonna «O» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «N», indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;
- se è uguale o superiore riportare a colonna «O» la differenza tra l'importo di colonna «M» e quello di colonna «N», *indicando zero se il risultato è negativo.*

Il prospetto IV, sez. B (ILOR) della pagina 15 va compilato indicando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «A» l'imponibile ILOR dichiarato nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza tra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» la differenza tra la colonna «D» e la colonna «A»;

— *nella colonna «F» il nuovo imponibile calcolato sulla base della* tabella 5, tenendo presente che:

- nel caso di assenza di decisione della Commissione Tributaria di primo grado, le indicazioni riportate in tabella 5 consentono di ottenere direttamente l'imponibile da indicare;
- nel caso in cui siano intervenute decisioni di organi giurisdizionali consente di ottenere il maggiore imponibile da sommare all'imponibile di colonna «A» per ottenere l'importo da indicare nella colonna «F»;

— *nella colonna «G» l'imposta accertata desumendola dall'avviso di accertamento;*

— nella colonna «H» l'imposta dichiarata nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «I» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «F» l'aliquota del 16,2%; *per gli anni dal 1982 al 1985*, se il 15% dell'importo di colonna «H» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per il periodo d'imposta 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%;

— *nella colonna «L» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di* colonna «I» l'importo di colonna «H»;

— nella colonna «M» l'ammontare delle imposte e degli interessi pagati a seguito dell'accertamento o *iscritti* a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— per la compilazione della colonna «N» occorre verificare se l'importo di colonna «L» è inferiore al 20% della differenza degli importi di colonne «G» ed «H»:

- se è inferiore riportare a colonna «N» la differenza tra il predetto ammontare del 20% e l'importo di colonna «M», *indicando zero nel caso che il risultato sia negativo;*

- se è uguale o superiore riportare a colonna «N» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «M», indicando zero se il risultato è negativo.

Per la corretta **compilazione del quadro «C»** della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo d'imposta interessato:

dal prospetto IV, sez. A (IRPEG):

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2;**

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla **colonna 8;**

— il «NUOVO IMPONIBILE», preceduto dal segno meno in caso di perdita, (colonna F) alla **colonna 9;**

— le «MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE» (colonna L) alla **colonna 10;**

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna N) alla **colonna 11;**

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna O) a **colonna 12.**

dal prospetto IV, sez. B (ILOR):

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna F) alla **colonna 13;**

— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna M) alla **colonna 14;**

— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna N) a **colonna 15.**

2.2.2. Integrazione semplice

Modalità di calcolo n. 8

Il contribuente **può presentare dichiarazione integrativa limitandosi ad indicare un maggior reddito o una minore perdita** rispetto ai dati dichiarati. In tal caso la dichiarazione integrativa non estingue la controversia che prosegue relativamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa stessa.

Si ricorda che tale modalità di integrazione è ammessa a condizione che venga indicato un maggior reddito o una minore perdita di importo non inferiore a L. 500.000.

In presenza di perdita riportabile inferiore a L. 500.000 la stessa dovrà essere annullata e dovrà essere indicato un reddito imponibile almeno pari alla differenza tra L. 500.000 e la perdita annullata.

Il contribuente che intende avvalersi dell'integrazione semplice deve utilizzare il **prospetto III**, riportato a pagina 14, da compilare riportando:

— nella colonna «Periodo d'imposta» il periodo d'imposta per il quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» il **codice 4**, ovvero il **codice 6** qualora l'importo da versare risultante dal calcolo di seguito illustrato sia aumentato al fine di raggiungere l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il relativo **codice individuato nella tabella 2;**

— nella colonna «A» l'ammontare del reddito imponibile IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria; nel caso che dalla dichiarazione originaria mod. 760 emerga una perdita, riportare nella colonna «A» detta perdita con il segno meno;

— nella colonna «B» l'ammontare dell'imposta lorda IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «C» il nuovo reddito o la nuova perdita ridotta che si intende dichiarare;

— nella colonna «D» l'imposta lorda corrispondente al nuovo imponibile;

— nella colonna «E» la differenza tra l'importo di colonna «D» e quello di colonna «B»;

— nella colonna «F» la differenza tra le ritenute accertate e quelle dichiarate;

— nella colonna «G» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quello di colonna «F»; indicare zero se tale differenza è negativa. Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «G» ed «M» è inferiore al valore minimo previsto, riportato nella tabella 4 (pagina 13), l'importo indicato nella colonna «G» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo.

Per i periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi il valore minimo da versare è pari a L. 4.000.000.

Per i periodi d'imposta nei quali dalla dichiarazione originaria emerga una perdita riportabile, per avvalersi della concessione dell'amnistia il contribuente deve indicare nella dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione; se tale importo è inferiore ai valori minimi previsti riportati nella tabella 5, devono essere versati i suddetti importi minimi.

— nella colonna «H» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria;

— nella colonna «I» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

— nella colonna «L» la differenza tra l'importo di colonna «I» e quello di colonna «H»;

— nella colonna «M» la maggiore imposta da versare pari al 16,2% dell'importo di colonna «L» per i periodo d'imposta dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «H» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a Socof è soggetto all'aliquota del 10%.

Per la corretta **compilazione del quadro «C»** della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo d'imposta interessato:

— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2;**

— la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla **colonna 8;**

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla **colonna 9;**

— le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla **colonna 10;**

— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna G) alla **colonna 12;**

— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna I) alla **colonna 13;**

— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna M) alla **colonna 15.**

3. QUADRO D — Dati e notizie rilevanti per la definizione automatica delle imposte relative ai periodi di imposta non accertati.

Il quadro D va utilizzato dai contribuenti che richiedono la definizione «automatica» delle imposte dovute per i periodi di imposta non accertati e che possono applicare la percentuale «alternativa» in base a quanto già chiarito nel paragrafo 6, punto 2, lett. *b)*, delle istruzioni generali.

Se nei periodi di imposta per i quali è chiesta la determinazione automatica sono stati conseguiti redditi di tipo diverso (d'impresa e di partecipazione) ovvero redditi derivanti dalla partecipazione in più società di persone, devono essere compilati distinti quadri D in riferimento all'attività di impresa ed a ciascuna delle suddette società.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti da confrontare con quelli dichiarati, il contribuente deve determinare, innanzitutto, i ricavi o compensi che si riferiscono al periodo d'imposta base (generalmente il 1990) applicando ai dati ed agli elementi riferibili a tale periodo d'imposta (ammontare delle retribuzioni corrisposte, costo del venduto, anzianità di esercizio dell'attività, etc.) i coefficienti di congruità e quelli presuntivi approvati con il D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Per l'applicazione dei predetti coefficienti si deve tenere conto di quanto previsto dal D.P.C.M. in questione e di quanto precisato nelle presenti istruzioni.

Si ricorda che i coefficienti di congruità sono contenuti nelle tabelle A, B, C, D ed E e che quelli presuntivi sono contenuti nelle tabelle F, G, H ed I allegate al predetto D.P.C.M.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti sulla base dei coefficienti di congruità, dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta nonché il rigo corrispondente al codice della detta attività, occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del detto codice per l'ammontare attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci previste nelle tabelle A, B, C, D ed E (consumi, beni strumentali, retribuzioni, etc.). I risultati così ottenuti, eccezion fatta per il coefficiente «indice di rotazione», vanno adeguati territorialmente applicando il correttivo previsto dalla tabella M.

Per il calcolo dei ricavi o compensi presunti sulla base dei coefficienti presuntivi, dopo aver individuato la tabella applicabile in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta nonché il rigo corrispondente al codice della detta attività, vanno effettuate, in sequenza, le operazioni di seguito indicate:

a) somma degli importi che si ottengono moltiplicando i coefficienti indicati nelle tabelle (beni strumentali, consumi, altri costi, etc.) per i valori corrispondenti a ciascuna voce;

b) adeguamento territoriale del predetto ammontare in base ai coefficienti correttivi contenuti nella tabella M allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990;

c) maggiorazione di 18 milioni;

d) applicazione all'ammontare determinato in base alle lettere precedenti delle riduzioni:

— 10%: in caso di società ed enti non residenti i cui soci o partecipanti siano anche titolari di reddito di lavoro dipendente o in misura proporzionalmente ridotta qualora alcuni soci non esercitino detta attività di lavoro dipendente;

— 25%, 15% e 10%: rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del quadro si precisa quanto segue.

Nella **sezione I** devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei coefficienti di ricavi e compensi.

Nel **rigo D1, casella 1**, va indicato il periodo d'imposta preso a base per l'applicazione dei coefficienti. Al riguardo si fa presente che qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti al periodo d'imposta 1990 (perché l'attività non è stata esercitata o è stata esercitata per parte del suddetto periodo, ovvero perché i ricavi o compensi dichiarati eccedono i limiti di compensi o ricavi indicati nel comma 2 dell'articolo 36) si deve far riferimento al primo periodo di imposta precedente il 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo d'imposta e siano stati dichiarati compensi o ricavi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti nella norma sopra richiamata.

5. Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 19.

Vanno inoltre barrate:

– la casella 2 se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di attività d'impresa;

– la casella 3 se il quadro viene compilato per la determinazione della percentuale riferibile all'esercizio di arti e professioni da parte di soggetti non residenti;

— la casella 4 se il quadro viene compilato da un soggetto titolare di redditi di partecipazione che per la definizione automatica delle proprie imposte deve tener conto della percentuale applicabile nei confronti delle società da cui derivano i predetti redditi di partecipazione. Tale ipotesi si verifica nel caso di enti non commerciali, di società semplici e società di fatto a queste equiparate non residenti nel territorio dello Stato, che partecipano in società personali. In tal caso per la definizione automatica delle imposte del soggetto titolare di redditi di partecipazione lo stesso deve tener conto della percentuale applicabile nei confronti della società da cui derivano i predetti redditi di partecipazione. Qualora i redditi di partecipazione derivino da più società si dovrà tenere conto, ai fini della determinazione della percentuale applicabile alle imposte del soggetto partecipante, delle percentuali che si riferiscono a ciascuna società.

Nel rigo D2 deve essere descritta l'attività esercitata e vanno inoltre indicati i seguenti dati:

— il codice di attività (casella 2) e il subcodice (casella 3) desumibili dalle tabelle allegate al predetto D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.

Al riguardo si precisa che il contribuente deve previamente accertarsi se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sia stato previsto un numero di subcodice, avente la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta e, che in mancanza, dovrà comunque indicare solo il codice di attività.

In caso di esercizio di più attività *i codici vanno indicati* con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo delle entità dei compensi o ricavi conseguiti.

Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito;

— l'indicazione, da esprimere barrando la (casella 4), che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

— l'anno di inizio dell'attività (casella 5).

Nel rigo D3 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi o ricavi.

Nel rigo D4 devono barrare la casella 1 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini, attività sanitaria in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi o compensi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi.

Negli altri casi, qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti, nel medesimo rigo deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

Nel rigo D5 vanno forniti i seguenti dati:

— per le *associazioni tra artisti o professionisti non residenti*, l'indicazione del numero totale degli associati (casella 1), del numero degli associati che esercitano contemporaneamente un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (casella 2), nonché la media delle anzianità nell'attività degli associati di associazione tra artisti o professionisti (casella 3). L'anzianità dei singoli artisti o professionisti va calcolata escludendo i primi cinque anni di anzianità. Per coloro che hanno superato *i 30 anni di anzianità* la stessa va considerata pari al numero che si ottiene sottraendo a 25 il numero degli anni di attività successivi al trentesimo;

— per le società di persone, l'indicazione del numero totale dei soci (casella 4), del numero dei soci con occupazione prevalente nella società (casella 5), del numero dei soci che contemporaneamente esercitano un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente (casella 6).

Nel rigo D6, nella casella 1, i soggetti esercenti attività d'impresa, devono indicare l'ammontare che si ottiene sommando:

a) le spese di competenza, comprensive delle somme attribuite per lavoro straordinario sostenute, in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale ed apprendisti che abbiano prestato la loro attività, per l'intero anno o per parte di esso. *le dette spese comprendono gli stipendi, i salari*, le partecipazioni agli utili, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

b) la spesa di competenza del periodo d'imposta sostenuta in relazione a prestazioni rese da collaboratori coordinati e continuativi.

Le società o associazioni tra artisti e professionisti non residenti devono indicare la spesa sostenuta nel periodo di imposta comprensiva delle somme attribuite in relazione a prestazioni di lavoro rese dai lavoratori dipendenti che hanno svolto *l'attività* nel corso dell'anno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) e da collaboratori coordinati e continuativi.

Non si applica il ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 6, del *D.P.C.M. del 21 dicembre 1990.*

In presenza di attività svolte da società di persone nonché in presenza di associazioni in partecipazione va indicato, nella casella 2, *l'importo* del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attività, nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci ridotto di uno ovvero, per il minimo degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa. L'ammontare *risultante dalla* somma *degli importi indicati* alle caselle 1 e 2, da riportare alla casella 3, è il valore da prendere a base per l'applicazione dei coefficenti relativi alla voce «retribuzioni».

Si ricorda che per le società o associazioni tra artisti e professionisti non residenti l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente di congruità relativo alle retribuzioni degli addetti deve essere aumentato, ai fini del confronto con i compensi dichiarati, di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di uno. Tale importo non deve essere compreso nell'ammontare delle spese indicato nella casella 1 né in quello dei salari figurativi evidenziato nelle casella 2.

Nel rigo D6, casella 4, i soggetti esercenti attività d'impresa e le società o associazioni non residenti esercenti arti e professioni devono indicare, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e *immateriali* ammortizzabili, ai sensi degli articoli 50, commi 2 e 3, 67 e 68 *del TUIR, al lordo degli* ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) *per* i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività.

Non si tiene conto del valore degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad *un milione di lire*; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti ad uso promiscuo vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

Nel rigo D6, casella 5, deve essere indicato il costo del venduto o delle materie impiegate. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. — esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare *delle relative rimanenze finali.*

Nel rigo D6, casella 6, è indicata la consistenza media di magazzino, pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto.

Dal rapporto tra i valori evidenziati alle caselle 5 e 6 si ottiene l'indice di rotazione riferibile al contribuente che va confrontato con quello indicato nella tabella C. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta *tabella C.*

Nel rigo D6, casella 7, va indicato l'ammontare complessivo dei consumi sostenuti nel periodo d'imposta.

Per i soggetti esercenti *attività di impresa tale ammontare si ottiene* sommando:

a) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte *delle imprese di autotrasporto* esclusivamente *per* la trazione di autoveicoli, imbarcazioni etc.

Per le *società* o associazioni *fra artisti* e *professionisti* non residenti vanno *invece* sommate:

a) le spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (telefax, videotel, etc.);

b) la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per *l'acquisto di* energia elettrica;

c) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo D6, casella 8**, gli esercenti attività d'impresa con ricavi fino a 18 milioni devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta, risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi *per tali*, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (*imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella* pulizia di macchine, etc.),

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono acquistati o comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Nel **rigo D6, casella 9**, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale *ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di* reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990 e per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R..

Nel **rigo D6, casella 10**, va indicata in metri quadrati, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

La **sezione II** è riservata alla determinazione, secondo le modalità già illustrate, delle «percentuali alternative» per ciascuno dei periodi interessati.

Nella **colonna 1** sono indicati i periodi di imposta interessati. I righi che non riportano già prestampato il periodo d'imposta possono essere utilizzati per il 1983 e 1984 da parte dei contribuenti indicati nel paragrafo 2 delle istruzioni generali.

Nella **colonna 2** va indicato, per ciascun periodo d'imposta, il tipo di attività esercitata utilizzando la seguente codifica

1 - Esercenti arti e professioni,
2 - Esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi;
3 - Esercenti attività di produzione di beni,
4 - *Esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto,* compresi gli ambulanti,
5 - Esercenti più di una delle tipologie delle attività precedenti senza distinta annotazione nelle scritture contabili.

Nella **colonna 3** vanno riportati, per ciascun periodo di imposta, i ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Nella **colonna 4** *vanno invece evidenziati i ricavi o compensi* calcolati secondo le modalità precedentemente illustrate nel punto 2 lettera *b)* del paragrafo 6 delle istruzioni generali. In particolare, nel rigo corrispondente al periodo d'imposta base (di norma il 1990) devono essere evidenziati *i ricavi o compensi calcolati in base ai coefficienti di* cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, ed ai dati e notizie indicati nella sezione I. Nei righi successivi devono essere indicati i valori ottenuti dividendo i ricavi o compensi calcolati in riferimento al periodo d'imposta base per il rispettivo coefficiente riportato nella tabella che segue, in corrispondenza del periodo d'imposta base e del periodo di imposta indicato nella colonna 1.

ANNO BASE:

Anno base														
1990 ➡	1989	1,061	1988	1,131	1987	1,187	1986	1,242	1985	1,318	1984	1,431	1983	1,582
1989 ➡	1988	1,066	1987	1,119	1986	1,171	1985	1,242	1984	1,349	1983	1,491		
1988 ➡	1987	1,050	1986	1,098	1985	1,165	1984	1,265	1983	1,399				
1987 ➡	1986	1,046	1985	1,110	1984	1,205	1983	1,333						
1986 ➡	1985	1,061	1984	1,152	1983	1,274								
1985 ➡	1984	1,086	1983	1,201										
1984 ➡	1983	1,106												
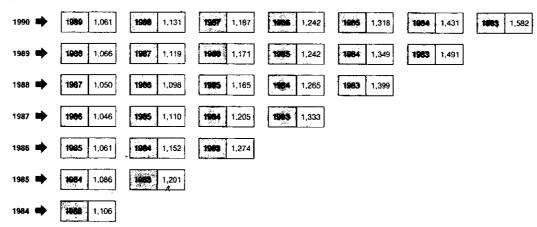
Nella **colonna 5** vanno indicate per ciascun periodo di imposta le percentuali di scostamento tra ricavi o compensi calcolati e quelli dichiarati. Qualora i ricavi o compensi calcolati risultino, per un determinato periodo di imposta inferiori a quelli dichiarati, nel corrispondente rigo di colonna 5 *andrà riportato il valore zero. Negli altri casi la* percentuale da indicare va arrotondata alla prima cifra decimale.

La **sezione III** va compilata esclusivamente nel caso in cui i dati riportati nelle sezioni *precedenti si riferiscano alle società di persone*, nelle quali il dichiarante partecipa in qualità di socio.

In detta sezione vanno indicati i dati identificativi di tale soggetto e **non** quelli del dichiarante. Nella **casella 1** deve essere indicato in modo chiaro il codice fiscale. Nella **casella 2** deve essere indicata la denominazione della società. **Nelle caselle 3, 4, 5 e 6** vanno indicate rispettivamente, *il comune, la provincia, l'indirizzo* e il C.A.P. del domicilio fiscale della società.

La **sezione IV**, infine, va compilata solo nel caso in cui vengano *utilizzati più quadri D.*

In tal caso, ciascun quadro D, che potrà essere compilato anche utilizzando una fotocopia, dovrà essere numerato progressivamente nella **casella 1** *e dovrà riportare il codice fiscale e la firma del* dichiarante.

4. QUADRO E — Redditi soggetti a tassazione separata

Il quadro E va utilizzato dai soggetti che hanno omesso di dichiarare o hanno dichiarato infedelmente redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 8, commi 1 e *3-bis*, del decreto-legge n. 167 del 1990. Per tali redditi, non è ammessa, relativamente ai periodi d'imposta non accertati, la dichiarazione integrativa con definizione automatica delle imposte di cui all'art. 38.

Le modalità di dichiarazione integrativa consentite per i redditi a tassazione separata sono le seguenti:

— dichiarazione integrativa semplice per i periodi d'imposta non accertati, mediante indicazione degli imponibili a suo tempo non dichiarati o infedelmente dichiarati;

— dichiarazione integrativa semplice o estintiva della controver*sia per i periodi accertati.*

Si *ricorda che,* in presenza di dichiarazione integrativa semplice, deve essere dichiarato un maggior reddito non inferiore a L. 500.000.

Si rinvia a quanto già precisato in merito alle menzionate modalità di integrazione nel paragrafo 6 delle istruzioni generali. L'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata dichiarati in questo quadro verrà liquidata dagli uffici e riscossa *mediante iscrizione a ruolo*, tenendo conto delle imposte e degli interessi già pagati dal contribuente.

Nella colonna 1 va indicato il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti i redditi che si intendono integrare.

Nelle colonne 2, 3, 4 e 5 vanno indicati i dati relativi all'eventuale controversia pendente secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali.

Nelle colonne 8 e 9 vanno indicati:

— il nuovo imponibile che si intende dichiarare;

— l'aliquota applicabile.

5. QUADRO F — Controversie relative ad infrazioni formali

Tale quadro va utilizzato dai contribuenti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi per oggetto *pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni formali che non* prevedono applicazione di imposta. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 35 della citata legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 5 delle istruzioni generali.

Le disposizioni concernenti la definizione delle controversie in oggetto interessano le medesime violazioni formali rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 21 del decreto-legge n 69 del 1989 ed illustrate nella circolare n. 17 del medesimo anno. Resta però esclusa la possibilità di estinguere le *controversie concernenti le sanzioni amministrative* irrogate in sede di iscrizioni a ruolo effettuate dagli Uffici delle imposte e dai Centri di servizio ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, concernenti, in particolare, le ipotesi di omesso, carente o ritardato versamento delle imposte. Tali controversie non possono essere sanate in quanto l'articolo 57, comma 1, fa comunque salvi gli effetti della predetta liquidazione delle imposte dovute in base alle *dichiarazioni dei redditi*.

Per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

— il periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento (**colonna 1**);

— i dati del contenzioso secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali (**colonne 2, 3, 4 e 5**);

— *la data di presentazione del ricorso* (**colonne 3**);

— il numero di protocollo assegnato dalla commissione tributaria al ricorso o, nei casi in cui il ricorso è stato inviato a mezzo posta, il *numero* della raccomandata (**colonne 4**);

— l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (**colonne 6**);

— l'importo delle sanzioni irrogate (**colonne 7**);

— l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette sanzioni (**colonna 8**).

6. QUADRO G — Controversie relative ad accertamenti parziali

Tale quadro va utilizzato con riguardo ai periodi di imposta per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 stabilisce che, ai fini del condono, i periodi di imposta per i quali sono stati notificati detti accertamenti si considerano non accertati; quindi il contribuente può, in relazione a detti periodi, avvalersi delle *modalità di integrazione illustrate nel paragrafo* 6, punto 2, delle istruzioni generali. Lo stesso articolo 33 precisa che resta tuttavia possibile presentare una dichiarazione integrativa «semplice», ai sensi del successivo articolo 36, indicando un imponibile o un maggior imponibile che, se coincide con quello accertato, comporta la estinzione della controversia. Nel caso in cui, invece, sia indicato un imponibile o un maggior imponibile inferiore a quello accertato la controversia prosegue *relativamente alla differenza. Si ricorda* che deve essere dichiarato un maggior reddito pari almeno a 500.000 lire per ciascun periodo di imposta.

Per ciascuno dei periodi d'imposta interessati, occorre indicare:

— il periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento (**colonna 1**);

— i dati del contenzioso secondo le modalità illustrate al punto 7 delle istruzioni generali (**colonne 2, 3, 4 e 5**);

— l'ufficio che ha effettuato l'accertamento (**colonna 6**);

— il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'IRPEG (**colonna 7**);

— le ritenute d'acconto relative al maggior imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEG (**colonna 8**);

— l'IRPEG da versare, determinato sottraendo dall'IRPEG relativa *al nuovo imponibile* l'imposta *dichiarata e l'importo indicato nella* colonna 8 (**colonna 9**);

— il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'ILOR (**colonna 10**);

— l'ILOR da versare, determinata sottraendo all'ILOR relativa al nuovo imponibile l'imposta dichiarata (**colonna 11**).

7. QUADRO H — Riepilogo degli importi da versare (quadri C, F, G)

Tale quadro va utilizzato per il riepilogo degli importi da versare compléssivamente in relazione a quanto dichiarato nei **quadri C, F e G**.

Nella **colonna 1**, va indicata la somma delle imposte da versare evidenziate nel **quadro C** in corrispondenza dei periodi d'imposta con «modalità di integrazione» 3 (estinzione automatica delle controversie). In particolare, l'importo relativo all'IRPEG va indicato al **rigo H1** e quello *relativo all'ILOR al* **rigo H2**.

Nella **colonna 2**, va riportata la somma delle imposte da versare indicate nel **quadro G** e di quelle del **quadro C** determinate con «modalità di integrazione» diverse da 3. L'importo complessivo dell'IRPEG va indicato al **rigo H1**, mentre l'ILOR va indicata al **rigo H2**.

Nella **colonna 3** vanno riportati gli importi rateizzabili ai sensi dell'art. 39, comma 2 (tre rate), rispettivamente ai **righi H1, H2 e H3** per *l'IRPEG, l'ILOR e le pene pecuniarie. Per quanto concerne* l'IRPEG e l'ILOR tali importi sono gli stessi riportati in **colonna 2**, incrementati di quelli di **colonna 1** se questi sono inferiori a 500 milioni di lire. L'importo relativo alle pene pecuniarie, invece, è sempre pari al totale degli importi da versare indicati nel **quadro F**.

Nel caso in cui uno o entrambi gli importi indicati in **colonna 1** ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, separatamente considerati, sono superiori all'*ammontare di 500 milioni di lire, il contribuente può fruire* distintamente per ciascuna delle imposte che hanno superato il predetto ammontare, della rateazione straordinaria, in un numero massimo di 5 anni senza il pagamento di interessi, prevista dall'art. 59.

Qualora il contribuente, trovandosi nella condizione esposta, intenda fruire di tale agevolazione, dovrà indicare in **colonna 4** il numero degli anni in cui vuole rateizzare l'imposta da versare (massimo cinque anni) ed in **colonna 5** l'importo già indicato in **colonna 1**, rispettivamente, per l'IRPEG e/o l'ILOR.

8. QUADRO I — Versamento

Tale quadro è riservato all'indicazione dei dati relativi al versamento della prima rata.

Nelle colonne 1, 2 e 3 vanno *indicate le rate versate* rispettivamente per l'IRPEG, l'ILOR e le pene pecuniarie. In particolare, per l'IRPEG e l'ILOR vanno riportati, ai **righi I1 e I2**, due distinti importi, rispettivamente, per la rata relativa all'importo complessivo indicato nella **colonna 3** del **quadro H** (a rateazione ordinaria) e per quella relativa all'importo di **colonna 5** del **quadro H** (a rateazione straordinaria).

Nel **rigo I3** vanno riportati i dati relativi al versamento degli importi indicati ai **righi I1 e I2**, *allegando le relative attestazioni*.

In particolare, vanno indicati: la data del versamento, il codice della concessione e l'importo complessivamente versato.

Si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un insufficiente versamento precedentemente eseguito allo stesso titolo, gli importi da indicare sono quelli complessivi, mentre data e codice devono riferirsi al solo ultimo versamento.

9. QUADRO L - Dati relativi agli Enti di previdenza e assistenza

La **sezione I** va compilata dai contribuenti tenuti al pagamento di contributi all'I.N.P.S.

Nella **casella 1** va *indicato il Codice I.N.P.S.* - Le aziende tenute al versamento dei contributi a mezzo denuncia mensile dovranno indicare la matricola I.N.P.S.

Nella **casella 2** va indicato la Categoria - dovrà essere indicata la sigla DM.

La **casella 3** dovrà essere barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43, abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

La **casella 4** qualora il contribuente invece non abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

La **sezione II** va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di premi assicurativi all'I.N.A.I.L.

La **casella 2** va barrata dai soggetti che pur svolgendo attività tutelabili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non siano titolari di posizione assicurativa.

La **casella 3** va barrata qualora il contribuente, avvalendosi delle disposizioni di cui al citato art. 43 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni dei premi assicurativi dovuti.

La **casella 4** va barrata invece qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

La **sezione III** va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali ad altri enti (es. Cassa Avvocati, Cassa Ingegneri, SCAU, ecc.).

La **casella 3** va barrata *qualora il contribuente*, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti.

La **casella 4** va barrata invece, qualora il contribuente non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

TABELLA 1 - **Modalità di integrazione**

Descrizione	Codice
— Definizione automatica delle imposte in assenza di accertamento	1
— Integrazione semplice in assenza di accertamento	2
— Estinzione della controversia in presenza di accertamento	3
— Integrazione semplice in presenza di accertamento	4
— Integrazione semplice in assenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	5
— Integrazione semplice in presenza di accertamento con l'importo minimo richiesto per la concessione dell'amnistia	6

TABELLA 2 - **Situazione Tributaria**

Descrizione	Codice
— Dichiarazione senza perdite dell'esercizio:	
● con compensazione delle perdite di esercizi precedenti	10
● senza compensazione delle perdite di esercizi precedenti	11
— Dichiarazione con perdita dell'esercizio riportabile	20
— Dichiarazione omessa	30

TABELLA 3 - **Percentuali applicabili per il calcolo delle maggiori imposte dovute**

Imposta lorda (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Maggior imposta dovuta sull'imposta intermedia compresa negli scaglioni	Maggior imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione
fino a 10.000.000	20	20% sull'intero importo	2.000.000
da 10.000.001 a 40.000.000	18	2.000.000 + 18% sulla parte eccedente 10.000.000	7.400.000
oltre 40.000.000	15	7.400.000 + 15% sulla parte eccedente 40.000.000	—

TABELLA 4 - **Definizione automatica delle imposte. Imposta minima da pagare**

Tipologia di redditi dichiarati	Minimo da pagare
- redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e di impresa	L. 400.000
- redditi d'impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a:	
L. 18.000.000	L. 400.000
L. 200.000.000	L. 800.000
L. 360.000.000	L. 1.200.000
L. 1.000.000.000	L. 1.600.000
L. 10.000.000.000	L. 2.000.000
Per ogni ulteriore miliardo oltre il decimo sommare L. 400.000 all'importo di L. 2.000.000	

TABELLA 5 - **Dichiarazione integrativa estintiva in presenza di accertamento. Imponibile o maggiore imponibile da indicare**

	Assenza di decisione della commissione tributaria di I grado	Decisione depositata della commissione tributaria di I grado	Decisione depositata degli organi giurisdizionali di grado superiore al I
Presenza di imponibile dichiarato	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 60% imponibile accertato più 15% imponibile dichiarato	MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 20% maggiore imponibile accertato — 80% maggiore imponibile deciso dalla commissione	MAGGIORE IMPONIBILE DA INDICARE Non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 15% maggiore imponibile accertato — 90% maggiore imponibile deciso dall'organo giurisdizionale
Assenza di imponibile dichiarato	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 65% imponibile accertato		
Dichiarazione omessa	NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE 70% imponibile accertato		
Presenza di perdita dell'esercizio riportabile nei periodi di imposta successivi	Riduzione della perdita per un importo pari al 60% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato	Riduzione della perdita per un importo non inferiore ad alcuno dei valori sottoindicati: — 30% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato — 80% della somma della riduzione della perdita più l'eventuale imponibile, risultanti dalla decisione di I grado	Riduzione delle perdite non inferiore a nessuno dei valori sottoindicati: — 15% della somma della riduzione della perdita accertata più l'eventuale imponibile accertato — 90% della somma della riduzione della perdita più l'eventuale imponibile, risultanti dalla decisione dell'organo giurisdizionale

PROSPETTO I

PERIODO D'IMPOSTA	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	PERCENTUALE DA COEFFICIENTI	IRPEG DICHIARATA (A)	IRPEG CALCOLATA (B)	ILOR DICHIARATA (C)	ILOR DA VERSARE (D)	TOTALE (E)	IRPEG DA VERSARE (F)
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000
				000	000	000	000	000	000

PROSPETTO II

PERIODO D'IMPOSTA	PERDITA DICHIARATA (G)	30% DELLA PERDITA DICHIARATA (H)	IMPOSTA (I)
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000
	000	000	000

PROSPETTO III

PERIODO D'IMPOSTA	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	I R P E G						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	IMPOSTA DA VERSARE (G)
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000

Segue PROSPETTO III

PERIODO D'IMPOSTA	I L O R			
	IMPONIBILE DICHIARATO (H)	NUOVO IMPONIBILE (I)	DIFFERENZA (L)	IMPOSTA DA VERSARE (M)
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000
	000	000	000	000

PROSPETTO IV

SEZIONE A - I R P E G

PERIODO D'IMPOSTA	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C)	IMPONIBILE DECISO (D)	MAGGIORE IMPONIBILE DECISO (E)	NUOVO IMPONIBILE (F)	IMPOSTA LORDA ACCERTATA (G)	IMPOSTA LORDA DICHIARATA (H)	NUOVA IMPOSTA LORDA (I)	MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE (L)	IMPOSTA INTEGRATIVA (M)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (N)	IRPEG DA VERSARE (O)
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

SEZIONE B - I L O R

PERIODO D'IMPOSTA	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPONIBILE ACCERTATO (B)	MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C)	IMPONIBILE DECISO (D)	MAGGIORE IMPONIBILE DECISO (E)	NUOVO IMPONIBILE (F)	IMPOSTA ACCERTATA (G)	IMPOSTA DICHIARATA (H)	NUOVA IMPOSTA (I)	IMPOSTA INTEGRATIVA (L)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (M)	ILOR DA VERSARE (N)
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

ALLEGATO E

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

relativa a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte da dichiarare con MOD. 770
(art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

QUADRO A - PERSONE FISICHE - (Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni)

CODICE FISCALE		COGNOME		NOME	
SESSO	DATA DI NASCITA gg mm aa	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	PREFISSO	TEFEFONO
DATI DI RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

QUADRO B - ALTRI SOGGETTI - (Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE		PREFISSO	TEFEFONO
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
In caso di fusione indicare il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o risultante da fusione e l'anno in cui essa è avvenuta	ANNO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	

QUADRO C - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE O EREDE

CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		
SESSO	DATA DI NASCITA gg mm aa	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	CODICE CARICA	PREFISSO	TEFEFONO
DATI DI RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.

QUADRO D - DATI RIEPILOGATIVI

N. ORD.	1 ANNO	2 SITUAZIONE TRIBUTARIA	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO: 3 STATO DEL CONTENZ.	4 DATA DEL RICORSO gg mm aa	5 NUMERO DI RIFERIMENTO	6 TIPO	7 UFFICIO O CENTRO DI SERVIZIO PRESSO IL QUALE È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
D1							
D2							
D3							
D4							
D5	84						
D6	85						
D7	86						
D8	87						
D9	88						
D10	89						
D11	90						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	8 NUOVE SOMME O VALORI	9 NUOVE RITENUTE	10 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	11 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	12 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
D1	.000	.000	.000	.000	.000
D2	.000	.000	.000	.000	.000
D3	.000	.000	.000	.000	.000
D4	.000	.000	.000	.000	.000
D5	.000	.000	.000	.000	.000
D6	.000	.000	.000	.000	.000
D7	.000	.000	.000	.000	.000
D8	.000	.000	.000	.000	.000
D9	.000	.000	.000	.000	.000
D10	.000	.000	.000	.000	.000
D11	.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano n. ..... attestazioni di versamento di ritenute originariamente non dichiarate

PROSPETTI DI CALCOLO PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO

QUADRO E - ANNO D'IMPOSTA 1984

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
E1	A-*Abis* - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	
E2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
E3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
E4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	
E5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	
E6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
E7	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
E8	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	
E9	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1984	.000		.000	.000	.000	.000
E10	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO F - ANNO D'IMPOSTA 1985

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
F1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	
F2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
F3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
F4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	
F5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	
F6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
F7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
F8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
F9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	
F10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1985	.000		.000	.000	.000	.000
F11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO G - ANNO D'IMPOSTA 1986

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
G1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	
G2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
G3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
G4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	
G5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	
G6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
G7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
G8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
G9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	
G10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1986	.000		.000	.000	.000	.000
G11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO H - ANNO D'IMPOSTA 1987

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
H1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	
H2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
H3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	
H4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	
H5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	
H6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
H7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
H8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
H9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	
H10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1987	.000		.000	.000	.000	.000
H11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO I - ANNO D'IMPOSTA 1988

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
I1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	.000
I2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
I3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
I4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	.000
I5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	.000
I6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
I7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
I8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
I9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	.000
I10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1988	.000		.000	.000	.000	.000
I11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO L - ANNO D'IMPOSTA 1989

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
L1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	.000
L2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
L3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
L4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	.000
L5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	.000
L6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
L7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
L8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
L9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	.000
L10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1989	.000		.000	.000	.000	.000
L11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO M - ANNO D'IMPOSTA 1990

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
M1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	.000
M2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
M3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
M4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	.000
M5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	.000
M6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
M7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
M8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
M9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	.000
M10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1990	.000		.000	.000	.000	.000
M11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO N - ANNO D'IMPOSTA 19 [|]

N. ord.	1 QUADRO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
N1	A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati	.000		.000	.000	.000	.000
N2	B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
N3	C - Redditi assimilati a quello del lavoro dipendente	.000		.000	.000	.000	.000
N4	D - Redditi di lavoro autonomo	.000		.000	.000	.000	.000
N5	D1 - Provvigioni	.000		.000	.000	.000	.000
N6	E - Redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
N7	E1 - Assicurazione sulla vita	.000		.000	.000	.000	.000
N8	F - Interessi ed altri redditi di capitale	.000		.000	.000	.000	.000
N9	G - Utili distribuiti	.000		.000	.000	.000	.000
N10	G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 19......	.000		.000	.000	.000	.000
N11	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

PROSPETTI DI CALCOLO PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO

QUADRO D - ANNO D'IMPOSTA 1984 O PERIODO D'IMPOSTA (mm aa mm aa)

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
D1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
D2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
D3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
D4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
D5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
D6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
D7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO E - ANNO D'IMPOSTA 1985 O PERIODO D'IMPOSTA (mm aa mm aa)

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
E1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
E2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
E3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
E4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
E5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
E6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
E7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO F - ANNO D'IMPOSTA 1986 O PERIODO D'IMPOSTA (mm aa mm aa)

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
F1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
F2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
F3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
F4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
F5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
F6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
F7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO G - ANNO D'IMPOSTA 1987 O PERIODO D'IMPOSTA (mm aa mm aa)

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
G1	A - Interessi premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
G2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
G3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
G4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
G5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
G6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
G7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO H - ANNO D'IMPOSTA 1988 O PERIODO D'IMPOSTA (mm aa mm aa)

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
H1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
H2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
H3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
H4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
H5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
H6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
H7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO I - ANNO D'IMPOSTA 1989 O PERIODO D'IMPOSTA mm aa mm aa

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
I1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
I2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
I3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
I4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
I5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
I6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
I7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO L - ANNO D'IMPOSTA 1990 O PERIODO D'IMPOSTA mm aa mm aa

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
L1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
L2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
L3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
L4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
L5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
L6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
L7	[illegible]	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO M - ANNO D'IMPOSTA 19 O PERIODO D'IMPOSTA mm aa mm aa

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
M1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
M2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
M3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
M4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
M5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
M6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
M7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO N - ANNO D'IMPOSTA 19 O PERIODO D'IMPOSTA mm aa mm aa

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
N1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
N2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
N3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
N4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
N5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
N6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
N7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO O - ANNO D'IMPOSTA 19 O PERIODO D'IMPOSTA mm aa mm aa

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE AL CONCESSIONARIO	7 RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA
O1	A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari	.000		.000	.000	.000	.000
O2	B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari	.000		.000	.000	.000	.000
O3	C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	.000		.000	.000	.000	.000
O4	D - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
O5	E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti	.000		.000	.000	.000	.000
O6	F - Premi e vincite	.000		.000	.000	.000	.000
O7	TOTALE	.000		.000	.000	.000	.000

QUADRO P - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

N. ORD.	1 ANNO	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO				6 UFFICIO CHE HA IRROGATO LE SANZIONI	7 IMPORTO DELLE SANZIONI	8 IMPORTO DA VERSARE
		2 STATO DEL CONTENZ.	3 DATA DEL RICORSO	4 NUMERO DI RIFERIMENTO	5 TIPO			
P1			gg mm aa				.000	.000
P2							.000	.000
P3							.000	.000
P4							.000	.000
P5							.000	.000
P6							.000	.000

QUADRO Q - VERSAMENTI

N. ORD.		1 DATA	2 CODICE	3	4
Q1	Primo versamento al Concessionario	gg mm aa		.000	.000
Q2	Primo versamento in Tesoreria	gg mm aa		.000	.000

Si allegano n....... attestati o distinte di versamento

QUADRO R - ANNOTAZIONI

Allegati n.......

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ L ☐ M ☐ N ☐
O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐

DATA ....

FIRMA

ALLEGATO G

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

relativa ai proventi di [illegible] e dei certificati da dichiarare con MOD. [illegible]
(art. 63 della legge 30 dicembre [illegible], n. 413)

QUADRO A - PERSONA FISICA

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME

SESSO	DATA DI NASCITA (gg mm aa)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	PREFISSO	TELEFONO

DATI DI RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

QUADRO B - SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	PREFISSO	TELEFONO

	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
SEDE LEGALE				
DOMICILIO FISCALE				

In caso di fusione indicare il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o risultante da fusione e l'anno in cui essa è avvenuta	ANNO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE

QUADRO C - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME

SESSO	DATA DI NASCITA (gg mm aa)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV (sigla)	CODICE CARICA	PREFISSO	TELEFONO

DATI DI RESIDENZA	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

QUADRO D - DATI RIEPILOGATIVI

N. ORD.	1 ANNO	2 SITUAZIONE TRIBUTARIA	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO: 3 STATO DEL CONTENZ.	4 DATA DEL RICORSO (gg mm aa)	5 NUMERO DI RIFERIMENTO	6 TIPO	7 UFFICIO O CENTRO DI SERVIZIO PRESSO IL QUALE È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
D1							
D2							
D3							
D4							
D5	84						
D6	85						
D7	86						
D8	87						
D9	88						
D10	89						
D11	90						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ORD.	8 NUOVE SOMME O VALORI	9 NUOVE RITENUTE	10 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	11 RITENUTE DA VERSARE
D1	.000	.000	.000	.000
D2	.000	.000	.000	.000
D3	.000	.000	.000	.000
D4	.000	.000	.000	.000
D5	.000	.000	.000	.000
D6	.000	.000	.000	.000
D7	.000	.000	.000	.000
D8	.000	.000	.000	.000
D9	.000	.000	.000	.000
D10	.000	.000	.000	.000
D11	.000	.000	.000	.000

Si allegano n. attestazioni di versamento di ritenute originariamente non dichiarate

PROSPETTI DI CALCOLO PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO

QUADRO E - ANNO D'IMPOSTA 1984

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
E1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
E2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
E3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
E4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO F - ANNO D'IMPOSTA 1985

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
F1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
F2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
F3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
F4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO G - ANNO D'IMPOSTA 1986

N. ord.	1 PROSPETTO	2 [illegible]	3 [illegible]	4 [illegible]	5 [illegible]	6 [illegible]
G1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
G2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
G3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
G4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO H - ANNO D'IMPOSTA 1987

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
H1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
H2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
H3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
H4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO I - ANNO D'IMPOSTA 1988

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
I1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
I2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
I3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
I4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO L - ANNO D'IMPOSTA 1989

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
L1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
L2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
L3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
L4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO M - ANNO D'IMPOSTA 1990

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
M1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
M2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
M3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
M4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO N - ANNO D'IMPOSTA 19

N. ord.	1 PROSPETTO	2 NUOVE SOMME O VALORI	3 ALIQUOTA APPLICATA	4 NUOVE RITENUTE	5 RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE	6 RITENUTE DA VERSARE
N1	A - Proventi diversi dalle differenze di prezzo di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	.000		.000	.000	.000
N2	B - Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati	.000		.000	.000	.000
N3	C - Differenze del valore complessivo dei titoli o certificati di emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 10% e da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	.000		.000	.000	.000
N4	TOTALE	.000		.000	.000	.000

QUADRO O - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

N. ORD.	1 ANNO	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO				6 UFFICIO CHE HA IRROGATO LE SANZIONI	7 IMPORTO DELLE SANZIONI	8 IMPORTO DA VERSARE
		2 STATO DEL CONTENZ.	3 DATA DEL RICORSO	4 NUMERO DI RIFERIMENTO	5 TIPO			
O1			gg mm aa				.000	.000
O2							.000	.000
O3							.000	.000
O4							.000	.000
O5							.000	.000
O6							.000	.000

QUADRO P - VERSAMENTO

N. ORD.		1 DATA	2 CODICE	3 IMPORTO RITENUTE	4 [illegible]
P1	Primo versamento in Tesoreria	gg mm aa		.000	.000

Si allegano n....... attestati o distinte di versamento

QUADRO Q - ANNOTAZIONI

Allegati n.......

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

A B C D E F G H I L M N

O P Q

FIRMA

DATA ....

ALLEGATO H

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI MODELLI 770, 770/BIS E 770/TER.

L'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consente ai sostituti *d'imposta - tenuti all'applicazione delle ritenute alla* fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed ai conseguenti obblighi di versamento delle ritenute stesse e di presentazione delle relative dichiarazioni (modelli 770, 770/bis e 770/ter) - di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate anche se con ritardo superiore ad un mese.

Va subito precisato che le predette dichiarazioni integrative non consentono mai la definizione automatica dei relativi periodi d'imposta e, pertanto, gli uffici delle imposte dirette, ricorrendone i presupposti, potranno procedere ad accertamenti successivi; ma anche in tali ipotesi, come sarà meglio chiarito in seguito, le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d'imposta faranno conseguire i benefici fiscali di cui alla legge suddetta.

Rientrano nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa i periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni dei sostituti d'imposta sono state o dovevano essere presentate entro la data del 29 novembre 1991, a condizione che per i periodi stessi non sia intervenuto accertamento definitivo.

L'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa sana altresì la tardività delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e le altre violazioni, anche formali, commesse dai sostituti nei periodi d'imposta per i quali è stata presentata la dichiarazione integrativa, sempreché, ovviamente, l'ammontare delle ritenute resti definito per l'importo corrispondente a quello indicato nella dichiarazione integrativa.

In ogni caso non sono dovuti interessi e soprattasse per le ritenute dovute in base alla presentazione della dichiarazione integrativa.

Qualora anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 il sostituto d'imposta sia stato raggiunto da accertamento in rettifica o d'ufficio che non si sia reso definitivo, la definizione agevolata conseguibile in base alle disposizioni cui alla citata legge n. 413 del 1991 comporta l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dal Titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973 e dal Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a condizione che il sostituto d'imposta manifesti, attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa, la volontà di accettare gli importi o i maggiori importi delle ritenute accertate dall'Ufficio; in difetto, la controversia proseguirà per la differenza non accettata, anche ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni.

Qualora anteriormente alla data del 1° gennaio 1992 il sostituto d'imposta non sia stato raggiunto da accertamento in rettifica o di ufficio, le sanzioni amministrative dianzi citate non si applicano se l'ammontare delle ritenute indicate nella dichiarazione integrativa resta definito per l'importo corrispondente a quello esposto nella dichiarazione integrativa stessa. Ne consegue che, relativamente alle ritenute o maggiori ritenute accertate in via definitiva dall'Ufficio dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, si applicheranno le predette sanzioni amministrative.

Pertanto, conseguenza del suddetto meccanismo di definizione è che le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di omissione, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni modelli 770, 770/bis e 770/ter relativamente alle ritenute integrativamente dichiarate e quelle per omesso versamento non trovano applicazione sempre che le stesse restino definite nella misura indicata nella dichiarazione integrativa; in caso contrario, una volta sanata l'omissione a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, trovano applicazione le sanzioni per infedele ed incompleta dichiarazione e per omesso versamento limitatamente alle maggiori ritenute definitivamente accertate.

Si ricorda che, nei riguardi dei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni modelli 770, 770/bis e 770/ter per le quali il *termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1°* settembre 1991, ma che, relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi, hanno effettuato, tempestivamente o tardivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 1991, i versamenti delle relative ritenute, quest'ultimi si considerano validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

Restano in ogni caso escluse dal condono le ritenute dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tali ritenute, nonché i relativi interessi e soprattasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della dichiarazione integrativa.

I sostituti d'imposta con domicilio fiscale nei comuni della Sicilia orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 possono fruire del condono anche per gli anni 1983 (in caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione) e 1984, per i quali sono stati prorogati i termini per l'accertamento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

I suddetti sostituti, nonché gli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, possono presentare la dichiarazione integrativa anche relativamente ai periodi di imposta per i quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta scade successivamente al 1° gennaio 1992 per effetto delle disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, a condizione che le dette dichiarazioni relative ai suddetti periodi siano state comunque presentate entro il 31 dicembre 1991.

Qualora nella dichiarazione integrativa i sostituti d'imposta indichino somme o valori relativamente ai quali non sono state effettuate a suo tempo le ritenute alla fonte, il diritto di rivalsa, nei confronti dei percettori che dette somme o valori hanno riscosso, non può essere esercitato.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.

Modello occorrente.

La dichiarazione integrativa dev'essere redatta, a pena di nullità, su schede conformi ad uno dei tre modelli uniti alle presenti istruzioni, a seconda che essa si riferisca a somme da dichiarare con mod. 770, con mod. 770/bis, con mod. 770/ter.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare più dichiarazioni, si dovranno utilizzare schede conformi ai tre modelli di dichiarazione integrativa dianzi specificati.

1

Il modello di dichiarazione è costituito da due esemplari, di cui uno «Originale per l'Ufficio» e l'altro «Copia per l'elaborazione meccanografica». È altresì unito un esemplare di modello di dichiarazione integrativa per uso del contribuente, *che si consiglia di compilare per primo come minuta*

Modalità di presentazione.

I due esemplari per l'ufficio e per il servizio meccanografico, debitamente compilati, devono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte dirette territorialmente competente. Sulla busta devono essere indicati i dati identificativi del dichiarante.

Ufficio competente a ricevere la dichiarazione integrativa.

L'Ufficio o il Centro di servizio delle imposte competente a ricevere la dichiarazione integrativa è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto di imposta al momento della spedizione della dichiarazione integrativa stessa.

In caso di soggetto non più esistente, l'Ufficio è quello al quale è stata presentata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 e/o Mod. 770/bis e/o Mod. 770/ter).

Si ricorda che, per i sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle circoscrizioni dei Centri di servizio, i detti esemplari devono essere inviati al Centro di servizio competente sulla base delle seguenti indicazioni:

Sostituti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano).	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Emilia Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Le dichiarazioni integrative non devono essere presentate ai Centri di servizio di Torino, Salerno e Palermo, competenti per le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Calabria e Sicilia, ma vanno inviate ai competenti Uffici delle imposte dirette.

I soggetti risultanti dalle fusioni possono spedire, oltre alla propria dichiarazione integrativa, anche quella dei soggetti preesistenti alla fusione. In tal caso si dovranno spedire tante dichiarazioni integrative per quanti sono i soggetti interessati alla fusione e tali dichiarazioni vanno tutte indirizzate all'Ufficio o al Centro di Servizio competente a ricevere la dichiarazione integrativa del soggetto risultante dalla fusione. Identico criterio si applica anche in caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o viceversa. In tutti gli altri casi di trasformazione deve essere invece presentata una unica dichiarazione integrativa per i periodi anteriori e posteriori della trasformazione.

Termini di presentazione.

La dichiarazione integrativa deve essere spedita tra il 1° ed il 30 aprile 1992.

Gli eredi dei sostituti di imposta deceduti nel periodo compreso fra il 1° dicembre 1991 ed il 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 1992, con riguardo alle ritenute dovute dal dante causa.

CODICE DI SITUAZIONE TRIBUTARIA.

La tabella indica le possibili situazioni tributarie relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna 2 del Quadro dei dati riepilogativi distintamente per ciascun periodo d'imposta.

SOSTITUTI D'IMPOSTA tenuti a presentare il	Periodi di imposta con accertamento	Periodi di imposta senza accertamento
– MOD. 770		
Dichiarazione omessa	10	11
Dichiarazione presentata (infedele o incompleta)	12	13
– MOD. 770/bis		
Dichiarazione omessa	20	21
Dichiarazione presentata (infedele o incompleta)	22	23
– MOD. 770/ter		
Dichiarazione omessa	30	31
Dichiarazione presentata (infedele o incompleta)	32	33

DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO.

In presenza di controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie o altri organi giudicanti, nelle apposite colonne del quadro D (Modd. 770 e 770/ter) e del quadro C (Mod. 770/bis), in corrispondenza di ogni periodo d'imposta interessato dalle controversie, devono essere riportati i seguenti dati:

Stato del contenzioso va indicato il codice:

1 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di I grado;

2 - se la controversia pende presso la Commissione tributaria di II grado;

2

3 – se la controversia pende presso la Commissione tributaria centrale;

4 – se la contoversia pende presso la Corte di Appello;

5 – se la controversia pende presso la Corte di Cassazione.

Data del ricorso va indicata:

la data di spedizione (se inviato per posta) o di presentazione (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale o del ricorso in Centrale proposto all'ultima Commissione adita.

Se l'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'Ufficio la «data del ricorso» non va riportata.

Numero di riferimento va indicato:

il numero di raccomandata (se inviato per posta) o il numero di ricevuta (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale o del ricorso in Centrale proposto all'ultima Commissione adita.

Se l'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'ufficio in questa colonna deve essere riportato il numero assegnato alla suddetta impugnazione dalla Commissione che l'ha ricevuta. Tale numero è rilevabile dalla copia della stessa impugnazione notificata al contribuente.

Tipo va indicato:

Il tipo di presentazione dell'atto proposto all'ultima Commissione adita.

Può assumere i valori:

M - Se l'atto di impugnazione è stato consegnato a mano;

P - Se l'atto di impugnazione è stato inviato per posta.

U - Se l'atto di impugnazione è stato proposto solo dall'Ufficio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL MODELLO 770.

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI.

Il frontespizio della dichiarazione integrativa comprende tre quadri per i dati identificativi del sostituto d'imposta destinati, il primo «A» alle «Persone Fisiche» (imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni), il secondo «B» ad «Altri Soggetti» (società, enti ed altre associazioni) ed il terzo «C» al «Rappresentante o Erede» del sostituto.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti, in relazione alla qualità del soggetto, senza abbreviazioni e possibilmente in stampatello.

– **Numero di codice fiscale:** tale numero è formato da sedici caratteri alfanumerici per le persone fisiche e da undici cifre per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Esso va riportato nell'apposito spazio in modo corretto, ricavandolo dal documento attributivo del numero del codice fiscale.

– **Cognome e nome:** interessa le persone fisiche, ancorchè in posizione di rappresentante o erede del sostituto di imposta. Vanno indicati per esteso e senza abbreviazioni.

– **Denominazione:** interessa i soggetti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo e va trascritta in maniera esatta e completa.

– **Domicilio fiscale:** per le persone fisiche questo dato è rappresentato dal comune di residenza risultante alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Vanno altresì indicati come elementi integrativi del domicilio fiscale la provincia, da indicare con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale.

– **Sede legale:** interessa i soggetti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo; in mancanza va indicata la sede amministrativa. I soggetti medesimi devono compilare la parte relativa al domicilio fiscale solo se il loro domicilio fiscale è sito in comune diverso da quello della sede legale.

– **Fusione:** in caso di fusione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante dalla fusione e l'anno in cui questa è avvenuta.

– **Rappresentante o Erede:** nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o ente ovvero all'erede del sostituto d'imposta, devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale della persona fisica rappresentante o erede.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se curatore di eredità giacente, 7 se amministratore di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI DI CALCOLO (QUADRI E, F, G, H, I, L, M e N).

Per la compilazione dei prospetti di calcolo si dovranno utilizzare esclusivamente quei prospetti contraddistinti dall'anno cui si riferisce il periodo d'imposta o i periodi di imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata, prospetti la cui impostazione riproduce quella già adottata nel modello di dichiarazione originaria - Mod. 770, con riferimento ai singoli quadri del modello stesso. Si fa presente che nel quadro N, relativamente al quale non è stato prestampato l'anno di riferimento, possono essere indicati i dati relativi ad un anno anteriore al 1984 per il quale si intende fruire del condono. Qualora si renda necessaria l'utilizzazione di ulteriori quadri privi dell'anno di riferimento, il sostituto potrà allegare alla dichiarazione integrativa fotocopie del quadro N debitamente compilate.

Gli importi debbono essere indicati integralmente, senza troncamenti o arrotondamenti, in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile la norma di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto la dichiarazione originaria Mod. 770.

3

In ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione, si precisa quanto segue:

A) a colonna 2, in corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare complessivo delle nuove somme o valori non dichiarati nel modello di dichiarazione originaria, quale ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia, in quanto quest'ultima prosegue, anche ai fini sanzionatori, per l'eccedenza rispetto agli importi dichiarati;

B) a colonna 3, sempre in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della ritenuta applicata, la quale deve essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa.

Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari quadri della colonna 1 (corrispondenti, come già accennato, ai singoli quadri del Modello 770) debbano essere dichiarati somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano intervenute variazioni di aliquota nelle ritenute da applicare su un determinato tipo di reddito.

In pratica il sostituto d'imposta, per determinare l'aliquota media ponderata corrispondente alle somme o valori indicati cumulativamente nella colonna 2 (relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote differenti) dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Ad esempio, se in un determinato periodo d'imposta sono state corrisposte somme (1.000, 2.000 e 3.000) assoggettate ad aliquote diverse (rispettivamente al 15, al 19 ed al 20 per cento), l'aliquota da indicare a colonna 3 si otterrà in base al seguente rapporto.

$$\frac{1000 \times 15\% + 2000 \times 19\% + 3000 \times 20\%}{1000 + 2000 + 3000} = 18{,}8$$

Pertanto, nell'esempio sopra riportato il sostituto d'imposta indicherà: nella colonna 2 l'importo di lire 6.000 (1.000 + 2.000 + 3.000); nella colonna 3 l'aliquota del 18,8%, calcolata in base al suesposto rapporto, mentre nella colonna 4, di cui si dirà appresso, l'ammontare delle ritenute, pari a lire 1.130 (150 + 380 + 600) pari, rispettivamente, al 15% di 1.000, al 19% di 2.000 e al 20% di 3.000.

L'indicazione da parte del sostituto d'imposta dell'aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'Ufficio o al Centro di Servizio delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute dichiarate a colonna 4. Si precisa comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi delle ritenute ad essa corrispondenti, non impedisce all'Ufficio delle imposte di accertare, in sede di controllo, gli importi effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

C) a colonna 4 si dovrà indicare, in corrispondenza delle somme o valori di cui alla colonna 2, l'ammontare delle nuove ritenute, determinate secondo i criteri precisati nella precedente lettera B).

D) la colonna 5 interessa quei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni Modello 770 per le quali il termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, ma che, relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi, hanno effettuato tempestivamente o tardivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 1991, il versamento delle relative ritenute.

Per i sostituti d'imposta che si trovano nelle predette condizioni (*situazione che dovrebbe interessare una modesta percentuale di soggetti*) i versamenti delle ritenute così effettuati saranno considerati validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei quadri di reddito relativi, indicheranno nella colonna 2 le somme o i valori *a suo tempo non dichiarati e alla colonna 5 l'ammontare delle* ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B).

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano dichiarare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2, sempre in corrispondenza dei quadri di cui alla colonna 1, *indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori* da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre nella colonna 4 indicheranno l'ammontare delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati nella precedente lettera C).

In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli Uffici o dei *Centri di Servizio delle imposte, nella colonna 3* va parimenti indicata l'aliquota media con riferimento all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al «Quadro D - Dati Riepilogativi» il numero delle attestazioni stesse.

E) nelle colonne 6 e 7 si dovranno riportare gli ammontari delle nuove ritenute di cui alla colonna 4, distintamente per modalità di riscossione, indicando nella colonna 6 le ritenute che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono formare oggetto di versamento al concessionario e nella colonna 7 quelle che possono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

A tal fine si chiarisce che per il versamento al concessionario o in tesoreria si deve avere riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO D - DATI RIEPILOGATIVI.

Il quadro riepilogativo è destinato ad accogliere i risultati totali dei singoli prospetti di calcolo, i quali sono distinti per i periodi d'imposta, a partire dal 1984 fino al 1990.

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei singoli prospetti interni, per la compilazione del quadro riepilogativo si chiarisce quanto segue:

- **nella colonna 1**, *sono elencati tutti i periodi d'imposta che* rientrano nella sfera di applicazione della normativa agevolata e cioè i periodi dal 1984 al 1990;
- **nella colonna 2**, va specificata la situazione tributaria propria del sostituto per ciascun periodo d'imposta, utilizzando il numero di codice relativo alla situazione stessa, come indicato nella apposita tabella riprodotta nella presente guida;
- **nelle colonne 3, 4, 5 e 6**, vanno indicati i dati secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni generali;
- **nella colonna 7**, deve essere indicato l'Ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;
- **nella colonna 8**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 2 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 9**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 4 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 10**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 5 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 11**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 6 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 12**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 7 dei singoli prospetti di calcolo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO O - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI.

Il quadro O va utilizzato dai sostituti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi per oggetto pene pecuniarie ed interessi relativi ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 63, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni.

Per ciascuno degli anni per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

- l'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento (colonna 1);
- lo stato del contenzioso (colonna 2), la data del ricorso (colonna 3), il numero di riferimento (colonna 4), il tipo *(colonna 5), secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni* generali;
- l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (colonna 6);
- l'importo delle sanzioni irrogate (colonna 7);
- l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette sanzioni (colonna 8).

MODALITÁ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO P - VERSAMENTI.

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale *importo nei seguenti mesi:*

- aprile 1992;
- luglio 1992;
- luglio 1993.

Gli eredi dei sostituti deceduti nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è prorogato al 30 settembre 1992, devono effettuare i relativi versamenti in ragione del:

- 40 per cento, entro il 30 settembre 1992;
- 30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;
- 30 per cento, entro il 30 settembre 1993.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si richiama l'attenzione dei sostituti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonché degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito *della liquidazione delle dichiarazioni* stesse. ***Pertanto le*** **dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versati prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.**

Ai fini del versamento al concessionario o in tesoreria si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui il versamento venga effettuato al Concessionario della riscossione, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare un'apposita distinta di versamento utilizzabile anche per il pagamento della definizione delle controversie aventi ad oggetto pene pecuniarie.

Le somme di cui sopra potranno essere versate anche a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione.

Nel «Quadro P» della dichiarazione integrativa, al rigo P1 — relativo al primo versamento al Concessionario — andranno indicate rispettivamente:

nella colonna 1 la data del versamento; nella colonna 2 il codice del Concessionario rilevabile dall'attestazione del versamento effettuato; nella colonna 3 l'importo del rateo delle ritenute corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 11 del «Quadro D - Dati riepilogativi»; nella colonna 4 l'importo del rateo delle pene pecuniarie corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 8 del «Quadro O - Controversie relative ad infrazioni formali».

Qualora il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello, deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 124 - Tesoro del Modul. 221 Tesoro, *indicando, quale causale del versamento:*

- «Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 11,

per gli importi riferibili alla colonna 12 del «Quadro D - Dati integrativi»;

– «Pene pecuniarie dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 9, per gli importi riferibili alla colonna 8 del «Quadro O - Controversie relative ad infrazioni formali».

In caso di pagamento eseguito a mezzo del servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo, specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta, e l'Ufficio o il Centro di Servizio delle imposte dirette cui è diretta la dichiarazione integrativa. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura «Imputazione», si dovranno specificare altresì il Capo, il Capitolo e l'articolo di bilancio, così come sopra indicato con riferimento alle modalità di compilazione della distinta di versamento in tesoreria.

Nel «Quadro P» della dichiarazione integrativa, al rigo P2 — relativo al primo versamento in Tesoreria — andranno indicate rispettivamente: nella colonna 1 la data del versamento; nella colonna 2 la sede della Tesoreria dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento, riportando la sigla automobilistica provinciale (per roma = RM); nella colonna 3 l'importo del rateo delle ritenute corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 12 del «Quadro D - Dati riepilogativi»; nella colonna 4 l'importo del rateo delle pene pecuniarie corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 8 del «Quadro O - Controversie relative ad infrazioni formali».

Le attestazioni di versamento al concessionario e/o in tesoreria relative al primo versamento devono essere allegate alla dichiarazione integrativa.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO Q - DATI RELATIVI AGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

La sezione I va compilata dai sostituti tenuti al pagamento di contributi all'INPS.

– **Nella casella 1**, va indicato il codice INPS - Le aziende tenute al versamento dei contributi a mezzo denuncia mensile dovranno indicare la matricola INPS.

– **Nella casella 2**, va indicata la categoria. Dovrà essere indicata la sigla DM.

– **La casella 3**, va barrata qualora il sostituto, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991, abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive;

– **La casella 4** va barrata qualora invece non abbia presentato domanda di condono per regolarizzazioni contributive.

La sezione II va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di premi assicurativi all'INAIL.

– **La casella 2** va barrata dai soggetti che pur svolgendo attività tutelabili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non siano titolari di posizioni assicurative.

– **La casella 3** va barrata qualora il sostituto, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti.

– **La casella 4** va barrata invece, qualora il sostituto non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

La sezione III va compilata dai soggetti tenuti al pagamento di contributi previdenziali ad altri enti (es. Cassa Avvocati, Cassa Ingegneri, SCAU, ecc.).

– **La casella 3** va barrata qualora il sostituto, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge n. 413 del 1991 abbia presentato domanda di condono per regolarizzazione dei premi assicurativi dovuti.

– **La casella 4** va barrata invece, qualora il sostituto non abbia presentato la predetta domanda di condono per le suddette regolarizzazioni.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL MODELLO 770/BIS

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI.

Il frontespizio della dichiarazione comprende due quadri per i dati identificativi, destinati il primo «A» ai Dati relativi alla società o ente ed il secondo «B» ai Dati relativi al rappresentante.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente il numero di codice fiscale.

– **Numero di codice fiscale.** - Il codice fiscale è formato da undici cifre che vanno riportate correttamente nell'apposito spazio.

– **Denominazione.** - Deve essere indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo, trascrivendola in maniera esatta e completa.

– **Sede legale e domicilio fiscale.** - Deve essere indicata la sede legale precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, e il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o enti che hanno il domicilio fiscale in comune diverso da quello della sede legale.

– **Fusione.** - In caso di fusione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante da fusione e l'anno in cui questa è avvenuta.

– **Dati relativi al rappresentante.** - Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona fisica rappresentante; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se curatore di eredità giacente, 7 se amministratore di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI DI CALCOLO (QUADRI D, E, F, G, H, I, L, M, N e O).

Per la compilazione dei prospetti di calcolo si dovranno utilizzare esclusivamente i prospetti contraddistinti dall'anno dell'esercizio sociale cui si riferisce il periodo di imposta o i periodi d'imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata, prospetti la cui impostazione riproduce quella già adottata nell'originario modello di dichiarazione 770/bis.

Gli *importi debbono essere indicati integralmente*, senza troncamenti o arrotondamenti in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto le dichiarazioni originarie Mod. 770/bis.

In ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione, si precisa quanto segue:

A) a colonna 2, in corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare complessivo *delle nuove somme o dei valori non dichiarati* nel modello di dichiarazione originaria, quale che ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia in quanto *quest'ultima prosegue, anche ai fini sanzionatori*, per l'eccedenza rispetto agli imponibili dichiarati;

B) a colonna 3, sempre in corrispondenza delle somme *evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della* ritenuta applicata, la quale dev'essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa. Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari quadri della colonna 1 (corrispondenti, come già accennato, ai singoli prospetti del Mod. 770/bis) debbano essere dichiarati som*me o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma* restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano *intervenute variazioni di aliquota nelle ritenute da applicare* su un determinato tipo di reddito.

In pratica, il sostituto d'imposta per determinare l'aliquota *media ponderata corrispondente alle somme o valori indica*ti cumulativamente nella colonna 2, relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote, differenti, dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Ad esempio, se in un determinato periodo d'imposta sono state corrisposte somme (1.000, 2.000 e 3.000) assoggettate ad aliquote diverse (rispettivamente al 15, al 19, ed al 20 per cento), l'aliquota da indicare a colonna 3 si otterrà in base al seguente rapporto:

$$\frac{1.000 \times 15\% + 2.000 \times 19\% + 3.000 \times 20\%}{1.000 + 2.000 + 3.000} = 18{,}8$$

Pertanto, nell'esempio sopra riportato il sostituto d'imposta indicherà nella colonna 2 l'importo di lire 6.000 (1.000 + 2.000 + 3.000); nella colonna 3 l'aliquota del 18,8%, calcolata in base al suesposto rapporto, mentre nella colonna 4, di cui si dirà appresso, l'ammontare delle ritenute, *pari a lire* 1.130 (150 + 380 + 600), *che costituiscono, rispettivamente*, il 15% di 1.000, il 19% di 2.000 ed il 20% di 3.000.

L'indicazione da parte del sostituto d'imposta dell'aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'Ufficio o al Centro di servizio delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute dichiarate nella colonna 4.

Si precisa comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi delle ritenute ad *essa corrispondenti, non impedisce all'Ufficio* delle imposte di accertare, in sede di controllo, gli importi di ritenuta effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun *tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti* d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

C) a colonna 4, dovrà essere indicato, in relazione alle somme o valori dichiarati nella colonna 2, l'ammontare delle nuove ritenute determinate secondo le aliquote vigenti per ciascun tipo di reddito nei vari periodi d'imposta.

In pratica l'ammontare delle nuove ritenute, calcolate secondo le aliquote vigenti nei vari periodi d'imposta, con riferimento all'esempio esposto nel precedente punto B), sarà *pari* a L. 1.130, *corrispondente all'aliquota media ponderata* del 18,8%.

D) la colonna 5, interessa quei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni Modello 770/bis per le quali il termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, ma che, relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi, hanno effettuato tempestivamente o tardivamente, ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 413 e cioè entro il 31 dicembre 1991, il versamento delle relative ritenute.

Per i sostituti d'imposta che si trovano nelle predette condizioni (situazione che dovrebbe interessare una modesta percentuale di soggetti) i versamenti delle ritenute così effettuati saranno considerati validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e *valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate*.

A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei quadri di reddito relativi, indicheranno nella colonna 2 le somme o i valori a suo tempo non dichiarati e alla colonna 5 l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B).

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano dichiarare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi *di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli* relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2, sempre in corrispondenza dei quadri di cui alla colonna 1, indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre nella colonna 4 indicheranno l'ammontare delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di *somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati nella* precedente lettera C). In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli Uffici o dei Centri di servizio delle imposte, nella colonna 3 va parimenti indicata l'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B) e con riferimento *all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati* alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al «Quadro C-Dati Riepilogativi» il numero delle attestazioni stesse.

E) nelle colonne 6 e 7, si dovranno riportare gli ammontari delle nuove ritenute di cui alla colonna 4, distintamente *per modalità di riscossione, indicando nella colonna 6 le* ritenute che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono formare oggetto di versamento al concessionario e nella colonna 7 quelle che possono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

A tal fine si chiarisce che per il versamento al concessionario o in tesoreria si deve avere riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

7

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO C - DATI RIEPILOGATIVI.

Il quadro riepilogativo è destinato ad accogliere i risultati totali dei singoli prospetti di calcolo, i quali sono distinti per periodi d'imposta, a partire dal 1984 e fino al 1990, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione sia scaduto anteriormente al 30 novembre 1991.

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei singoli prospetti interni, per la compilazione del quadro riepilogativo si chiarisce quanto segue:

- **nella colonna 1**, sono elencati tutti *i periodi d'imposta che rientrano nella sfera di applicazione della normativa agevolata* e cioè i periodi dal 1984 al 1990; quando il periodo di imposta non coincide con l'anno solare, si avrà cura di apportare le necessarie specificazioni, inserendo il rateo 1983 dell'esercizio 1983/84 (che costituisce autonomo periodo d'imposta) ed eventualmente il periodo di imposta 1990/1991 per il quale il termine della dichiarazione sia scaduto anteriormente al 30 novembre 1991. *In riferimento a* tale ultimo periodo di imposta nonchè ad eventuali periodi di imposta anteriori al 1984 possono essere utilizzati i quadri dei prospetti di calcolo M, N e O, nei quali non è stato prestampato l'anno o periodo di imposta. I periodi d'imposta sono rilevabili, quando presentata, dalla dichiarazione Mod. 760 cui è correlata la presentazione della dichiarazione Mod. 770/bis;
- **nella colonna 2**, va specificata la situazione tributaria propria del sostituto per ciascun periodo d'imposta, utilizzando *il numero di codice relativo alla situazione stessa* come indicato nella apposita tabella riprodotta nella presente guida;
- **nelle colonne 3, 4, 5 e 6** vanno indicati i dati secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni generali;
- **nella colonna 7**, deve essere indicato l'Ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;
- **nella colonna 8**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 2 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 9**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 4 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 10**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 5 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 11**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 6 dei singoli prospetti di calcolo;
- **nella colonna 12**, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 7 dei singoli prospetti di calcolo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO P - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

Il quadro P va utilizzato dai sostituti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi per oggetto pene pecuniarie ed interessi relativi ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 63, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni. Si ricorda che restano in ogni caso escluse dal condono le controversie sorte a seguito della liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 36/bis del D.P.R. n. 600/1973.

Per ciascuno degli anni per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

- l'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento (colonna 1);
- lo stato del contenzioso (colonna 2), la data del ricorso (colonna 3), il numero di riferimento (colonna 4), il tipo (colonna 5), secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni generali;
- l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (colonna 6);
- l'importo delle sanzioni irrogate (colonna 7);
- l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette sanzioni (colonna 8).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO Q - VERSAMENTI

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti mesi:

aprile 1992;
luglio 1992;
luglio 1993.

Gli eredi dei sostituti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è prorogato al 30 settembre 1992, devono effettuare i relativi versamenti in ragione del.

40 per cento, entro il 30 settembre 1992;
30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;
30 per cento, entro il 30 settembre 1993.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si richiama l'attenzione dei sostituti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonchè degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. Pertanto le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versati prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva previste nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Ai fini del versamento al concessionario o in tesoreria si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui il versamento venga effettuato al Concessionario della riscossione, *il sostituto d'imposta dovrà utilizzare un'apposita distinta di versamento utilizzabile anche per il pagamento della definizione delle controversie aventi ad oggetto pene pecuniarie.*

Le somme di cui sopra potranno essere versate anche a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario della riscossione.

Nel «Quadro Q» della dichiarazione integrativa, al rigo Q1 - relativo al primo versamento al Concessionario - andranno indicate rispettivamente: nella colonna 1 la data del versamento; nella colonna 2 il codice del Concessionario rilevabile dall'attestazione del versamento effettuato; nella colonna 3 l'importo del rateo delle ritenute corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 11 del «Quadro C - Dati riepilogativi»; nella colonna 4 l'importo del rateo delle pene pecunarie corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 8 del «Quadro P - Controversie relative ad infrazioni formali».

Qualora il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello, deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 124 - Tesoro del Modul. 221 Tesoro, indicando, quale causale del versamento:

– «Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 11, per gli importi riferibili alla colonna 12 del «Quadro C - Dati riepilogativi»;

– «Pene pecuniarie dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 9, per gli importi riferibili alla colonna 8 del «Quadro P - Controversie relative ad infrazioni formali».

In caso di pagamento eseguito a mezzo del servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo, specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta, e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette cui è diretta la dichiarazione integrativa. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura «imputazione», si dovranno specificare altresì il Capo, il Capitolo e l'articolo di bilancio, così come sopra indicato con riferimento alle modalità di compilazione della distinta di versamento in tesoreria.

Nel «Quadro Q» della dichiarazione integrativa, al rigo Q2 - relativo al primo versamento in Tesoreria - andranno indicate rispettivamente: nella colonna 1 la data del versamento; nella colonna 2 la sede della Tesoreria dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento, riportando la sigla automobilistica provinciale (per Roma = RM); nella colonna 3 l'importo del rateo delle ritenute corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 12 del «Quadro C - Dati riepilogativi»; nella colonna 4 l'importo del rateo delle pene pecunarie corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 8 del «Quadro P - Controversie relative ad infrazioni formali».

Le attestazioni di versamento al concessionario e/o in tesoreria relative al primo versamento devono essere allegate alla dichiarazione integrativa.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL MODELLO 770/TER.

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI.

Il frontespizio della dichiarazione integrativa comprende tre quadri per i dati identificativi del sostituto d'imposta destinati, il primo «A» alla «Persona Fisica», il secondo «B» a «Società o Ente» ed il terzo «C» al «Rappresentante» del sostituto.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti, in relazione alla qualità del soggetto, senza abbreviazioni o possibilmente in stampatello.

– **Numero di codice fiscale:** tale numero è formato da sedici caratteri alfanumerici per le persone fisiche e da undici cifre per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Esso va riportato nell'apposito spazio in modo corretto, ricavandolo dal documento attributivo del numero del codice fiscale.

– **Cognome e nome:** interessa le persone fisiche, ancorchè in posizione di rappresentante o erede del sostituto di imposta. Vanno indicati per esteso e senza abbreviazioni.

– **Denominazione:** interessa i soggeti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo e va trascritta in maniera esatta e completa.

– **Domicilio fiscale:** per le persone fisiche questo dato è rappresentato dal comune di residenza risultante alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Vanno altresì indicati come elementi integrativi del domicilio fiscale la provincia, da indicare con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale.

– **Sede legale:** interessa i soggetti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo; in mancanza va indicata la sede amministrativa. I soggetti medesimi devono compilare la parte relativa al domicilio fiscale solo se il loro domicilio fiscale è sito in comune diverso da quello della sede legale.

– **Fusione:** in caso di fusione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante dalla fusione e l'anno in cui questa è avvenuta.

– **Rappresentante o Erede:** nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o ente ovvero all'erede del sostituto d'imposta, devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale della persona fisica rappresentante o erede.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se curatore di eredità giacente, 7 se amministratore di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.

Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI DI CALCOLO (QUADRI E, F, G, H, I, L, M e N).

Per la compilazione dei prospetti di calcolo si dovranno utilizzare esclusivamente quei prospetti contraddistinti dall'anno cui si riferisce il periodo d'imposta o i periodi di imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata, prospetti la cui impostazione riproduce quella già adottata nel modello di dichiarazione originaria Mod. 770/ter, con riferimento ai singoli quadri del modello stesso.

Si fa presente che nel quadro N, relativamente al quale non è stato prestampato l'anno di riferimento possono essere indicati i dati relativi ad un anno anteriore al 1984 per il quale si intende fruire del condono. Qualora si rende necessario l'utilizzazione di ulteriori quadri privi dell'anno di riferimento, il sostituto potrà allegare alla dichiarazione integrativa fotocopie del quadro N debitamente compilate.

Gli importi debbono essere indicati integralmente, senza troncamenti o arrotondamenti, in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile la norma di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto le dichiarazioni originarie Mod. 770/ter.

9

in ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione, si precisa quanto segue.

A) **a colonna 2**, in corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte *come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare* complessivo delle nuove somme o valori non dichiarati nel modello di dichiarazione originaria, quale ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia, in quanto quest'ultima prosegue anche ai fini sanzionatori, per l'eccedenza rispetto agli importi dichiarati;

B) **a colonna 3**, sempre in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della *ritenuta* applicata, la quale deve essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa.

Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari quadri della colonna 1 (corrispondenti, come già accennato, ai singoli quadri del Modello 770/ter) debbano essere *dichiarati somme o valori soggetti a ritenuta* con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano intervenute variazioni di aliquota nelle ritenute da applicare su un determinato tipo di reddito.

In pratica il sostituto d'imposta, per determinare l'aliquota media ponderata corrispondente a somme o valori indicati *cumulativamente* nella colonna 2, relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote differenti, dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Ad esempio, se in un determinato periodo d'imposta sono state corrisposte somme (1.000, 2.000 e 3.000) assoggettate ad aliquote diverse (rispettivamente al 15, al 19 ed al 20 per cento), l'aliquota da indicare a colonna 3 si otterrà in base al seguente rapporto.

$$\frac{1000 \times 15\% + 2000 \times 19\% + 3000 \times 20\%}{1000 + 2000 + 3000} = 18{,}8$$

Pertanto, nell'esempio sopra riportato il sostituto d'imposta indicherà: nella colonna 2 l'importo di lire 6.000 (1.000 + 2.000 + 3.000); nella colonna 3 l'aliquota del 18,8%, calcolata in base al suesposto rapporto, mentre *nella colonna 4, di cui* si dirà appresso, l'ammontare delle ritenute, pari a lire 1.130 (150 + 380 + 600) pari, rispettivamente, al 15% di 1.000, al 19% di 2.000 e al 20% di 3.000.

L'indicazione da parte del sostituto d'imposta dell'aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'ufficio delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute dichiarate a colonna 4. Si precisa comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi di ritenuta ad essa corrispondenti, non impedisce *all'Ufficio delle imposte di accertare, in sede di* controllo, gli importi di ritenuta effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

C) **a colonna 4** si dovrà indicare, in corrispondenza delle somme o valori di cui alla colonna 2, l'ammontare delle nuove ritenute, determinate secondo i criteri precisati nella precedente lettera B).

D) **la colonna 5** interessa quei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni Modello 770/ter per le quali il termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, ma che relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi hanno effettuato tempestivamente o tardivamente, ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 413, e cioè entro il 31 dicembre 1991, il versamento delle relative ritenute.

Per i sostituti d'imposta che si trovano nelle predette condizioni (situazione che dovrebbe interessare una modesta percentuale di soggetti) i versamenti delle ritenute così *effettuati saranno considerati validi a condizione che venga* da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei quadri di reddito relativi, indicheranno nella *colonna 2* le somme o *i valori* a suo tempo non dichiarati e alla colonna 5 l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B).

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano dichiarare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2, sempre in corrispondenza dei quadri di cui alla colonna 1, indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre *nella colonna 4 indicheranno l'ammontare* delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati nella precedente lettera C).

In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli Uffici o dei Centri di servizio delle imposte, nella colonna 3 va parimenti indicata l'aliquota media con riferimento all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al «Quadro D - Dati riepilogativi» il numero delle attestazioni stesse.

E) ***nella colonna 6*** *si dovranno riportare gli ammontari* delle nuove ritenute di cui alla colonna 4.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO D - DATI RIEPILOGATIVI.

Il quadro riepilogativo è destinato ad accogliere i risultati totali dei singoli prospetti di calcolo, i quali sono distinti per i periodi d'imposta, a partire dal 1984 fino al 1990.

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei singoli prospetti interni, per la compilazione del quadro riepilogativo si chiarisce quanto segue:

– **nella colonna 1**, sono elencati tutti i periodi d'imposta che rientrano nella sfera di applicazione della normativa agevolata e cioè i periodi dal 1984 al 1990;

– nella colonna 2, va specificata la situazione tributaria propria del sostituto per ciascun periodo d'imposta, utilizzando il numero di codice relativo alla situazione stessa, come indicato nella apposita tabella riprodotta nella presente guida;

– nelle colonne 3, 4, 5 e 6, vanno indicati i dati secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni generali;

– nella colonna 7, deve essere indicato l'Ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;

– nella colonna 8, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 2 dei singoli prospetti di calcolo;

– nella colonna 9, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 4 dei singoli prospetti di calcolo;

– nella colonna 10, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 5 dei singoli prospetti di calcolo;

– nella colonna 11, in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 6 dei singoli prospetti di calcolo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO O - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI.

Il quadro O va utilizzato dai sostituti che intendono definire le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 1992 aventi per oggetto pene pecuniarie ed interessi relativi ad infrazioni diverse da quelle commesse all'effettuazione delle ritenute. Per la definizione delle controversie in esame l'articolo 63 comma 9, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che deve essere versato un importo pari al 10 per cento delle predette sanzioni.

Per ciascuno degli anni per i quali si intende definire le controversie pendenti, occorre indicare:

– l'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento (colonna 1);

– lo stato del contenzioso (colonna 2), la data del ricorso (colonna 3), il numero di riferimento (colonna 4), il tipo (colonna 5), secondo i chiarimenti forniti nelle istruzioni generali;

– l'ufficio che ha irrogato le sanzioni (colonna 6);

– l'importo delle sanzioni irrogate (colonna 7);

– l'importo fissato per la definizione, pari al 10% delle predette sanzioni (colonna 8).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO P - VERSAMENTO

I versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di eguale importo nei seguenti mesi:

– aprile 1992;

– luglio 1992;

– luglio 1993.

Gli eredi dei sostituti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è prorogato al 30 settembre 1992, devono effettuare i relativi versamenti in ragione del:

– 40 per cento, entro il 30 settembre 1992;

– 30 per cento, entro il 31 gennaio 1993;

– 30 per cento, entro il 30 settembre 1993.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio provvederanno a recuperare gli importi dovuti applicando la soprattassa del 40 per cento e gli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

Si richiama l'attenzione dei sostituti in ordine alla necessità, ai fini dell'efficacia delle dichiarazioni integrative presentate, della regolare effettuazione dei versamenti delle somme in base ad esse dovute. Ciò in quanto l'art. 32, comma 4, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle predette somme, nonché degli interessi e delle soprattasse iscritti a ruolo a seguito della liquidazione delle dichiarazioni stesse. Pertanto le dichiarazioni integrative producono effetti soltanto a condizione che le somme in base ad esse dovute vengano versate entro le scadenze previste dalla legge, ovvero, in caso di omesso o carente versamento, a condizione che le imposte, le soprattasse e gli interessi dovuti a seguito delle iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici vengano versati prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva prevista nel titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Si rammenta che per il versamento da effettuare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello, deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 124 - Tesoro del Modul. 221 Tesoro, indicando, quale causale del versamento:

– «Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 11; per gli importi riferibili alla colonna 11 del «Quadro D - Dati riepilogativi»;

– «Pene pecuniarie dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 30 dicembre 1991, n. 413)» e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1172, articolo 9, per gli importi riferibili alla colonna 8 del «Quadro O - Controversie relative ad infrazioni formali».

In caso di pagamento eseguito a mezzo del servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo, specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta, e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette cui è diretta la dichiarazione integrativa. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura «Imputazione», si dovranno specificare altresì il Capo, il Capitolo e l'articolo di bilancio, così come sopra indicato con riferimento alle modalità di compilazione della distinta di versamento in tesoreria.

Nel «Quadro P» della dichiarazione integrativa, al rigo P1 - relativo al primo versamento in Tesoreria - andranno indicate rispettivamente: nella colonna 1 la data del versamento; nella colonna 2 la sede della Tesoreria dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento, riportando nell'apposita casella la sigla automobilistica provinciale (per Roma = RM); nella colonna 3 l'importo del rateo delle ritenute corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 11 del «Quadro D»; nella colonna 4 l'importo del rateo delle pene pecuniarie corrispondente al totale degli importi evidenziati nella colonna 8 del «Quadro O».

Le attestazioni di versamento relative al primo versamento devono essere allegate alla dichiarazione integrativa.

92A0449

11

DECRETO 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello di istanza da presentare per la definizione delle controversie pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

Visti gli articoli 45 e 47 della citata legge n. 413 i quali, per la definizione delle controversie pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedono l'invio ai contribuenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una lettera raccomandata contenente l'indicazione delle somme da pagare;

Visto l'art. 46, comma 1, della stessa legge il quale dispone, per i contribuenti che non abbiano ricevuto l'anzidetta lettera raccomandata entro il 20 febbraio 1992 o che vogliano definire singoli rilievi, la possibilità di presentare all'ufficio competente apposita istanza contenente la liquidazione dell'imposta o della sanzione da versare, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di istanza da presentare ai fini della definizione delle controversie pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. È autorizzata la presentazione di modelli di istanza su moduli meccanografici aventi le seguenti caratteristiche:

— stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

— conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. I suddetti modelli, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare».

3. I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

— nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

— nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

4. I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

Copia per il Contribuente

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ______________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale ☐ | GIORNO MESE ANNO

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ANNOTAZIONI

QUADRO A - DEFINIZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 44, 45 E 52

COD.	ANNO [1]	CODICE UFFICIO [2]	NUMERO PARTITA IVA [3]	ESTREMI DOCUMENTO [4]			SITUAZIONE [5]	MAGGIORE IMPOSTA		
								COMPLESSIVA		RILIEVI
				TIPO	NUMERO	ANNO		ACCERTATA	DECISA	ACCERTATA
A1	19							.000	.000	.000
A2	19							.000	.000	.000
A3	19							.000	.000	.000
A4	19							.000	.000	.000
A5	19							.000	.000	.000
A6	19							.000	.000	.000
A7	19							.000	.000	.000
A8	19							.000	.000	.000
A9	19							.000	.000	.000
A10	19							.000	.000	.000
A11	19							.000	.000	.000
A12	19							.000	.000	.000
A13	19							.000	.000	.000
A14	19							.000	.000	.000
A15	19							.000	.000	.000
A16	19							.000	.000	.000
A17	19							.000	.000	.000
A18	19							.000	.000	.000
A19	19							.000	.000	.000
A20	19							.000	.000	.000

QUADRO B - DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 47

COD.	ANNO [1]	COD. UFF. [2]	NUMERO PARTITA IVA [3]	ESTREMI DOCUMENTO TIPO NUMERO ANNO [4]	PENALITÀ E/O SOPRATTASSA [5]	IMPORTI GIÀ VERSATI [6]	SALDO RISULTANTE [7]	RICORSO [8]		
								NUM.	DATA	PT
B1	19				.000	.000	.000			☐
B2	19				.000	.000	.000			☐
B3	19				.000	.000	.000			☐
B4	19				.000	.000	.000			☐
B5	19				.000	.000	.000			☐
B6	19				.000	.000	.000			☐
B7	19				.000	.000	.000			☐
B8	19				.000	.000	.000			☐
B9	19				.000	.000	.000			☐
B10	19				.000	.000	.000			☐
B11	19				.000	.000	.000			☐
B12	19				.000	.000	.000			☐
B13	19				.000	.000	.000			☐
B14	19				.000	.000	.000			☐
B15	19				.000	.000	.000			☐
B16	19				.000	.000	.000			☐
B17	19				.000	.000	.000			☐
B18	19				.000	.000	.000			☐
B19	19				.000	.000	.000			☐
B20	19				.000	.000	.000			☐
						TOTALE DA RIPORTARE A RIGO C2	.000			

QUADRO C - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

C1	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44, 45 E 52	.000
C2	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DELL'ART. 47	.000
C3	IMPORTO COMPLESSIVO (C1 + C2)	.000

QUADRO D - VERSAMENTO DELL'IMPORTO

MODALITÀ DI VERSAMENTO - (barrare la casella relativa alla modalità prescelta)

[1] Versamento in unica soluzione [3] Versamento in tre rate [5] Rateizzazione

Copia per il Servizio Meccanografico

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

QUADRO B - DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 47

COD	ANNO [1]	COD. UFF. [2]	NUMERO PARTITA IVA [3]	ESTREMI DOCUMENTO [4] TIPO	NUMERO	ANNO	PENALITÀ E/O SOPRATTASSA [5]	IMPORTI GIÀ VERSATI [6]	SALDO RISULTANTE [7]	RICORSO [8] NUM.	DATA	PT
B1	19						.000	.000	.000			☐
B2	19						.000	.000	.000			☐
B3	19						.000	.000	.000			☐
B4	19						.000	.000	.000			☐
B5	19						.000	.000	.000			☐
B6	19						.000	.000	.000			☐
B7	19						.000	.000	.000			☐
B8	19						.000	.000	.000			☐
B9	19						.000	.000	.000			☐
B10	19						.000	.000	.000			☐
B11	19						.000	.000	.000			☐
B12	19						.000	.000	.000			☐
B13	19						.000	.000	.000			☐
B14	19						.000	.000	.000			☐
B15	19						.000	.000	.000			☐
B16	19						.000	.000	.000			☐
B17	19						.000	.000	.000			☐
B18	19						.000	.000	.000			☐
B19	19						.000	.000	.000			☐
B20	19						.000	.000	.000			☐
								TOTALE DA RIPORTARE A RIGO C2	.000			

QUADRO C - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

C1	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44, 45 E 52	.000
C2	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DELL'ART. 47	.000
C3	IMPORTO COMPLESSIVO (C1 + C2)	.000

QUADRO D - VERSAMENTO DELL'IMPORTO

MODALITÀ DI VERSAMENTO - (barrare la casella relativa alla modalità prescelta)

[1] Versamento in unica soluzione [3] Versamento in tre rate [5] Rateizzazione

Copia per l'Ufficio

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 ☐ GIORNO MESE ANNO

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ANNOTAZIONI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

QUADRO B - DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART. 47

COD.	ANNO [1]	COD. UFF. [2]	NUMERO PARTITA IVA [3]	ESTREMI DOCUMENTO TIPO NUMERO ANNO [4]	PENALITÀ E/O SOPRATTASSA [5]	IMPORTI GIÀ VERSATI [6]	SALDO RISULTANTE [7]	RICORSO NUM.	RICORSO DATA	PT [8]
B1	19				.000	.000	.000			☐
B2	19				.000	.000	.000			☐
B3	19				.000	.000	.000			☐
B4	19				.000	.000	.000			☐
B5	19				.000	.000	.000			☐
B6	19				.000	.000	.000			☐
B7	19				.000	.000	.000			☐
B8	19				.000	.000	.000			☐
B9	19				.000	.000	.000			☐
B10	19				.000	.000	.000			☐
B11	19				.000	.000	.000			☐
B12	19				.000	.000	.000			☐
B13	19				.000	.000	.000			☐
B14	19				.000	.000	.000			☐
B15	19				.000	.000	.000			☐
B16	19				.000	.000	.000			☐
B17	19				.000	.000	.000			☐
B18	19				.000	.000	.000			☐
B19	19				.000	.000	.000			☐
B20	19				.000	.000	.000			☐
						TOTALE DA RIPORTARE A RIGO C2	.000			

QUADRO C - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO

C1	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44, 45 E 52	.000
C2	IMPORTO RISULTANTE AI SENSI DELL'ART. 47	.000
C3	IMPORTO COMPLESSIVO (C1 + C2)	.000

QUADRO D - VERSAMENTO DELL'IMPORTO

MODALITÀ DI VERSAMENTO - (barrare la casella relativa alla modalità prescelta)

[1] Versamento in unica soluzione [3] Versamento in tre rate [5] Rateizzazione

Data ____________ Firma leggibile ____________

92A0450

DECRETO 29 gennaio 1992.

Approvazione del modello concernente la dichiarazione integrativa dell'imposta sul valore aggiunto, delle istruzioni per la compilazione di detto modello nonché del modello di attestazione del pagamento dell'imposta integrativa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega alle aziende di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per migliorare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

Visti gli articoli 49 e 50 della citata legge n. 413, i quali prevedono l'utilizzo di apposita dichiarazione integrativa nei casi in cui il contribuente intenda, rispettivamente, definire l'imposta sul valore aggiunto concernente determinati periodi d'imposta ovvero presentare le dichiarazioni annuali omesse o rettificare quelle già presentate;

Visto l'art. 51, comma 4, della stessa legge il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli in conformità dei quali devono essere redatte, a pena di nullità, le dichiarazioni integrative di cui trattasi e sono altresì stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli;

Visto l'art. 51, comma 7, della legge n. 413, il quale dispone che i versamenti delle somme previste dalla stessa legge vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Considerato che è necessario stabilire le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 51 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione della modalità di versamento, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

2. L'azienda di credito delegata deve controllare:

a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice di uno degli uffici IVA esistenti, tale controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in possesso di partita IVA;
b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale;

3. Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;
il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;
il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

1. L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

2. I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente per ciascuna giornata, al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13 e dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

3. I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

4. Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 2 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

5. Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 3.

1. Le aziende di credito che intendano avvalersi delle disposizioni recate dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare delle somme da esse dovute al competente ufficio IVA attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo comma del precedente articolo.

2. Per i pagamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 3, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel quarto comma dell'art. 2.

3. Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 4.

1. Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni e ne rilascia quietanza.

2. Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

3. Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Art. 5.

1. La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA.

2. Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 2); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

3. La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

1. L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 2 e 3.

2. Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 4 del presente decreto.

3. Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine indicato a fianco di ciascun periodo:

1° aprile 1992: 31 luglio 1992: 30 novembre 1992;
1° settembre 1992: 31 marzo 1993: 30 giugno 1993;
sino al 15 ottobre 1993: 30 novembre 1993.

4. Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 7.

1. Il Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

2. Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli 49, 50, 52 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, risultanti dai relativi supporti magnetici.

3. Il Centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, come integrato dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

4. Il Centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Il Centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il Centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

1. Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze in ordine cronologico con uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

2. In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9.

1. I moduli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

1. È approvato, allegato 5, il modello di dichiarazione integrativa IVA, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della definizione delle pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È autorizzata la presentazione di modelli di dichiarazione integrativa su moduli meccanografici aventi le seguenti caratteristiche:

— stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

— conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. I suddetti modelli, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare».

4. I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

— nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

— nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

5. Detti modelli devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA ALL'UFFICIO IVA
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

La sottoscritta Azienda di credito (1)

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA | PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV.

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

PER LA PARTITA I.V.A. (2)

CODICE FISCALE (2)

NON IN POSSESSO (2) DI PARTITA I.V.A.

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

(barrare solo le caselle che interessano) (3)

A — artt. 49, 50 e 52

B — art. 58 (comuni, regioni, province, ecc.)

VERSAMENTO RATEALE: 1ª RATA | 2ª RATA | 3ª RATA

la somma di L. (4) .000 (in cifre) (Lire ______ (in lettere))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini.

LUOGO	(5) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO IVA

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)
DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA
ALL'UFFICIO IVA
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO

GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento :

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO		b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ____________ ________ .000 (±)
NUMERO ANNO

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ____)

Estremi dei mezzi e dei documenti di pagamento allegati:

____

____

____
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe
(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo e relativo allo stesso tipo di pagamento

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA ALL'UFFICIO IVA
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA-CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO

GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)
VIA e PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

NUMERO DI PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

Versa la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ____________________ (in lettere)

a titolo di somma dovuta ai sensi degli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, quale:

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella circoscrizione territoriale del competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi e dei documenti di pagamento allegati:

____

____

____
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990001 12

ALLEGATO 4.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 9;
numero di caratteri per pollice . = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 18;
numero di caratteri per pollice . = 38.000;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, nè standard, nè non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e dell imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: versamenti all'ufficio IVA - legge 30 dicembre 1991, n. 413;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio;
3) record anagrafico.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 4.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	A.N.	N
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.). . .	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo . . .	D.E	AA.MM.GG.
12-17	Data finale del periodo. . . .	D.E.	AA.MM.GG
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio.	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio	D.E	
36-40	Numero aziende di credito . .	D.E	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	AA.MM.GG.
47-56	Filler.	A.N.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	A.N.	U
2- 5	Codice azienda delegata. . . .	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila. .	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	AA.MM.GG.
26-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 4.3

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	A.N.	D
2- 5	Codice dipendenza delegata	D.E.	
6-21	Codice fiscale	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA	D.E.	Ø = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-46	Importo attestato	D.E.	
47-50	Periodo di riferimento	D.E.	
51-51	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	Ø = periodo esatto 1 = periodo errato
52-53	Sigla della provincia del domicilio fiscale	A.N.	ROMA = RM
54-54	Codice errore della provincia	D.E.	Ø = provincia esatta 1 = provincia errata
55-55	Codice record anagrafico	D.E.	Ø = non presente 1 = presente
56-56	Soggetto sprovvisto di partita IVA	D.E.	Ø = provvisto di partita IVA 1 = sprovvisto di partita IVA

ALLEGATO 4.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = Ø, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2°, 4°, 6°, 8° e 10°) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1°, 3°, 5°, 7° e 9°) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice record anagrafico» deve essere impostato = Ø nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, overo nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = Ø, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
5099	1° ÷ 30 aprile 1992
5001	1° ÷ 30 aprile 1992
5002	1° ÷ 31 luglio 1992
5003	1° ÷ 31 marzo 1993
6099	1° ÷ 30 giugno 1992

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = Ø viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincide con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

4) Descrizione del record anagrafico

Posizione	Descrizione campo	Tipo campo dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	A.N.	A
2-13	Cognome	A.N.	
14-25	Nome	A.N.	
26-26	Sesso.	A.N.	M = sesso maschile F = sesso femminile
27-32	Data di nascita	D.E.	AA.MM.GG.
33-53	Comune di nascita.	A.N.	
54-55	Sigla della provincia del comune di nascita.	A.N.	Roma = RM
56-56	Filler.	A.N.	Spazio

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali record anagrafici.

5) Descrizione del record di testa sostitutivo

Posizione	Descrizione campo	Tipo campo dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	A.N.	S
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare.	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità. .	D.E.	
36-37	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità .	D.E.	AA.MM.GG.
44-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e record anagrafici della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

ALLEGATO 5

Copia per il Contribuente

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA

(ARTT. 49, 50 E 52 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

Data di inizio dell'attività (GIORNO MESE ANNO) | Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

QUADRO A - INFORMAZIONI SU DICHIARAZIONI ORIGINARIE

ANNO	A1 CODICE UFFICIO	A2 PARTITA IVA	DICHIARAZIONE ORIGINARIA: A3 TARDIVA (GIORNO MESE ANNO)	A4 OMESSA	ACCERTAMENTO/RETTIFICA: A5 DATA NOTIFICA (GIORNO MESE ANNO)	A6 DEFINIZIONE	A7 DICHIAR. CON RIPORTO TOTALE DEL CREDITO	A8 DICHIAR. ART. 14, DL. 69/89
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1985				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1986				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1987				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1988				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1989				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1990				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1991								

QUADRO B - ART. 49 DEFINIZIONE AUTOMATICA

SEZ. 1 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

ANNO	DICHIARAZIONE ORIGINARIA		IMPOSTA RELATIVA AD OPERAZIONI INESISTENTI		B5 IMPOSTA INTEGRATIVA	B6 APPL. COEFF.
	B1 IMPOSTA OPERAZIONI IMPONIBILI	B2 IMPOSTA DETRAIBILE	B3 CEDENTE	B4 ACQUIRENTE		
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1986	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1987	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1988	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1989	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1990	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐

SEZ. 2 APPLICAZIONE COEFFICIENTI PRESUNTIVI

Anno base 19 ☐☐	Categoria di attività ☐☐☐☐.☐	Codice provincia ☐☐☐	Lavoro dipendente 2 ☐	Apporto di lavoratori dipendenti o coadiuvanti 3 ☐	Locali mq. ☐☐☐☐

Acquisti	Retribuzioni	Salari figurativi	Totale	Costo del venduto o delle materie impiegate
.000	.000	.000	.000	.000

Consumi	Beni strumentali	Altri costi	Consistenza media magazzino	Numero di soci o associati	di cui con lavoro dipendente
.000	.000	.000	.000	☐☐☐	☐☐☐

Artigiano iscritto all'albo 4 ☐	Anzianità ☐☐	Casi di non applicazione del correttivo geografico 5 ☐	Negli altri casi e per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare zona	Centrale 6 ☐	Semiperiferica 7 ☐	Periferica 8 ☐

SEZ. 3 CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE

ANNO	B7 VOLUME D'AFFARI DICH. ORIGINARIA	B8 VOLUME D'AFFARI COEFFICIENTI	B9 RAPPORTO DI RIDUZIONE	B10 IMPOSTA INTEGR. RIDOTTA	B11 IMPOSTA RELATIVA OPERAZIONI INESISTENTI	B12 IMPOSTA DA VERSARE (B10 + B11)
	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
1986	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
1987	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
1988	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
1989	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000
1990	.000	.000	☐,☐☐	.000	.000	.000

B13	TOTALE	.000
B14	CREDITO DEL 1990 INTERAMENTE RIPORTATO AL 1991	.000
B15	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 49	.000
B16	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA	.000

QUADRO C - ART. 50 INTEGRAZIONE SEMPLICE

ANNO	C1 MAGGIORE IMPOSTA
	.000
	.000
1985	.000
1986	.000
1987	.000
1988	.000
1989	.000
1990	.000
TOT.	.000

QUADRO D - ISTANZA ART. 52 COMMA 3

Si fa istanza per la definizione delle sanzioni amministrative che non danno luogo a rettifica o accertamento di imposta per i seguenti anni

ANNO	D1 IMPORTO DA VERSARE	D2 VETTORE	D3 CONDUCENTE (se non in possesso di partita IVA 1 ☐)
	.000	2 ☐	3 ☐
	.000	2 ☐	3 ☐
1986	.000	2 ☐	3 ☐
1987	.000	2 ☐	3 ☐
1988	.000	2 ☐	3 ☐
1989	.000	2 ☐	3 ☐
1990	.000	2 ☐	3 ☐
1991	.000	2 ☐	3 ☐
TOT.	.000		

Firma leggibile ______________________

QUADRO E - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

E1	**IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 49**	.000
E2	**IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 50**	.000
E3	**IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 52, C. 3**	.000
E4	**IMPOSTA DA VERSARE** (E1 + E2 + E3)	.000

QUADRO F - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** [3] **VERSAMENTO IN TRE RATE**

DATA DEL VERSAMENTO	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
			.000

Copia per il Servizio Meccanografico

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA

(ARTT. 49, 50 E 52 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ______________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV

Data di inizio dell'attività (GIORNO MESE ANNO) | Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

QUADRO A - INFORMAZIONI SU DICHIARAZIONI ORIGINARIE

ANNO	A1 CODICE UFFICIO	A2 PARTITA IVA	DICHIARAZIONE ORIGINARIA		ACCERTAMENTO/RETTIFICA		A7 DICHIAR. CON RIPORTO TOTALE DEL CREDITO	A8 DICHIAR. ART. 14, DL 69/89
			A3 TARDIVA (GIORNO MESE ANNO)	A4 OMESSA	A5 DATA NOTIFICA (GIORNO MESE ANNO)	A6 DEFINIZIONE		
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1985				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1986				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1987				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1988				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1989				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1990				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1991								

QUADRO B ART. 19 DEFINIZIONE AUTOMATICA

SEZ. 1 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

ANNO	DICHIARAZIONE ORIGINARIA		IMPOSTA RELATIVA AD OPERAZIONI INESISTENTI		B5 IMPOSTA INTEGRATIVA	B6 APPL. COEFF.
	B1 IMPOSTA OPERAZIONI IMPONIBILI	B2 IMPOSTA DETRAIBILE	B3 CEDENTE	B4 ACQUIRENTE		
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1986	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1987	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1988	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1989	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1990	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐

SEZ. 2 APPLICAZIONE COEFFICIENTI PRESUNTIVI

Anno base 19 ☐☐	Categoria di attività ☐☐☐☐.☐	Codice provincia ☐☐☐	Lavoro dipendente 2 ☐	Apporto di lavoratori dipendenti o coadiuvanti 3 ☐	Locali mq. ☐☐☐☐

Acquisti	Retribuzioni	Salari figurativi	Totale	Costo del venduto o delle materie impiegate
.000	.000	.000	.000	.000

Consumi	Beni strumentali	Altri costi	Consistenza media magazzino	Numero di soci o associati	di cui con lavoro dipendente
.000	.000	.000	.000	☐☐☐	☐☐☐

Artigiano iscritto all'albo 4 ☐	Anzianità ☐☐	Casi di non applicazione del correttivo geografico 5 ☐	Negli altri casi e per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare zona	Centrale 6 ☐	Semiperiferica 7 ☐	Periferica 8 ☐

SEZ. 3 CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE

ANNO	B7 VOLUME D'AFFARI DICH. ORIGINARIA	B8 VOLUME D'AFFARI COEFFICIENTI	B9 RAPPORTO DI RIDUZIONE	B10 IMPOSTA INTEGR. RIDOTTA	B11 IMPOSTA RELATIVA OPERAZIONI INESISTENTI	B12 IMPOSTA DA VERSARE (B10 + B11)
	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1986	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1987	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1988	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1989	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1990	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000

B13	TOTALE	.000
B14	CREDITO DEL 1990 INTERAMENTE RIPORTATO AL 1991	.000
B15	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 49	.000
B16	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA	.000

QUADRO C ART. 50 INTEGRAZIONE SEMPLICE

ANNO	C1 MAGGIORE IMPOSTA
	.000
	.000
1985	.000
1986	.000
1987	.000
1988	.000
1989	.000
1990	.000
TOT.	.000

QUADRO D - ISTANZA ART. 52 COMMA 3

Si fa istanza per la definizione delle sanzioni amministrative che non danno luogo a rettifica o accertamento di imposta per i seguenti anni

ANNO	D1 IMPORTO DA VERSARE	D2 VETTORE	D3 CONDUCENTE (se non in possesso di partita IVA 1 ☐)
	.000	2 ☐	3 ☐
	.000	2 ☐	3 ☐
1986	.000	2 ☐	3 ☐
1987	.000	2 ☐	3 ☐
1988	.000	2 ☐	3 ☐
1989	.000	2 ☐	3 ☐
1990	.000	2 ☐	3 ☐
1991	.000	2 ☐	3 ☐
TOT.	.000		

Firma leggibile ____________________

QUADRO E - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

E1	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 49	.000
E2	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 50	.000
E3	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 52, C. 3	.000
E4	IMPOSTA DA VERSARE (E1 + E2 + E3)	.000

QUADRO F - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [3] VERSAMENTO IN TRE RATE

DATA DEL VERSAMENTO	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐	.000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per l'Ufficio

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA

(ARTT. 49, 50 E 52 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413)

UFFICIO IVA DI ____________________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

Data di inizio dell'attività (GIORNO MESE ANNO) | Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | CODICE | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO (facoltativo) prefisso numero

DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

QUADRO A. - INFORMAZIONI SU DICHIARAZIONI ORIGINARIE

ANNO	A1 CODICE UFFICIO	A2 PARTITA IVA	DICHIARAZIONE ORIGINARIA A3 TARDIVA (GIORNO MESE ANNO)	A4 OMESSA	ACCERTAMENTO/RETTIFICA A5 DATA NOTIFICA (GIORNO MESE ANNO)	A6 DEFINIZIONE	A7 DICHIAR. CON RIPORTO TOTALE DEL CREDITO	A8 DICHIAR. ART. 14 DL. 69/89
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1985				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1986				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1987				1 ☐		2 ☐	3 ☐	4 ☐
1988				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1989				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1990				1 ☐		2 ☐	3 ☐	
1991								

QUADRO B - ART. 49 DEFINIZIONE AUTOMATICA

SEZ. 1 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

ANNO	DICHIARAZIONE ORIGINARIA		IMPOSTA RELATIVA AD OPERAZIONI INESISTENTI		B5 IMPOSTA INTEGRATIVA	B6 APPL. COEFF.
	B1 IMPOSTA OPERAZIONI IMPONIBILI	B2 IMPOSTA DETRAIBILE	B3 CEDENTE	B4 ACQUIRENTE		
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1986	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1987	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1988	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1989	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐
1990	.000	.000	.000	.000	.000	1 ☐

SEZ. 2 APPLICAZIONE COEFFICIENTI PRESUNTIVI

Anno base 19 ☐☐	Categoria di attività ☐☐☐☐.☐	Codice provincia ☐☐☐	Lavoro dipendente 2 ☐	Apporto di lavoratori dipendenti o coadiuvanti 3 ☐	Locali mq. ☐☐☐☐

Acquisti	Retribuzioni	Salari figurativi	Totale	Costo del venduto o delle materie impiegate
.000	.000	.000	.000	.000

Consumi	Beni strumentali	Altri costi	Consistenza media magazzino	Numero di soci o associati	di cui con lavoro dipendente
.000	.000	.000	.000	☐☐☐	☐☐☐

Artigiano iscritto all'albo 4 ☐	Anzianità ☐☐	Casi di non applicazione del correttivo geografico 5 ☐	Negli altri casi e per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare zona	Centrale 6 ☐	Semiperiferica 7 ☐	Periferica 8 ☐

SEZ. 3 CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE

ANNO	B7 VOLUME D'AFFARI DICH. ORIGINARIA	B8 VOLUME D'AFFARI COEFFICIENTI	B9 RAPPORTO DI RIDUZIONE	B10 IMPOSTA INTEGR. RIDOTTA	B11 IMPOSTA RELATIVA OPERAZIONI INESISTENTI	B12 IMPOSTA DA VERSARE (B10 + B11)
	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1986	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1987	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1988	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1989	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000
1990	.000	.000	☐,☐☐☐	.000	.000	.000

B13	TOTALE	.000
B14	CREDITO DEL 1990 INTERAMENTE RIPORTATO AL 1991	.000
B15	IMPOSTA DOVUTA A NORMA DELL'ART. 49	.000
B16	CREDITO RESIDUO AL QUALE SI RINUNCIA	.000

QUADRO C - ART. 50 INTEGRAZIONE IMPONIBILI

ANNO	C1 MAGGIORE IMPOSTA
	.000
	.000
1985	.000
1986	.000
1987	.000
1988	.000
1989	.000
1990	.000
TOT.	.000

QUADRO D - ISTANZA ART. 52 COMMA 3

Si fa istanza per la definizione delle sanzioni amministrative che non danno luogo a rettifica o accertamento di imposta per i seguenti anni

ANNO	D1 IMPORTO DA VERSARE	D2 VETTORE	D3 CONDUCENTE (se non in possesso di partita IVA 1 ☐)
	.000	2 ☐	3 ☐
	.000	2 ☐	3 ☐
1986	.000	2 ☐	3 ☐
1987	.000	2 ☐	3 ☐
1988	.000	2 ☐	3 ☐
1989	.000	2 ☐	3 ☐
1990	.000	2 ☐	3 ☐
1991	.000	2 ☐	3 ☐
TOT.	.000		

Firma leggibile ____________________

QUADRO E - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE

E1	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 49	.000
E2	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 50	.000
E3	IMPOSTA A NORMA DELL'ART. 52, C. 3	.000
E4	IMPOSTA DA VERSARE (E1 + E2 + E3)	.000

Data ____________________

Firma leggibile ____________________

QUADRO F - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

MODALITÀ DI VERSAMENTO - barrare la casella relativa alla modalità prescelta

[1] VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE [3] VERSAMENTO IN TRE RATE

DATA DEL VERSAMENTO	COD. AZIENDA	COD. DIPEND.	IMPORTO
			.000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

QUADRO G - ANNOTAZIONI

DATA ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(artt. 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) (*)

INDICE

(*) AVVERTENZE: - ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono alla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

1. - PREMESSA

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, pubblicata nel *Supplemento ordinario* alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, reca, nel Capo II del Titolo VI, disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie riguardanti il settore delle tasse e imposte indirette sugli affari.

In particolare, per la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta sul valore aggiunto, la citata legge contempla due diverse procedure:

- la prima assegna alla stessa Amministrazione finanziaria l'iniziativa di invitare i contribuenti alla definizione agevolata e, solo in subordine, prevede che siano i privati a produrre la relativa istanza. *Si tratta della definizione delle controversie pendenti di cui agli articoli 44 e 47;*

- la seconda, concernente la *definizione dei periodi* d'imposta non ancora accertati, prevede, quale unico *mezzo per beneficiare delle norme agevolative* di cui trattasi, la presentazione di una dichiarazione integrativa. Si tratta delle ipotesi disciplinate dagli articoli 49, 50 e 52, comma 3.

La dichiarazione integrativa è, quindi, lo strumento tecnico del quale debbono avvalersi i contribuenti allo scopo di:

A) definire automaticamente l'imposta ai sensi dell'art. 49;

B) presentare le dichiarazioni annuali omesse o rettificare le dichiarazioni annuali presentate, lasciando aperto il rapporto tributario con l'ufficio, come prevede l'art. 50;

C) definire le sanzioni amministrative per le violazioni formali non ancora accertate, ai sensi dell'art. 52, comma 3.

In ordine al punto A) si chiarisce che la possibilità di definizione automatica dell'imposta è subordinata alle seguenti condizioni:

- per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione deve essere stata presentata la dichiarazione annuale, per cui detta *definizione rimane esclusa* nei casi di omissione. A tal fine non si considerano *omesse le dichiarazioni presentate* anteriormente al 1° settembre 1991 sia *pure* con ritardo superiore a un mese e anche ad ufficio incompetente;

- per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione non deve essere stato notificato avviso di rettifica o di accertamento induttivo entro il 30 settembre 1991. È anche consentita la definizione se la notifica dei suddetti atti è avvenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991;

- la richiesta di definizione deve riguardare, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta (fino al 1990) per i quali *non è scaduto il termine di decadenza previsto per la* rettifica della dichiarazione annuale.

Con la definizione dell'imposta, il contribuente evita ogni futuro accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché degli interessi di mora. La definizione comporta inoltre la concessione dell'amnistia per i reati tributari nei casi previsti dal D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 24, pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992.

In merito al punto B) si fa presente che:

- la presentazione della dichiarazione integrativa è ammessa solo per i periodi relativamente ai quali non sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento induttivo entro il 30 settembre 1991. L'integrazione è ammessa anche se la notifica dei suddetti atti è avvenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991;

- la dichiarazione integrativa deve indicare una maggiore imposta dovuta o un minore credito spettante e non può legittimare *detrazioni d'imposta in misura* superiore a quelle *risultanti* dalla dichiarazione originaria;

- la presentazione della dichiarazione integrativa non preserva da futuri accertamenti, ove ricorrano le condizioni previste nel terzo comma dell'art. 50, ma comporta la non applicabilità di sanzioni diverse da quelle relative alla dichiarazione (art. 43 D.P.R. n. 633/1972) e al versamento (art. 44 stesso decreto). Inoltre, nei *limiti degli importi integrativamente* dichiarati o versati, il contribuente può beneficiare dell'amnistia *dei reati* tributari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del citato decreto n. 24.

Riguardo al punto C) si chiarisce che la definizione tramite la dichiarazione integrativa è ammessa solo per le violazioni formali relativamente alle quali, alla data del 1° gennaio 1992, non è stato notificato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

3

2. - AVVERTENZE GENERALI

2.1 – Modalità e termini per la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione integrativa deve essere redatta, a pena di nullità, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

La suddetta dichiarazione deve essere utilizzata anche per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 3 dell'art. 52.

La dichiarazione, compilata in duplice copia, deve essere spedita per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente; per l'invio deve essere utilizzata l'apposita busta mod. IVA-10-*ter*.

In caso di cessazione di attività, l'ufficio competente è quello al quale è stata presentata l'ultima dichiarazione annuale.

2.2 – Casi particolari.

Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione, che dovrà indicare i propri dati nel riquadro riservato al «Dichiarante».

La società e gli enti che si sono avvalsi delle particolari disposizioni previste dal D.M. 13 dicembre 1979 (liquidazione di gruppo) devono presentare la dichiarazione integrativa ciascuna per proprio conto e relativamente alla propria imposta.

Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal contribuente deceduto, entro il 30 settembre 1992.

La dichiarazione integrativa può essere presentata anche dai soggetti previsti dall'art. 61.

I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di compilare la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività, di cui all'art. 35 del D.P.R. 633/1972, ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA.

2.3 - Sottoscrizione della dichiarazione (art. 37/633).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La firma va apposta in calce alla copia per l'Ufficio, in forma leggibile.

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal contribuente (compreso il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore ovvero il liquidatore), deve essere compilato nel frontespizio l'apposito riquadro riservato al «Dichiarante» indicando i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il relativo codice desunto dalla Tabella n. 1 più oltre riportata.

Si avverte che la dichiarazione presentata priva della sottoscrizione è nulla.

Tabella n. 1 - Codice del dichiarante

Codice	Dichiarante
1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Società incorporante o risultante dalla fusione
10	Altri

2.4 – Modalità di compilazione della dichiarazione.

Tutti gli stampati sono stati predisposti per la compilazione in duplice copia (a tal fine è consigliabile inserire apposito foglio di carta carbone verificando l'esatto allineamento delle due copie sovrapposte). Entrambe le copie, destinate una all'Ufficio e l'altra al Servizio meccanografico, devono essere spedite all'Ufficio nella loro interezza, debitamente separate.

Ciascun modello contiene inoltre una copia della dichiarazione ad uso del contribuente che può essere utilizzata come minuta e che si consiglia di compilare per prima, onde evitare che eventuali errori di compilazione rendano necessario il ricorso ad un altro modello. Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sull'esemplare destinato all'Ufficio deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

5

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario.

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri.

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Nelle istruzioni, inoltre, sono stati predisposti dei riquadri che possono essere utilizzati dal contribuente, ove necessario, per il calcolo degli importi da indicare nella dichiarazione.

3. - ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

3.1 – Frontespizio (parte anagrafica).

Ufficio IVA.

Indicare l'Ufficio di competenza, specificando espressamente se trattasi del secondo Ufficio IVA. Tale ufficio deve corrispondere a quello indicato sulla busta.

Indicazione degli indirizzi.

Si pone in evidenza che tutti gli indirizzi, riguardanti il contribuente e il dichiarante, devono essere forniti completi di tutti i dati al fine dell'esatta individuazione dell'indirizzo del soggetto (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, chilometro ecc.).

Si sottolinea che l'indicazione del numero telefonico è facoltativa, ma è stata prevista per facilitare i rapporti fra Uffici e contribuenti.

Contribuente.

Nel riquadro CONTRIBUENTE, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita I.V.A., i dati anagrafici del soggetto, a seconda che trattasi di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica. In questo ultimo caso va indicato il codice relativo alla natura giuridica desunto dalla tabella n. 2 di seguito riportata. Nella eventualità che il modello venga utilizzato, ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 52, da parte di soggetto non in possesso del numero di partita IVA deve essere indicato solo il numero di codice fiscale. Detti soggetti devono, altresì, barrare la casella 1 appositamente predisposta nel quadro D.

Tabella n. 2 - Natura giuridica

SOGGETTI RESIDENTI

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni tra professionisti
28) Aziende coniugali

SOGGETTI NON RESIDENTI

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute e non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone o di beni

Codice fiscale.

Per le *persone fisiche*, il codice fiscale è formato da 16 caratteri, in parte numerici e in parte alfabetici, e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le cifre e le lettere nelle rispettive caselle.

Per i *soggetti diversi dalle persone fisiche*, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre nelle ultime caselle a destra, lasciando in bianco le prime 5 caselle.

Numero di partita I.V.A.

Il numero di partita I.V.A. è attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio I.V.A. territorialmente competente e, per i soggetti diversi da persona fisica, generalmente ha anche valore di codice fiscale.

Detto numero va riportato nell'apposita casella senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra. Il contribuente deve accertarsi che la quartultima, terzultima e penultima cifra corrispondano al codice dell'Ufficio al quale deve essere spedita la dichiarazione integrativa, secondo la tabella n. 3.

Tabella n. 3 — *Codici degli Uffici I.V.A.*

Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio	Cod.	Ufficio
001	Torino	034	Parma	067	Teramo
002	Vercelli	035	Reggio Emilia	068	Pescara
003	Novara	036	Modena	069	Chieti
004	Cuneo	037	Bologna (1° Ufficio)	070	Campobasso
005	Asti	038	Ferrara	071	Foggia
006	Alessandria	039	Ravenna	072	Bari
007	Aosta	040	Forlì	073	Taranto
008	Imperia	041	Pesaro	074	Brindisi
009	Savona	042	Ancona	075	Lecce
010	Genova (1° Ufficio)	043	Macerata	076	Potenza
011	La Spezia	044	Ascoli Piceno	077	Matera
012	Varese	045	Massa Carrara	078	Cosenza
013	Como	046	Lucca	079	Catanzaro
014	Sondrio	047	Pistoia	080	Reggio Calabria
015	Milano (1° Ufficio)	048	Firenze (1° Ufficio)	081	Trapani
016	Bergamo	049	Livorno	082	Palermo
017	Brescia (1° Ufficio)	050	Pisa	083	Messina
018	Pavia	051	Arezzo	084	Agrigento
019	Cremona	052	Siena	085	Caltanissetta
020	Mantova	053	Grosseto	086	Enna
021	Bolzano	054	Perugia	087	Catania
022	Trento	055	Terni	088	Ragusa
023	Verona	056	Viterbo	089	Siracusa
024	Vicenza	057	Rieti	090	Sassari
025	Belluno	058	Roma (1° Ufficio)	091	Nuoro
026	Treviso	059	Latina	092	Cagliari
027	Venezia	060	Frosinone	093	Pordenone
028	Padova	061	Caserta	094	Isernia
029	Rovigo	062	Benevento	095	Oristano
030	Udine	063	Napoli (1° Ufficio)	096	Monza (2° Ufficio di Milano)
031	Gorizia	064	Avellino	097	Prato (2° Ufficio di Firenze)
032	Trieste	065	Salerno	098	Brescia (2° Ufficio)
033	Piacenza	066	L'Aquila	099	Chiavari (2° Ufficio di Genova)
				100	Roma (2° Ufficio)
				120	Bologna (2° Ufficio)
				121	Napoli (2° Ufficio)

Qualora venga rilevata una discordanza tra il codice ufficio riportato nella tabella e le tre cifre suddette (quartultima, terzultima e penultima) del proprio numero di partita, il contribuente deve recarsi all'Ufficio I.V.A. competente e richiedere il numero di partita esatto.

Si rammenta che il numero di partita I.V.A. va riportato, oltre che nella dichiarazione integrativa, anche nelle deleghe di pagamento dell'imposta integrativa.

Si raccomanda inoltre di riportare esattamente e in modo chiaro il numero di partita allo scopo di evitare l'applicazione di sanzioni ed una errata rilevazione meccanografica dello stesso, con conseguente impossibilità di abbinamento tra dichiarazione e versamenti effettuati.

Esempio.

Il numero di partita I.V.A. del contribuente che spedisca la dichiarazione all'Ufficio I.V.A. di Parma deve contenere il codice 034 nella posizione sottoindicata:
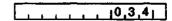
Dichiarante.

Il riquadro DICHIARANTE deve essere compilato (con l'indicazione del codice fiscale e dei relativi codici e dati anagrafici) soltanto se il soggetto dichiarante risulta diverso dal contribuente. Esso deve essere compilato anche dal rappresentante legale o negoziale, dai liquidatori di società in liquidazione volontaria e dai soci amministratori rappresentanti di enti o di società, i quali devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

In particolare, detto riquadro deve essere compilato dai seguenti soggetti:

– ***curatore fallimentare*** o ***commissario liquidatore*** (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) (codice 3 o 4). In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale.

– ***commissario giudiziale*** (amministrazione controllata) (codice 5);

– ***rappresentante fiscale*** (art. 17 D.P.R. 633/72, comma 2) (codice 6). Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" devono essere indicati i dati relativi all'organismo che rappresenta l'operatore non residente.
Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati nel riquadro riservato al "Contribuente";

– ***eredi del contribuente*** (art. 51, comma 3) (codice 7). Devono essere indicati i dati identificativi di uno degli eredi, con l'indicazione della data di morte del contribuente.

– ***soggetto risultante dalla fusione o incorporazione*** (art. 51, comma 2) (codice 9) nei casi in cui la dichiarazione integrativa venga presentata per conto della società fusa o incorporata;

– ***altri soggetti*** (ad esempio, quelli previsti dall'art. 61, comma 2) (codice 10).

Il codice da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla tabella n. 1.

7

3.2. - QUADRO A - Informazioni di carattere generale.

Il quadro contiene informazioni di carattere generale riferite ai singoli periodi d'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della definizione automatica di cui all'art. 49 sono tenuti a indicare i dati relativi a tutti i periodi d'imposta compresi dal 1986 al 1990; coloro, invece, che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 50 e 52, comma 3, devono indicare *solo i dati relativi agli anni interessati.*

Qualora il contribuente intenda presentare la dichiarazione integrativa anche per anni diversi da quelli prestampati, dovrà utilizzare le prime due righe, appositamente predisposte, con l'indicazione nella prima colonna dell'anno d'imposta.

Le informazioni da indicare sono:

- *Colonna A1 - Codice ufficio*

Deve essere indicato il codice dell'ufficio IVA, se diverso da quello della partita IVA con la quale viene presentata la dichiarazione integrativa, al quale è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta. Tale codice va desunto dalla *tabella n.* 3.

- *Colonna A2 - Partita IVA*

Deve essere indicata la partita IVA, se diversa da quella indicata nel riquadro CONTRIBUENTE, con la quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

- *Colonne A3 e A4 - Dichiarazione originaria*

Nella colonna A3 deve essere indicata la data di presentazione solo per le dichiarazioni annuali presentate con un ritardo superiore ai trenta giorni.

Nel caso, invece, in cui la dichiarazione annuale non sia stata presentata deve essere barrata la casella 1 *della colonna* A4.

- *Colonne A5 e A6 - Accertamento/Rettifica*

Nella colonna A5 deve essere indicata la data in cui è stato eventualmente notificato l'avviso di accertamento o di rettifica.

Qualora l'avviso di accertamento o di rettifica si sia *reso definitivo deve essere barrata la casella 2 della* colonna A6.

- *Colonna A7 - Dichiarazione con riporto totale del credito*

La casella 3 deve essere barrata qualora dalla dichiarazione annuale risulti un'eccedenza di credito che è stata *interamente* computata in detrazione nell'anno successivo.

- *Colonna A8 - Dichiarazione art. 14 D.L. n. 69/1989*

La casella 4 deve essere barrata qualora il contribuente, per il relativo anno, si sia avvalso della riapertura dei termini prevista dall'art. 14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3.3. - QUADRO B - Art. 49, definizione automatica.

Come già richiamato in premessa, l'art. 49 prevede che i contribuenti possono definire i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto entro il 5 marzo 1991 e *alla data del 30 settembre 1991 (cfr. art.* 44, comma 7) non siano stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento.

Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È, comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito.

La definizione automatica deve riguardare, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione annuale.

Il quadro è composto di tre sezioni, di cui la seconda ad uso esclusivo dei contribuenti che intendano rideterminare l'imposta integrativa con l'applicazione dei coefficienti presuntivi.

Nella sezione 1 e 3 risultano prestampati gli anni dal 1986 al 1990. Qualora il contribuente abbia interesse a definire anni diversi dovrà utilizzare le prime due righe, appositamente predisposte, con l'indicazione nella prima colonna dell'anno d'imposta.

Sezione 1 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA.

Nella Sezione 1 avviene la determinazione dell'imposta integrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 3, mediante l'applicazione delle percentuali ivi indicate all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo d'imposta e all'ammontare

8

dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. In particolare per ogni anno devono essere indicati in corrispondenza di ogni colonna i dati di seguito riportati.

– *Colonne B1 e B2 – Dichiarazione originaria*

Nella colonna B1 deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sulle operazioni imponibili come risulta al codice E30 della dichiarazione originaria.

Nella colonna B2 deve essere indicato l'ammontare dell'imposta detraibile come risulta dalla somma degli importi indicati nei codici L5 e L8 della dichiarazione originaria.

– *Colonne B3 e B4 – Imposta relativa ad operazioni inesistenti*

Qualora il contribuente abbia emesso nell'anno fatture per operazioni inesistenti e ne abbia tenuto conto nella dichiarazione annuale, nella colonna B3 deve indicare l'imposta relativa a tali operazioni.
Analogamente nella colonna B4 deve essere indicata l'imposta relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

– *Colonna B5 – Imposta integrativa*

In tale colonna deve essere riportato l'importo dell'imposta integrativa calcolato ai sensi dell'art. 49, comma 3. Per agevolare tale calcolo è stato predisposto il seguente prospetto.

ANNO	A_V	A_D	I_V	I_D	B_5
	.000	.000	.000	.000	.000
	.000	.000	.000	.000	.000
1986	.000	.000	.000	.000	.000
1987	.000	.000	.000	.000	.000
1988	.000	.000	.000	.000	.000
1989	.000	.000	.000	.000	.000
1990	.000	.000	.000	.000	.000

Nel prospetto con Av viene indicata l'imposta sulle operazioni imponibili risultante dalla dichiarazione originaria depurata dell'imposta relativa alle fatture per operazioni inesistenti emesse ($A_V = B_1 - B_3$) e con A_D l'imposta detraibile depurata dell'imposta relativa alle fatture per operazioni inesistenti utilizzate ($A_D = B_2 - B_4$).
Iv e I_D rappresentano, rispettivamente, l'imposta integrativa relativa alle operazioni imponibili e quella relativa all'imposta detraibile, calcolata applicando le percentuali di cui all'art. 49, comma 3.

Per una guida al calcolo viene fornito il seguente schema:

- Se Av non è superiore a 200 milioni
  $I_V = 0{,}02 \times A_V$
- Se Av è superiore a 200 milioni ma non a 300 milioni
  $I_V = 1.000.000 + 0{,}015 \times A_V$
- Se Av è superiore a 300 milioni
  $I_V = 2.500.000 + 0{,}01 \times A_V$

La determinazione del valore della colonna I_D avviene in maniera analoga.

Nella colonna B5 va indicata la somma degli importi di cui alle colonne Iv e I_D, rispettando il limite minimo previsto dal comma 6 dell'art. 49, ossia:

– lire 300 mila, per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18 milioni;
– lire 600 mila, per quelli con volume d'affari superiore a lire 18 milioni ma non a lire 360 milioni;
– lire 900 mila, per gli altri soggetti.

9

– Colonna B6 – Applicazione coefficienti

La casella 1 della colonna B6 deve essere barrata dai contribuenti individuati dall'art. 38, comma 2, (vedi tabella n. 5) che intendano rideterminare l'importo dell'imposta integrativa in base all'applicazione dei coefficienti presuntivi.

tabella n. 5 - Contribuenti di cui all'art.38, comma 2

ATTIVITÀ	Limite volume d'affari da non superare (importi in milioni)
Servizi, intermediazione, trasporto, alberghiera, somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi	700
Produzione di beni	2.000
Commercio all'ingrosso ed al minuto (compresi ambulanti)	5.000
Arti e professioni	700

Per gli anni in cui l'importo di colonna B5 risulta uguale ai limiti minimi non si deve effettuare l'applicazione dei coefficienti; in tali casi riportare gli importi della colonna B5 alla colonna B10 della sezione 3.

Sezione 2 – APPLICAZIONE COEFFICIENTI PRESUNTIVI.

La sezione 2 deve essere compilata esclusivamente dai soggetti che rideterminano l'imposta integrativa in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 49.

Per i soggetti sopramenzionati occorre procedere all'applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

Ai suddetti fini, i contribuenti devono raffrontare il volume di affari dichiarato con quello risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi dei corrispettivi di operazioni imponibili contenuti nelle tabelle F, G, H ed I allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. Da tale raffronto si ottiene la percentuale di scostamento del volume di affari dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi.

Peraltro, va preliminarmente verificato se il volume d'affari dichiarato risulti o meno inferiore a quello determinato con l'applicazione dei coefficienti di congruità, con le modalità previste dall'art. 3, comma 1, del citato D.P.C.M. nei confronti dei soggetti con volume d'affari non superiore a 18 milioni di lire, ovvero con le modalità previste dal comma 2 dello stesso articolo, nei confronti degli altri contribuenti.

I predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati ed elementi relativi all'anno 1990, se per tale anno sussistono le condizioni per la rideterminazione dell'imposta integrativa. In caso contrario, i dati e gli elementi da prendere a base sono quelli del primo periodo d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo d'imposta.
Qualora per l'anno base (di regola il 1990) il volume d'affari dichiarato risulti inferiore a quelli ottenuti dall'applicazione dei coefficienti di congruità (almeno uno per volumi d'affari fino a 18 milioni di lire o ad almeno due negli altri casi) occorrerà procedere all'applicazione dei coefficienti presuntivi.

In caso contrario, non esistono i presupposti per l'applicazione di detti coefficienti presuntivi; pertanto, essendo nulla la percentuale di scostamento tra il volume d'affari dichiarato e quello risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi, gli importi da versare per tutti i periodi, in ordine ai quali può essere rideterminata l'imposta integrativa ai sensi del comma settimo dell'art. 49, corrispondono ai minimi previsti dal sesto comma dello stesso art. 49.

Per l'applicazione dei coefficienti si procede come segue:

– volumi d'affari dichiarati e determinati induttivamente non superiori ai 18 milioni, per il calcolo della percentuale di scostamento occorre far riferimento al volume d'affari più elevato calcolato sulla base delle Tabelle A e B allegate al D.P.C.M. anzidetto.

– volumi d'affari determinati induttivamente in misura superiore ai 18 milioni di lire (ivi compresi quelli dichiarati in misura inferiore), per il calcolo della percentuale di scostamento occorre far riferimento al volume d'affari calcolato sulla base dei coefficienti presuntivi di cui alle Tabelle F, G, H ed I allegate al D.P.C.M. in questione.

Per il calcolo del volume d'affari presunto sulla base dei coefficienti di congruità, dopo aver individuato la tabella applicabile, in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta, ed il rigo corrispondente al codice della detta attività, occorre moltiplicare i valori indicati in corrispondenza del codice attività relativo al contribuente interessato per l'ammontare a questi attribuibile in relazione alle singole voci previste nelle Tabelle «A, B, C, D ed E» sottoelencate:

Tabella A: Coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa **con volume d'affari fino a 18 milioni.**

Tabella B: Coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con **volume d'affari fino a 18 milioni.**

Tabella C: Coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività d'impresa con **volume d'affari compreso tra 18 e 360 milioni.**

Tabella D: Coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con volume d'affari compreso tra 18 e 360 milioni **titolari anche di reddito di lavoro dipendente.**

Tabella E: Coefficienti di congruità da applicare agli esercenti attività professionali ed artistiche con volume d'affari compreso tra 18 e 360 milioni **non titolare di reddito di lavoro dipendente.**

Al riguardo si precisa che:

– per la determinazione delle retribuzioni, le spese sostenute in relazione agli addetti che hanno svolto la loro attività per una parte soltanto dell'anno, non devono essere ragguagliate all'intero anno;

– per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'ammontare del volume d'affari derivante dall'applicazione del coefficiente relativo alla retribuzione degli addetti, deve essere aumentato di un importo pari a 18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli associati ridotto di uno.

I risultati così ottenuti, eccezione fatta per il coefficiente «indice di rotazione», vanno adeguati territorialmente applicando il corrispettivo previsto dalla Tabella «M».

Di regola i predetti coefficienti vanno applicati soltanto ai dati e agli elementi relativi all'anno 1990, in quanto per gli anni precedenti il volume d'affari da raffrontare con quello dichiarato si ottiene riducendo quello presunto determinato per l'anno 1990 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In pratica basta dividere il volume d'affari presunto riguardante l'anno 1990 (anno base) per i valori della tabella n. 6.

Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi all'anno 1990, i dati e gli elementi da prendere a base per i raffronti necessari a calcolare la percentuale di scostamento anzidetta sono quelli del primo periodo d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante l'intero periodo d'imposta.

Conseguentemente il 1990 può costituire anno base per la determinazione del volume d'affari presunto, da raffrontare con quello dichiarato, a condizione che in tale anno il contribuente:

– abbia esercitato l'attività per l'intero periodo d'imposta ed esistano quindi dati ed elementi utilizzabili per l'applicazione dei coefficienti;

– abbia dichiarato un volume d'affari non superiore ai limiti di 700 milioni, 2 miliardi e 5 miliardi di cui alla tabella n. 5.

Qualora tali condizioni non sussistano relativamente all'anno 1990, per l'applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, si deve far riferimento ai dati relativi al primo dei periodi d'imposta precedenti al 1990 in cui le predette condizioni risultano verificate. L'importo del volume d'affari presunto così ottenuto deve essere ridotto, per gli anni precedenti a quello preso a base (diverso dal 1990), dividendo lo stesso per i valori risultanti dalla tabella n. 6.

Nella sezione 2 devono essere riportati i dati e gli elementi necessari per il calcolo del volume d'affari presunto relativo all'anno base.

Il calcolo effettivo sia per l'anno base che per gli anni precedenti avviene nella successiva sezione 3.

– **Anno base** – deve essere indicato l'anno preso a base (generalmente il 1990) per l'applicazione dei coefficienti presuntivi;

– **Categoria di attività** – deve essere indicato il codice relativo alla categoria dell'attività esercitata desunto dalle tabelle allegate al D.P.C.M. sopracitato. Nel caso di esercizio di più attività deve essere indicato il codice dell'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato.

– **Codice provincia** – deve essere riportato il codice relativo alla provincia in cui si è svolta l'attività (quella prevalente nel caso di più attività esercitate) desunto dalla tabella n. 3.

– **Casella 2 – Lavoro dipendente**
la casella deve essere barrata se il titolare dell'impresa o l'esercente arti e professioni ha avuto nell'anno base anche reddito di lavoro dipendente diverso da pensioni di ogni genere od assegni ad esse equiparati.

Per le associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, la casella deve essere barrata se in tale situazione si trova almeno la metà degli associati.

– **Casella 3 – Apporto di lavoratori dipendenti o coadiuvanti.**

La casella deve essere barrata dagli esercenti attività di impresa che si sono avvalsi dell'apporto di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti.

– **Locali** – va indicata, in metri quadrati, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni della legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

– **Acquisti** - gli esercenti attività d'impresa con ricavi non superiori a 18 milioni devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta, risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto

ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono acquistati o comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazione sostanziati tali da modificare il prodotto originario.

– **Retribuzioni** – deve essere indicato per gli esercenti attività d'impresa, l'ammontare che si ottiene sommando:

a) le spese di competenza, comprensive delle somme attribuite per lavoro straordinario, sostenute in relazione a prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale ed apprendisti che abbiano prestato la loro attività, per l'intero anno o per parte di esso. Le dette spese comprendono gli stipendi, i salari, le partecipazioni agli utili, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa,

b) la spesa di competenza del periodo d'imposta sostenuta in relazione a prestazioni rese da collaboratori coordinati e continuativi.

Gli esercenti arti e professioni devono, invece, indicare la spesa sostenuta nel periodo d'imposta comprensiva delle somme attribuite per lavoro straordinario, con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno prestato l'attività nel corso dell'anno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) ed ai collaboratori coordinati e continuativi.

In caso di attività svolte da imprese familiari e società di persone di cui all'articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed all'art. 5 del TUIR, nonché in presenza di associazioni in partecipazione va indicato, inoltre, l'importo del salario figurativo risultante, per ciascun settore di attività, nella tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per il numero dei soci, ridotto di uno, con occupazione prevalente nella società ovvero per il numero degli associati che apportano esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero per il numero dei collaboratori familiari (relativamente a questi ultimi, si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno di essi, qualora essa sia inferiore al salario figurativo). In presenza di attività svolte da aziende coniugali non gestite in forma societaria l'importo da indicare deve comprendere anche una somma pari al salario figurativo. L'ammontare risultante dalla somma degli importi indicati alle voci retribuzioni e salari figurativi, da riportare nel totale, è il valore da prendere a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi relativi alla voce «retribuzioni».

– **Costo del venduto o delle materie impiegate.**

Deve essere indicato il costo del venduto o delle materie impiegate. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R., esclusi quelli di cui al comma 1, lettera *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60, a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

– **Consumi.**

Va indicato l'ammontare complessivo dei consumi sostenuti nel periodo d'imposta.

Per gli esercenti attività di impresa tale ammontare, da determinare secondo il criterio di registrazione I.V.A., si ottiene sommando:

a) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni etc. ...

Per gli esercenti attività di lavoro autonomo vanno invece sommati:

a) le spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (telefax, videotel, etc.);

b) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica;

c) la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

– **Beni strumentali.**

Gli esercenti attività d'impresa e gli esercenti arti e professioni devono indicare, in relazione a beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 50, commi 2 e 3, 67 e 68 del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali devono essere applicati i seguenti criteri:

ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto del valore degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire;
le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso.

– **Altri costi.**

Va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle e, per gli esercenti attività d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R.

– **Consistenza media di magazzino.**

Va indicata la consistenza media di magazzino, pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del costo del venduto.

Dal rapporto tra il costo del venduto e la consistenza media di magazzino si ottiene l'indice di rotazione, riferibile al contribuente, che va confrontato con quello indicato nella tabella C del D.P.C.M. tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta tabella C.

– **Numero di soci o associati.**

Va riportato:

— per le associazioni tra artisti e professionisti, l'indicazione del numero totale degli associati, nonché del numero degli associati che esercitano contemporaneamente un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente;

— per le società di persone, l'indicazione del numero totale dei soci, il numero dei soci con occupazione prevalente nella società, il numero dei soci che contemporaneamente esercitano un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente.

– **Casella 4 – Artigiano iscritto all'albo.**

La casella deve essere barrata dagli artigiani iscritti nell'apposito albo nell'anno base.

– **Anzianità.**

Deve essere indicato il numero degli anni nei quali gli esercenti arti e professioni hanno svolto la loro attività. Nel caso di associazioni tra artisti e professionisti deve essere indicata l'anzianità media.

– **Casella 5 – Correttivo geografico.**

Devono barrare la casella 5 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini, attività sanitaria in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi o compensi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi.

Inoltre, qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti, nel medesimo rigo deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica, periferica; a tal fine dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone).

Sezione 3 – CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE

Nella sezione 3 avviene la determinazione dell'imposta integrativa da versare, eventualmente rideterminata ai sensi del comma 7 dell'art. 49.

– Colonna B7 – Volumi d'affari dichiarazione originaria

Deve essere indicato l'importo del volume d'affari risultante dalla dichiarazione originaria (codice E28).

– Colonna B8 – Volume d'affari coefficienti

Nella **colonna B8** vanno invece evidenziati i volumi d'affari calcolati secondo le modalità precedentemente illustrate. In particolare, al rigo corrispondente all'anno base (di norma il 1990) andrà evidenziato il volume d'affari calcolato in base ai coefficienti presuntivi di operazioni imponibili, determinati con il D.P.C.M. 21 dicembre 1990, ed ai dati e notizie riportate nella sezione 2. Nei righi successivi andranno riportati i valori ottenuti dividendo il volume d'affari calcolato per l'anno base per il rispettivo coefficiente, riportato nella tabella n. 6, che segue in corrispondenza dell'anno base di riferimento e dell'annualità di imposta.

ANNO BASE:

ANNO BASE					
1990	➧	1989	1,061	1983	1,582
1989	➧	1988	1,066		
1984	➧	1983	1,106		

13